

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 19

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 13 maggio 2015

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE





S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 74. Sentenza 25 marzo - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 13, lett. c), e 22; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 132.

..... Pag. 1

N. 75. Sentenza 25 marzo - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 15, comma 22, e 24-bis; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 131 e 132.

..... Pag. 6

N. 76. Sentenza 15 aprile - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Personale sanitario incaricato, addetto agli istituti di prevenzione e pena - Qualificazione del rapporto.

- Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), art. 53.


..... Pag. 10

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 aprile 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizione di governo del territorio - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una nuova definizione di governo del territorio e delle materie correlate esorbitante i limiti della competenza concorrente attribuita alle Regioni nella materia del governo del territorio - Invasione dell'ambito dei principi fondamentali riservato alla competenza legislativa statale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 1, commi 2 e 3, in correlazione con art. 2, commi 5 e 6, della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizioni di “interventi di manutenzione straordinaria”, “interventi di ristrutturazione edilizia”, “opere interne”, “edificio” e “isolato edilizio” - Ricorso del Governo - Denunciata incidenza sulle modalità di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari - Esorbitanza dai limiti della competenza concorrente attribuita alle Regioni nella materia del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *b)*, *d)*, *g)*, *m)* e *n)*.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di “interventi di manutenzione straordinaria” - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione nel novero della ristrutturazione edilizia di interventi da ascrivere alla manutenzione straordinaria, con incidenza sull’individuazione del titolo abilitativo necessario per realizzare tali interventi - Lamentata attribuzione alla materia edilizia dell’esercizio di un’attività consistente nella gestione di rifiuti o nella realizzazione di interventi di bonifica - Compromissione del rispetto della normativa ambientale in materia di gestione di rifiuti - Violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Lesione della potestà legislativa statale nella materia di tutela dell’ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *b)*, in correlazione con art. 118, commi 2, 3 e 5, della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s)*; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 177, comma 4, 179, commi 1 e 2, e 181, commi 1 e 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di “interventi di ristrutturazione straordinaria” - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione nella definizione dell’aumento delle superfici utili interne in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale di principio in materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Violazione dei principi a tutela del patrimonio culturale.


- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *d)*.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. *s)*, e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di “opere interne” - Ricorso del Governo - Denunciata sovrapposizione della definizione regionale con altre categorie individuate dal legislatore statale determinante incertezza applicativa e incidente sul regime dei titoli abilitativi all’esercizio dell’attività edilizia - Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 7, comma 1, lett. *g)*, e 118, comma 1, lett. *e)*.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s)*, e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di “edificio” e di “isolato edilizio” - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza sulle modalità di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di esigenze unitarie di tutela dell’incolumità pubblica, in particolare delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche - Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *m)* e *n)*.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e ss.



Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST) - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST - Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR - Ricorso del Governo - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Denunciata sovrapposizione alle previsioni e prescrizioni proprie del piano paesaggistico, comportante alterazione della corretta gerarchia tra i diversi strumenti di pianificazione previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione dei principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali - Lesione della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 8, 9, comma 4, 10, comma 1, e 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 145, commi 3 e 4.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione tra i contenuti del PPR della individuazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione, in contrasto con il significato dei termini "individuazione" e "ricognizione" adottato dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Lesione della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 11, comma 1, lett. d).
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 143, comma 1.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Procedimento di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della necessaria compartecipazione paritetica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella approvazione sostanziale dei contenuti del nuovo piano paesaggistico - Lesione della tutela dell'ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 13, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 143, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al procedimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, in contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 15, commi 1 e 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 145, comma 5, e 146, comma 5.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Pianificazione d'area vasta - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Disciplina - Adeguamento del Piano Regolatore Generale al PTCP - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali di cui al testo unico degli enti locali recanti il contenuto del piano territoriale di coordinamento - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio - Incidenza sulla disciplina di una funzione fondamentale attribuita dallo Stato alla competenza delle Province.



- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 16, commi 4 e 5, 17, 19 e 21.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *p*), e terzo; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 20, comma 2; legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 85.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Pianificazione d'area vasta - Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale nei procedimenti di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al piano regionale paesistico - Contrasto con la normativa statale che impone la partecipazione dello Stato - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145, comma 5.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Norme generali e contenuto del piano regolatore generale (PRG) - Adozione della parte strutturale del PRG - Adozione e approvazione del piano attuativo - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione agli uffici comunali del compito di esprimere i pareri sugli strumenti urbanistici compreso quello in materia sismica, idraulica e idrogeologica, in contrasto con la norma statale di principio di cui al testo unico dell'edilizia che attribuisce agli uffici regionali le funzioni relative al rilascio di detti pareri - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.


- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 28, comma 10, e 56, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 89.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Piano regolatore generale (PRG) - Copianificazione e approvazione del PRG - Premialità per gli interventi nei centri storici - Limiti di utilizzo della quantità premiale - Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici - Condizioni per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di varianti e deroghe alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici senza rispettare le condizioni stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Inosservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 32, comma 4, 49, comma 2, lett. *a*), 51, comma 6, e 79, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo; d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Adozione e approvazione del piano attuativo - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione del procedimento di conformazione/ adeguamento dello strumento urbanistico (piano attuativo) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e quindi della partecipazione a tale procedimento degli organi ministeriali, in contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 56, comma 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s*); legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 16 e 28.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Piano attuativo di iniziativa privata e mista - Applicabilità ai fini della realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi delle modalità espropriative previste all'art. 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 - Ricorso del Governo - Denunciata decurtazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei principi costituzionali a tutela della giusta determinazione dell'indennità di esproprio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 54, comma 4, e 215, comma 5.
- Costituzione, artt. 42 e 117, comma secondo, lett. l).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Decadenza di vincoli preordinati all'esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio - Interventi nei centri storici - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati in assenza di piano attuativo in contrasto con i limiti all'attività edilizia in assenza di pianificazione di cui al testo unico dell'edilizia.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 59, comma 3, e 64, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi - Localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali - Previsione di una distanza minima di 600 metri lineari dalle attività a rischio di incidente rilevante - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli *standard* uniformi stabiliti a livello nazionale dal d.lgs. n. 334 del 1999 recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 95, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996, art. 12; d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 14.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo di determinate opere interne alle unità immobiliari - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che, nel caso di specie, prevede la previa comunicazione - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118 comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi relativi all'installazione di determinati impianti solari termici - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che, nel caso di specie, prevede la previa comunicazione di inizio lavori con particolari caratteristiche - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della produzione dell'energia

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118, comma 1, lett. i).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 7.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo, previa comunicazione al Comune competente, di determinate modifiche interne di carattere edilizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che prevede nel caso di specie il titolo abilitativo della SCIA - Violazione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118, comma 2, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. e)-bis, e comma 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione, senza titolo abilitativo, previa comunicazione al Comune competente, di determinate modifiche interne di carattere edilizio - Previsione che alla comunicazione è allegata una determinata relazione tecnica - Previsione di sanzioni in caso di inosservanza - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio che non prevede l'obbligo di presentare la relazione tecnica e prevede un diverso regime sanzionatorio - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni cui vanno ricondotte le disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi - Violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 118, comma 3, lett. e), e 140, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 7.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Interventi subordinati alla SCIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia.


- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 124.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Interventi subordinati alla SCIA - Assoggettamento a Scia della realizzazione di pozzi adibiti ad uso non domestico - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina vigente in materia di realizzazione di progetti concernenti opere idrauliche, nonché in materia di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche che fanno salvi i comprensori sottoposti a tutela - Illegittima esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di VIA - Violazione delle competenze statali in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Invasione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 124, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 93, primo comma, e 95, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 162.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Controlli sui titoli e sulle opere eseguite - Elenco delle imprese inadempienti - Esclusione dalla partecipazione a gare a seguito dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco per un periodo determinato - Ricorso del Governo - Denunciata incompatibilità con la tipicità delle cause di esclusione di cui al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 140, comma 11.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 46.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Presupposti dell'adozione delle misure - Ricorso del Governo - Denunciata compressione dell'ambito della vigilanza individuato dalle disposizioni statali a tutela di strumenti urbanistici in corso di formazione - Contrasto con il testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 141, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 27, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Responsabilità - Ricorso del Governo - Denunciato inserimento del proprietario tra i soggetti responsabili diversamente da quanto previsto dal testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio e della potestà legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento penale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 142, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Mutamenti di destinazione d'uso - Regime sanzionatorio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento - Contrasto con i principi fondamentali di governo del territorio - Incidenza sull'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative civili e penali previste dal testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile e penale - Contrasto con il principio di uguaglianza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 147, 155 e 118, comma 2, lett. *h*).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. *l*) e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 33, 36, 37 e 44.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Demolizione di opere abusive - Procedure di affidamento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il codice degli appalti che prevede il ricorso a procedure negoziali aperte come regola generale e non residuale come nella normativa regionale - Violazione della potestà legislativa statale nella materia della tutela della concorrenza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 151, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *e*); d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 56 e 57.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Accertamento di conformità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento sul rilascio del titolo in sanatoria - Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio - Violazione della potestà legislativa esclusiva nella materia ordinamento penale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 154, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37, comma 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Certificato di rispondenza e asseverazione - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di misure di semplificazione in contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 206, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 62.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Competenze in materia di espropriazioni - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità di avvalersi per il procedimento espropriativo di società di servizi laddove la legislazione statale prevede società controllate - Violazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 215, comma 12.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 6, comma 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Ambito di applicazione - Previsione che la disciplina ivi prevista, in particolare in materia di distanze, sostituisce quella del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Ricorso del Governo - Denunciata disapplicazione delle disposizioni del sopradetto d.m. - Mancato richiamo alle norme del codice civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Lesione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 243, comma 1,
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Atti di indirizzo in materia sismica - Prevista competenza della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione alla Giunta regionale del potere di sottrarre tipologie di interventi edilizi dall'applicazione della normativa sismica e dell'autorizzazione sismica, di cui al testo unico dell'edilizia - Lesione dei principi fondamentali in materia di protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 62, 63, 65, 82, 83 e 88.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Recupero urbanistico-edilizio - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un'ipotesi di condono edilizio straordinario non previsto dalla legge statale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.


- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 258 e 264, comma 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata configurazione di una nuova ipotesi, non consentita, di condono edilizio in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia - Denunciata estensione dell'istituto del silenzio assenso alle concessioni di acque pubbliche in contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 264, commi 14 e 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37, comma 4.....

N. 47. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, all'esistenza di specifici requisiti (tra cui, la presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale nonché un significativo insediamento nell'ambito del Comune nel quale vengono effettuati gli interventi)



- Ricorso del Governo - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla Chiesa cattolica e alle confessioni religiose con intesa legislativamente approvata, per le quali non è prevista alcuna condizione - Violazione dei principi di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini - Irragionevole discriminazione tra soggetti portatori di interessi identici - Limitazione dell'esercizio della libertà religiosa - Violazione del diritto di professare la propria fede in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2 e 2-bis, lett. a) [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 2-bis, lett. a), nell'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 3, 8 e 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, alla condizione che i relativi statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione - Attribuzione a una consulta regionale (istituita, nominata e disciplinata dalla Giunta regionale) del compito di rilasciare parere preventivo obbligatorio sulla sussistenza del predetto requisito e degli altri stabiliti dalla medesima normativa - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2-bis, lett. b), e 2-quater [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge i commi 2-bis, lett. b), e 2-quater all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. c).

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Previsione che all'uopo essi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, nella quale sia espressamente contemplata la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione - Ricorso del Governo - Denunciata formulazione eccessivamente generica della norma censurata - Incidenza della facoltà di revoca unilaterale sulla libertà di religione e di culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, comma 2-ter [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata alla stipula di convenzioni revocabili unilateralmente dai Comuni, nonché al possesso di specifici requisiti nel caso di confessioni prive di intesa legislativamente approvata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. a); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 10 e 17; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 10, 21 e 22; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [adottato dall'Assemblea Generale delle N.U. il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881], art. 18.



Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che, nel corso del procedimento per la predisposizione di esso, vengono acquisiti i pareri, tra gli altri, di esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre che degli uffici provinciali di questura e prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica - Previsione che il piano deve prevedere, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o delle forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza - Contrasto con la riserva alla legge statale della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, commi 4 e 7, lett. e) [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, commi 4 e 7, lett. e), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. h), e 118, comma terzo.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum in merito ad essi, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale - Ricorso del Governo - Denunciata subordinazione della possibilità di destinare aree ad attrezzature religiose "a decisioni espressione di maggioranze politiche o culturali o altro" - Incidenza sulla garanzia della libertà religiosa.


- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 4, ultimo periodo [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che il piano deve prevedere, tra l'altro, la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità di effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e difetto di intrinseca logicità della disposizione impugnata - Incidenza sulla libertà di professare la fede religiosa in condizioni di uguaglianza.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 7, lett. g) [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 7, lett. g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 3, 8 e 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che i Comuni "che intendono prevedere nuove attrezzature religiose" sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione ai Comuni della facoltà, anziché dell'obbligo, di prevedere nuove attrezzature religiose - Contrasto con le prescrizioni inderogabili del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 riguardante la dotazione minima destinata a spazi pubblici o riservata alle attività collettive - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 5 [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 3.



n. 48. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 2015 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Spesa per l'acquisto di prestazioni da privato - Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera ed assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle ASL negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 15 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81, comma terzo.

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Tariffe per prestazioni sanitarie - Previsione che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 ottobre 2012, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all'uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio - Previsione che, nelle more della definizione delle predette tariffe da parte della Giunta regionale, si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012 - Previsione che le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 171, della legge n. 31/2004).

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 16, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsto stanziamento di una somma di 100.000 euro per ciascun esercizio finanziario 2015-2017, destinata a finanziare i Comuni che promuovono assunzioni in ruolo, per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 27.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.

Porti e aeroporti - Norme della Regione Basilicata - Sistema aeroportuale integrato della Basilicata - Previsione della sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000 per l'anno 2015, di euro 300.000 per l'esercizio finanziario 2016 e di euro 1.400.000 per l'anno 2017 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 29.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.

Assistenza - Norme della Regione Basilicata - Rete territoriale del volontariato lucano - Previsione del potere della Giunta regionale di stipulare convenzioni con i centri di servizio i cui oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 61.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.



- N. 73. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 62
- N. 74. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 64
- N. 75. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 66
- N. 76. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 68
- N. 77. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 70



- N. 78. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 72
- N. 79. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 74
- N. 80. Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia del 12 febbraio 2015.
- Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.**
- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
 - Costituzione, art. 3..... Pag. 76





SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

n. 74

Sentenza 25 marzo - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 15, commi 13, lett. c), e 22; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, comma 132.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente


SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 13, lettera c), e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossi dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con ricorsi notificati il 15 ottobre 2012 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 19 ottobre 2012 e il 5 marzo 2013 e rispettivamente iscritti al n. 159 del registro ricorsi 2012 ed al n. 32 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;

uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 15 ottobre 2012 e iscritto al n. 159 del registro ricorsi 2012, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, l'art. 15, commi 13, lettera *c*), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 2, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

1.1.- La prima delle norme impuginate - art. 15, comma 13, lettera *c*) - dettata «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi», prevede che: «[...] con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni [...]».

Secondo la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la parte sopra riportata del comma 13, lettera *c*), del d.l. n. 95 del 2012 violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera *m*), Cost., relativo al potere statale di fissare livelli essenziali delle prestazioni, anziché standard uniformi e dettagliati. Inoltre vi sarebbe un'impropria assimilazione alle Regioni ordinarie della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, invece, finanzia con proprie risorse il servizio sanitario ed è dotata di uno speciale regime relativo al suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica, imperniato sul «sistema regionale integrato» ex art. 1, comma 154, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011).

La ricorrente lamenta anche la violazione del principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali e della competenza legislativa regionale in materia di organizzazione sanitaria di cui all'art. 5, numero 16, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

1.2.- La Regione impugna anche l'ultima parte del più volte citato art. 15, comma 13, lettera *c*), del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui stabilisce che: «Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare».

In questo caso risulterebbe nuovamente violata l'autonomia finanziaria e sanitaria regionale, con l'introduzione di un limite puntuale alla possibilità di conferire e rinnovare incarichi ai sensi dell'articolo 15-*septies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1.3.- Infine la ricorrente impugna l'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui prevede che: «In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue



per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

Premesso che il servizio sanitario regionale grava completamente sulle finanze regionali, senza contributo statale, si verificherebbe sia una lesione legata all'imposizione delle riduzioni dei livelli delle prestazioni sopra descritte, quanto un'acquisizione di risorse regionali allo Stato. L'art. 49 dello statuto, in particolare, attribuirebbe alla Regione quote del gettito di determinate entrate tributarie, che, invece, verrebbero incamerate allo Stato, costituendo un contributo straordinario permanente a carico della Regione. Verrebbe, inoltre, violato il principio dell'accordo e l'art. 63, commi 1 e 5, dello statuto speciale di autonomia regionale, che regola la procedura di revisione dello statuto e di modifica delle sue norme finanziarie.

Sarebbero, inoltre, costituzionalmente illegittimi i meccanismi operativi di tale principio. Il legislatore, infatti, fa riferimento, per la determinazione del quantum del concorso alla manovra, a criteri previsti «dalla normativa vigente», criteri che non esisterebbero in relazione alle Regioni autonome che non partecipano al fondo sanitario. Pertanto il rinvio alla normativa vigente sarebbe viziato d'irragionevolezza e incertezza.

Infine, il quarto e quinto periodo del comma sopra riportato sarebbero illegittimi sia perché il rinvio alle norme di attuazione conterrebbe un vincolo di contenuto, in contrasto con gli artt. 49 e 65 dello statuto speciale di autonomia, sia perché le somme che esso garantisce alla Regione verrebbero indebitamente ridotte.

2.- Con atto depositato in cancelleria il 22 novembre 2012 si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.

Con riferimento all'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012, la parte resistente evidenzia che l'obiettivo complessivo dell'intervento normativo consiste nel rapido riequilibrio, anche in ambito sanitario, dei conti pubblici e che pertanto la materia sarebbe rimessa, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), Cost., alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di «rapporti dello Stato con l'Unione europea», il che sottrae alla censura la disposizione impugnata.

La difesa statale rimanda anche all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, il quale rappresenta una competenza trasversale che si combina con il principio supremo dell'ordinamento relativo all'eguaglianza tra i cittadini e, dunque, ad una parità di trattamento nel riconoscimento delle prestazioni sociali.

Con riferimento all'art. 15, comma 22, e alle relative censure, il Presidente del Consiglio ritiene le questioni sollevate infondate, in quanto la normativa impugnata avrebbe previsto che gli obiettivi della normativa siano raggiunti attraverso il sistema delle intese e tramite l'applicazione dell'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione).

Le censure relative al comma 22 sarebbero, inoltre, inammissibili, in quanto non si verificherebbe un *vulnus* diretto e concreto alla finanza regionale, né la ricorrente dimostrerebbe concretamente che l'intervento statale alteri gravemente il rapporto tra i bisogni regionali e i mezzi finanziari indispensabili a farvi fronte. Inoltre, le censure mosse dalla ricorrente sarebbero inammissibili anche per la circostanza che fino alla presentazione dell'atto di costituzione non erano stati definiti né gli standard né le altre misure di contenimento della spesa, quali le tariffe massime riconoscibili alla struttura accreditata, per cui gli squilibri dedotti nel ricorso sarebbero, allo stato, meramente ipotetici.

3.- Con successivo ricorso, depositato il 5 marzo 2013 e iscritto al n. 32 del registro ricorsi 2013, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134, Cost. ed ai principi di leale collaborazione e «dell'accordo in materia finanziaria», agli artt. 49 e 63, commi 1 e 5, della legge costituzionale n. 1 del 1963, ed alle norme del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e della legge n. 220 del 2010.

3.1.- Premessi i richiami alla potestà legislativa concorrente e alla potestà amministrativa spettanti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di «igiene e sanità, assistenza sanitaria e ospedaliera» ai sensi degli artt. 5, numero 16, e 8 dello statuto speciale, ai quali è stata data attuazione con il d.P.R. 9 agosto 1966, n. 869 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria



ed ospedaliera, recupero dei minorati fisici e mentali) e con gli artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 902 del 1975, la difesa della ricorrente rappresenta che, essendo state soppresse le quote del Fondo sanitario nazionale a carico dello Stato a favore del Friuli-Venezia Giulia, la Regione provvede al finanziamento dell'assistenza sanitaria con i proventi dei contributi sanitari e con risorse del proprio bilancio, ai sensi dell'art. 1, comma 144, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). Da ciò fa derivare che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario nel settore se non violando, sul piano della generale autonomia finanziaria regionale, il principio dell'accordo che domina il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali.

3.2.- In attuazione di un accordo stipulato con lo Stato, prosegue la difesa regionale, la legge n. 220 del 2010 ha istituito il «sistema regionale integrato» per il perseguimento degli obiettivi sui saldi di finanza pubblica complessivamente concordati, con la conseguenza che nel quadro dei vincoli finanziari già concordati con la Regione quest'ultima non potrebbe essere indotta al rispetto di prescrizioni dettagliate, quali sono quelle introdotte con la disposizione impugnata, avendo lo Stato già definito, con la legge n. 220 del 2010, le modalità con cui la Regione deve concorrere al risanamento della finanza pubblica. Aggiunge che in base al disposto dell'art. 1, comma 132, della legge citata, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 le Regioni a statuto speciale concordano, entro il 31 dicembre di ogni anno precedente, il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in considerazione del rispettivo concorso alla manovra determinato ai sensi del comma 131.

3.3.- In base a considerazioni analoghe a quelle svolte a sostegno dell'impugnazione dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 49 dello statuto, che attribuisce alla Regione quote fisse delle entrate tributarie erariali riscosse nel proprio territorio. Il rinvio alle norme di attuazione di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 per definire il quomodo del concorso regionale alla manovra sarebbe illegittimo, poiché riducendo le somme di spettanza regionale introduce un vincolo di contenuto in contrasto con il citato art. 49 dello statuto, e «fittizio», in quanto la norma statale introduce un vincolo di accantonamento che si pone in contrasto sia con la determinazione delle quote fisse delle entrate territoriali erariali spettanti alla Regione, sia con la procedura concertata prevista per l'adozione delle medesime norme di attuazione, in violazione dell'art. 65 dello statuto. Deduce, altresì, la violazione dell'art. 63, commi 1 e 5, dello statuto di autonomia, che regolano la procedura di revisione dello statuto medesimo e la modifica delle norme finanziarie in esso contenute.

4.- Con atto depositato l'8 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva la difesa erariale che le misure di contenimento della spesa introdotte con il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - che hanno fatto seguito a quelle previste dall'art. 15 del d.l. n. 95 del 2012 - si traducono in una riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale da attuarsi in forma omogenea su tutto il territorio nazionale.


In tale quadro, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, il richiamo alla procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie speciali, mentre l'accantonamento prudenziale a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali è transitoriamente previsto per garantire, nelle more della piena attuazione del predetto art. 27, il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria in un contesto di grave crisi economica.

5.- Con successive memorie la Regione autonoma ha ribadito le proprie ragioni a sostegno dell'illegittimità delle norme censurate così come con successive memorie il Presidente del Consiglio dei ministri ha insistito nella propria richiesta di una pronuncia di inammissibilità o di infondatezza del ricorso.

6.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 la difesa della ricorrente ha depositato il verbale della deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 456, con la quale la Regione - a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica, stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 - ha rinunciato ai ricorsi indicati in epigrafe, dando atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione degli stessi.

In tale accordo (art. 3) è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, al ricorso proposto contro gli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la citata delibera di Giunta regionale n. 456 del 13 marzo 2015, ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa, tra gli altri, degli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.



Considerato in diritto

1.- Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 159 del registro ricorsi 2012 e al n. 32 del registro ricorsi 2013), la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha impugnato, tra gli altri, l'art. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).

Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla ricorrente nei confronti delle ulteriori disposizioni impuginate, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in considerazione della loro connessione soggettiva, nonché parzialmente oggettiva in relazione ai parametri evocati.

La difesa ricorrente, in prossimità dell'udienza del 24 marzo 2015, ha depositato il verbale della deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2015, n. 456, con la quale la Regione - a seguito del protocollo d'intesa in materia di finanza pubblica, stipulato con lo Stato in data 23 ottobre 2014 - ha rinunciato ai ricorsi dando atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione degli stessi.

In tale accordo (art. 3) è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, al ricorso proposto contro gli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con la citata delibera di Giunta regionale n. 456 del 13 marzo 2015, ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa, tra gli altri, degli artt. 15, commi 13 e 22, del d.l. n. 95 del 2012, e 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012.

1.1.- In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa. Nel caso di specie, la rinuncia ai ricorsi fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione e delle Province autonome stipulanti. L'accordo, inoltre, è stato recepito dagli artt. 512-523 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2015).

Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle parti dei ricorsi oggetto dei presenti giudizi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, commi 13, lettera c), e 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera m), Cost., agli artt. 5, 49, 63 e 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2011), ed al "principio dell'accordo che caratterizza il regime dei rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali", dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con il ricorso n. 159 del 2012, ed alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse in riferimento agli artt. 3, 97, 116, 117, 118, 119 e 134, Cost., ai principi di leale collaborazione e "dell'accordo in materia finanziaria", agli artt. 49 e 63 della legge costituzionale n. 1 del 1963, ed alle norme del d.P.R. 23 gennaio 1965, n. 114 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale), del d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello



statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni) e della legge n. 220 del 2010, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia con il ricorso n. 32 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_150074

n. 75

Sentenza 25 marzo - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sanità pubblica - Misure di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria.

- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 15, comma 22, e 24-bis; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), art. 1, commi 131 e 132.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promossi dalla Regione autonoma Sardegna con ricorsi notificati il 12 ottobre 2012 e il 26 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 19 ottobre 2012 e l'8 marzo 2013 e rispettivamente iscritti al n. 160 del registro ricorsi 2012 e al n. 41 del registro ricorsi 2013.



Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 il Giudice relatore Paolo Maria Napolitano;
uditi l'avvocato Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna e l'avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso depositato il 19 ottobre 2012 e iscritto al n. 160 del registro ricorsi 2012, la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, tra l'altro, gli artt. 15, comma 22, e 24-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135.

Il ricorrente premette che in base all'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007) la Regione finanzia il servizio sanitario regionale.

La norma censurata, pertanto, sottrarrebbe risorse destinate a capitoli di spesa interamente finanziati dalla Regione. Inoltre, il meccanismo di accantonamento delle risorse, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, previsto in via transitoria, sarebbe particolarmente odioso nei confronti della Regione Sardegna, che ancora attende la completa esecuzione del nuovo regime di compartecipazione alle entrate erariali di cui all'art. 8 dello statuto speciale di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) come riformato dall'art. 1, comma 834, della legge n. 296 del 2006, destinato a finanziare in particolare il nuovo onere relativo all'erogazione del servizio sanitario.

La mancata attuazione di tali norme, al momento, avrebbe cagionato un'insufficienza del quadro finanziario delle entrate regionali. Su questa base il legislatore statale pretenderebbe di sottrarre alla Regione Sardegna ulteriori risorse, nonostante abbia riconosciuto la necessità di assegnarne di supplementari. Questo determinerebbe una violazione degli artt. 8 e 54, comma 5, dello statuto speciale di autonomia e del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, per l'evidente contraddittorietà degli interventi normativi succedutisi nel tempo.

L'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012 per le ragioni esposte, determinerebbe anche una lesione dell'art. 7 dello statuto speciale e dell'art. 119 Cost., relativi alla particolare autonomia finanziaria regionale oltre che del principio di leale collaborazione di cui all'art. 117 Cost., in quanto il contributo previsto inciderebbe direttamente sulle quote di compartecipazione delle entrate erariali nonostante lo Stato non abbia ancora dato completa esecuzione al nuovo regime delle medesime.

Secondo la ricorrente risulterebbe violato anche l'art. 119, quarto comma, Cost., anche in relazione all'art. 32 Cost., in quanto il contributo richiesto dallo Stato, a valere sul finanziamento della spesa sanitaria regionale, contravverrebbe al principio di integrale finanziamento delle funzioni pubbliche, con riflessi pregiudizievoli del diritto alla salute dei cittadini sardi.

Infine la Regione autonoma Sardegna lamenta la violazione dell'art. 6 dello statuto speciale di autonomia, in quanto il minor finanziamento della spesa sanitaria impedirebbe alla Regione di esercitare la sua potestà amministrativa in materia, e la violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., nonché del principio di leale collaborazione, anche in relazione all'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, in quanto lo Stato imporrebbe oneri su un capitolo di spesa integralmente finanziato dalla Regione, esorbitando dalla competenza a fissare i soli principi fondamentali del coordinamento finanziario e impedendo alla Regione lo svolgimento autonomo delle funzioni direttamente attribuite dallo Stato.

La Regione impugna anche l'art. 24-*bis* del d.l. n. 95 del 2012 che espressamente esclude dall'operatività della clausola di salvaguardia le disposizioni impuginate, così compromettendo l'autonomia delle Regioni speciali. La norma sarebbe, dunque, illegittima per le medesime ragioni che sorreggono le censure nei confronti dell'art. 15, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, cui il ricorrente rinvia pur fornendone un quadro sintetico.

1.1.- Con atto depositato il 21 novembre 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo l'infondatezza delle censure.

La difesa statale evidenzia che la norma impugnata prevede il raggiungimento di intese, ex art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con gli enti territoriali al fine di determinare le modalità di conseguimento degli obiettivi fissati dalle medesime autonomie e, pertanto, la stessa nell'individuare gli obiettivi relativi al coordinamento finanziario sarebbe rispettosa del regime di specialità. Del tutto fuorviante sarebbe, invece, come ritiene la Regione autonoma Sardegna, inquadrare l'intervento legislativo statale quale apposizione di un onere su un capitolo di spesa ormai gestito e finanziato dalla Regione, in quanto la norma disporrebbe invece un risparmio di spesa cui tutte le Regioni sarebbero tenute.



Quanto alla violazione della competenza organizzativa regionale in materia sanitaria la parte resistente ritiene che la norma censurata, introducendo uno standard strutturale massimo, dovrebbe essere ricondotta al potere statale di fissazione dei livelli essenziali, insuscettibili di modulazione indipendentemente dal regime di specialità regionale.

Infine, la censura relativa all'art. 24-*bis* del d.l. n. 95 del 2012 replicando esattamente le doglianze mosse nei confronti dell'art. 15, comma 22, dovrebbe ritenersi infondata per gli stessi motivi.

2.- Con successivo ricorso, notificato il 26 febbraio 2013 e depositato l'8 marzo 2013, iscritto al n. 41 del registro ricorsi 2013, la Regione autonoma Sardegna ha promosso questione di legittimità costituzionale, tra l'altro, dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119, comma quarto, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina statale ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna).

Premette la ricorrente che le disposizioni impugnate innovano le previsioni dell'art. 15, commi 13 e 22, del decreto-legge n. 95 del 2012, come convertito, in quanto introducono nuove misure di contenimento dei tetti di spesa per l'acquisto di beni e servizi in ambito sanitario ed attuano, per l'effetto, l'ulteriore riduzione del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, stabilendo che il concorso regionale alla manovra avvenga mediante le procedure previste dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009, e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al citato art. 27, il relativo importo sia «annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali».

La difesa regionale sostiene che i sopra indicati risparmi di spesa si traducono in una lesione delle attribuzioni della Regione Sardegna, la quale, ai sensi dell'art. 1, comma 836, della legge n. 296 del 2006, gestisce e finanzia autonomamente la spesa sanitaria nel suo territorio.

Con le norme censurate lo Stato ha esorbitato dall'ambito di competenza nella materia «coordinamento della finanza pubblica» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., arrecando un vulnus all'autonomia finanziaria regionale tutelata dall'art. 7 dello statuto speciale e dall'art. 119 Cost., imponendo un contributo a carico del bilancio regionale per un periodo di tempo indeterminato e costringendo la Regione a «stornare» una quota del finanziamento della spesa sanitaria per contribuire alla finanza pubblica. Ciò comporta, altresì, la violazione dell'art. 8 dello statuto - anche in relazione al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3, Cost. - in quanto lo Stato agisce direttamente sulle quote di compartecipazione alle entrate erariali senza aver portato a compimento la riforma della finanza regionale nelle forme, di maggior garanzia per le autonomie speciali, previste dalla legge n. 42 del 2009.

Secondo la ricorrente sono, infine, violati l'art. 119, quarto comma, Cost., e gli artt. 3, 4, 5, 6 e 8 dello statuto speciale - in combinato disposto con l'art. 3 Cost. - in quanto il contributo richiesto dallo Stato impedisce, di fatto, alla Regione di provvedere all'integrale finanziamento delle funzioni pubbliche di cui essa è titolare.

2.1.- Con atto depositato il 4 aprile 2013, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Osserva la difesa erariale che le misure di contenimento della spesa introdotte con il comma 131 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012 - che hanno fatto seguito a quelle previste dall'art. 15 del d.l. n. 95 del 2012 - si traducono in una riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale da attuarsi in forma omogenea su tutto il territorio nazionale.

In tale quadro, prosegue l'Avvocatura generale dello Stato, il richiamo alla procedura di cui all'art. 27 della legge n. 42 del 2009 garantisce il rispetto del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le autonomie speciali, mentre l'accantonamento prudenziale a valere sulle quote di partecipazione ai tributi erariali è transitoriamente previsto per garantire, nelle more della piena attuazione del predetto art. 27, il rispetto degli obblighi assunti in sede comunitaria in un contesto di grave crisi economica.

3.- Nell'imminenza dell'udienza pubblica del 24 marzo 2015 la difesa ricorrente ha depositato il verbale della deliberazione della Giunta regionale della Regione autonoma Sardegna n. 9/1 del 10 marzo 2015, con la quale la Regione - a seguito dell'accordo sottoscritto con lo Stato in data 21 luglio 2014 - ha rinunciato ai ricorsi indicati in epigrafe, dando atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione degli stessi.

Considerato in diritto

1.- Con due distinti ricorsi (rispettivamente iscritti al n. 160 del registro ricorsi 2012 e al n. 41 del registro ricorsi 2013) la Regione autonoma Sardegna ha impugnato, tra gli altri, gli artt. 15, comma 22, e 24-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e l'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013).



Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna nei confronti delle ulteriori disposizioni impugnate, va disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe in considerazione della loro connessione soggettiva, nonché parzialmente oggettiva in relazione ai parametri evocati.

La difesa della Regione autonoma Sardegna, in prossimità dell'udienza del 24 marzo 2015, ha depositato il verbale della delibera di Giunta regionale n. 9/1 del 10 marzo 2015 di rinuncia ai ricorsi in esame.

In tale delibera si dà atto del venir meno delle ragioni che avevano indotto alla proposizione dei ricorsi a seguito della stipula dell'accordo tra lo Stato e la medesima Regione in data 21 luglio 2014.

In tale accordo è previsto che la Regione rinunci, fra gli altri, ai ricorsi aventi ad oggetto gli artt. 15, comma 22, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, e l'art. 1, commi 131 e 132, della legge n. 228 del 2012. La Regione autonoma Sardegna, in esecuzione degli impegni assunti con il predetto accordo, con delibera di Giunta 10 marzo 2015, ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa delle disposizioni oggetto del presente giudizio.

1.1.- In base alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 46 del 2015, n. 310 del 2011, n. 199 e n. 179 del 2010) la dichiarazione di rinuncia, pur non accettata dalla parte resistente, comporta la cessazione della materia del contendere, ove, anche alla luce della condotta delle parti, non emerga alcun interesse a che la questione sia decisa.

Nel caso di specie la rinuncia ai ricorsi, come si è detto, fa seguito ad un accordo siglato con il Governo ed era espressamente prevista tra gli obblighi della Regione.

Ne consegue che deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in relazione alle parti dei ricorsi oggetto del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Sardegna;

dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 22, e 24-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, promosse, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, comma terzo, e 119, comma quarto, Cost., agli artt. 6, 7, 8 - come riformato dall'art. 1, comma 834, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e 54, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso n. 160 del 2012, ed alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 131 e 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), promosse in riferimento agli artt. 117, comma terzo, e 119, comma quarto, Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), all'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'irragionevolezza della disciplina statale, ed agli artt. 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge costituzionale n. 3 del 1948, dalla Regione autonoma della Sardegna con il ricorso n. 41 del 2013.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*


Paolo Maria NAPOLITANO, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA



n. 76

Sentenza 15 aprile - 7 maggio 2015

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Lavoro - Personale sanitario incaricato, addetto agli istituti di prevenzione e pena - Qualificazione del rapporto.

– Legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), art. 53.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alessandro CRISCUOLO;

Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), promossi dal Tribunale ordinario di Roma con ordinanze dell'8 febbraio e del 15 marzo (due ordinanze) 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 109, 110 e 111 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2014.


Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 15 aprile 2015 il Giudice relatore Silvana Sciarra.

Ritenuto in fatto

1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con tre distinte ordinanze (r.o. n. 109, n. 110 e n. 111 del 2014), depositate l'8 febbraio 2013 (la prima) e il 15 marzo 2013 (le successive), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), riguardante il servizio di guardia infermieristica addetto agli istituti di prevenzione e di pena e non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria.

Il Tribunale rimettente censura la disposizione “nel suo complesso”, in quanto qualifica come rapporti di lavoro autonomo rapporti che la legge regola sostanzialmente come rapporti di lavoro subordinato e, in via graduata, nella parte (in particolare, il quarto comma del medesimo articolo) in cui accorda ai lavoratori un compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità e gratificazione e di ogni trattamento previdenziale e assicurativo.



Il giudice *a quo* premette di conoscere dei ricorsi proposti contro il Ministero della giustizia da tre infermieri, che hanno dedotto di avere prestato servizio presso la casa circondariale «Regina Coeli» di Roma, in forza di convenzioni di prestazione d'opera libero-professionale, regolate dall'art. 53 della legge n. 740 del 1970 e di avere svolto, secondo il paradigma tipico della subordinazione, mansioni equivalenti a quelle degli infermieri dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica B2, in base al contratto collettivo nazionale Ministeri e ai contratti integrativi applicabili al Ministero della giustizia e al personale di ruolo dell'amministrazione penitenziaria.

Sulla scorta di tali allegazioni, i ricorrenti hanno chiesto di dichiarare la natura subordinata del lavoro e di condannare il Ministero, anche a titolo di risarcimento del danno, al pagamento delle differenze retributive e della contribuzione non versata.

Il giudice rimettente, poste tali premesse di fatto, sospetta della legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge n. 740 del 1970, in quanto impedisce di riqualificare come subordinato il rapporto di lavoro ivi regolato e, in via graduata, nella parte in cui, comunque, circoscrive ad un compenso orario la retribuzione degli infermieri incaricati dagli istituti di prevenzione e di pena, configurando in termini di autonomia un rapporto di lavoro che, nei fatti, si atteggia secondo le connotazioni precipue della subordinazione.

In punto di rilevanza, il giudice *a quo* argomenta che le domande delle parti ricorrenti presuppongono la qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro, qualificazione, per contro, negata dal legislatore.

Ove tale qualificazione fosse praticabile, i lavoratori avrebbero diritto al controllo di adeguatezza del compenso e al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), sia sotto il profilo della minore retribuzione ricevuta, da commisurare al trattamento del corrispondente personale di ruolo (art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), sia sotto il profilo dell'omessa contribuzione previdenziale.

La rilevanza della questione sarebbe corroborata dalla considerazione che le pretese dei ricorrenti s'infrangono contro il disposto del censurato art. 53, univoco nell'accordare al lavoratore il solo diritto ad un compenso orario, e non sarebbe scalfita dal coacervo di eccezioni che la difesa dello Stato ha sollevato.

Il giudice rimettente, nel disattendere tali eccezioni, argomenta che il periodo, oggetto della rivendicazione, è almeno in parte successivo al 1° luglio 1998 e ricade, pertanto, nella giurisdizione del giudice adito.

Quanto all'eccezione di prescrizione decennale, non si potrebbe riferire al rapporto, considerato nel suo protrarsi fino al 2008.

Neppure l'eccezione di prescrizione estintiva ex art. 2948, numero 4), del codice civile, potrebbe dirsi risolutiva, visto che la prescrizione non corre durante il rapporto di lavoro, quando non sia assistito dalla stabilità reale.

Le difese dell'amministrazione, volte a contestare l'obbligo di corrispondere le somme in contesa, non si concilierebbero, inoltre, con la tesi dell'avvenuto pagamento delle differenze retributive.

Con riguardo all'eccezione di prescrizione, il giudice *a quo* specifica che l'azione risarcitoria soggiace al termine di prescrizione decennale, vertendosi in tema di azioni derivanti dal contratto.


La mancata instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sarebbe d'ostacolo al riconoscimento dei diritti che scaturiscono da un rapporto di lavoro di fatto (art. 2126 cod. civ.) e al risarcimento del danno, secondo i canoni descritti dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il giudice *a quo*, nella disamina del profilo della non manifesta infondatezza della questione, prende le mosse dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e, in particolare, dalle sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994.

Tali pronunce delineano una nozione sostanziale di subordinazione e inibiscono al legislatore di negare l'inquadramento in termini di subordinazione dei rapporti di lavoro che presentino oggettivamente tali caratteristiche.

Nel caso di specie, il giudice rimettente attribuisce al legislatore l'intento di escludere il ricorrere della subordinazione e desume tale intento da molteplici dati testuali ed ermeneutici: l'espressione «si avvale dell'opera», che evoca la prestazione d'opera; la rubrica della legge, intitolata «Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria», sintomatica dell'esclusione della subordinazione; l'espressa negazione dei diritti inerenti al rapporto di lavoro subordinato, come le ferie e il trattamento previdenziale; la realtà effettuale, che vede la stipulazione di contratti d'incarico libero-professionale di durata, di volta in volta rinnovati; le enunciazioni della giurisprudenza di legittimità, che configura come parasubordinati rapporti di lavoro analoghi a quelli degli infermieri incaricati.

A tale qualificazione in termini di autonomia farebbe riscontro la natura genuinamente subordinata del rapporto, non potendosi supporre, per gli infermieri di ruolo, un potere direttivo più penetrante.



Il giudice rimettente ravvisa i tratti distintivi della subordinazione nel fatto che gli infermieri debbano prestare l'opera secondo il turno predisposto dal direttore dell'istituto, ottemperando alle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa, con riguardo all'organizzazione del servizio infermieristico e alle indicazioni del personale medico, con riguardo alle questioni tecniche.

Dalla natura subordinata del rapporto, discenderebbe l'inadeguatezza del trattamento retributivo, che consiste in un compenso orario, con esclusione di ogni altra pretesa economica e previdenziale.

Tale inadeguatezza non soltanto si porrebbe in contrasto con il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost., ma si paleserebbe in fatto irragionevolmente discriminatoria rispetto al trattamento retributivo degli infermieri di ruolo che svolgono mansioni equivalenti e sono assoggettati al medesimo potere direttivo.

Per la norma impugnata, il giudice *a quo* ritiene che si tratti di incostituzionalità "nel suo complesso".

La normativa censurata non perseguirebbe altro obiettivo che eludere le tutele del lavoro subordinato e "l'empasse costituzionale" non si potrebbe superare, riqualificando il rapporto di lavoro in termini di subordinazione.

Invero, anche a voler ammettere che il legislatore non precluda la qualificazione in termini di subordinazione dei rapporti di lavoro, la violazione dei principi consacrati dagli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost. sarebbe ancora più flagrante.

Accedendo a tale interpretazione, si perverrebbe al risultato di escludere in radice, per un rapporto di lavoro subordinato, il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie, al compenso aggiuntivo per il lavoro domenicale, al trattamento di fine servizio, alla copertura previdenziale.

In via gradata, dunque, ad avviso del giudice rimettente, l'illegittimità costituzionale della norma (in particolare del quarto comma dell'art. 53) si coglierebbe nell'attribuzione al personale incaricato di un mero compenso orario, con esclusione di ogni altra indennità e gratificazione e di ogni trattamento previdenziale e assicurativo.

2.- Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.

La difesa dello Stato propugna la ragionevolezza delle scelte dettate dal legislatore, con la legge n. 740 del 1970, in tema di trattamento retributivo e previdenziale, e ricorda che questa Corte, nella sentenza n. 577 del 1989, con particolare riguardo al rapporto dei medici incaricati addetti agli istituti di prevenzione e di pena, ha già disconosciuto ogni carattere d'irragionevolezza della disciplina normativa, alla luce delle peculiarità che contraddistinguono tale rapporto di lavoro.

Queste considerazioni potrebbero essere estese anche ai servizi di guardia infermieristica, regolamentati con una disciplina autonoma, che non attribuisce al rapporto di lavoro i caratteri della subordinazione.

La difesa dello Stato addebita al giudice rimettente di non aver valorizzato gli unici dati dirimenti che rappresentano i caratteri indefettibili della subordinazione e che non è dato rinvenire nel caso di specie.

In particolare, non si ravviserebbero né il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, né l'inserimento del lavoratore nel ruolo organico dell'amministrazione penitenziaria.

L'infermiere - evidenzia la difesa dello Stato - non avrebbe vincoli di esclusività o d'incompatibilità e potrebbe prestare contemporaneamente anche altrove la propria opera professionale.

Quanto ai caratteri, che il giudice del lavoro pone in risalto, sarebbero compatibili anche con la parasubordinazione, contrassegnata dalla continuità della collaborazione prestata e dalla coordinazione dell'attività svolta dal prestatore con le finalità perseguite dal committente.

Sarebbe, infine, sprovvista di ogni valenza decisiva l'organizzazione del lavoro in turni.

Tale modulo organizzativo, nel caso di lavoro infermieristico, non denoterebbe di per sé il ricorrere della subordinazione.

La giurisprudenza amministrativa - a dire dell'Avvocatura generale dello Stato - nega la natura subordinata del rapporto di lavoro, quando vi sia l'obbligo di svolgere le mansioni a favore della pubblica amministrazione secondo un orario prestabilito e secondo le direttive impartite dai responsabili dei vari servizi.

La difesa dello Stato ritiene, alla luce di tali rilievi, che siano prive di pregio le doglianze sulla violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., e che, di riflesso, non abbiano alcuna consistenza le censure incentrate, peraltro senza il supporto di una motivazione autonoma, sulla violazione degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.



Considerato in diritto

1.- Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con tre distinte ordinanze, dubita della legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria) "nel suo complesso", in quanto non consente di qualificare i rapporti di lavoro degli infermieri incaricati dagli istituti di prevenzione e di pena come rapporti di lavoro subordinato.

In via gradata, il giudice rimettente censura la norma (in particolare il quarto comma), nella parte in cui, anche a volere ritenere che non precluda la qualificazione del rapporto di lavoro come subordinato, limita ad un compenso orario la retribuzione spettante, «con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione, e di ogni trattamento previdenziale e assicurativo».

Il giudice *a quo* assume che tale normativa violi gli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto impone di qualificare come autonomo un rapporto di lavoro che presenta tutti i caratteri della subordinazione e, anche a volere ritenere che salvaguardi la libertà di qualificazione dell'interprete, sancisce un trattamento retributivo e previdenziale irrispettoso dei principi di proporzionalità e adeguatezza e discriminatorio rispetto al trattamento degli infermieri dipendenti di ruolo, inquadrati alla posizione economica B2, secondo il contratto collettivo nazionale Ministeri e i contratti integrativi applicabili al Ministero della giustizia e al personale di ruolo dell'amministrazione penitenziaria.

Tali argomentazioni sono state contestate dal Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso, nel merito, per l'infondatezza della questione, senza trascurare di eccepire la mancanza di un'autonoma motivazione sulla prospettata violazione degli artt. 36 e 38 Cost.

La difesa dello Stato osserva che la giurisprudenza costituzionale, le pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato sono concordi nell'ascrivere i rapporti di lavoro controversi all'area dell'autonomia e, segnatamente, della parasubordinazione.

Da tali rilievi discende l'infondatezza di tutte le censure, che postulano la riconducibilità dei rapporti di lavoro in questione alla fattispecie della subordinazione.

2.- I giudizi di legittimità costituzionale, promossi con tre distinte ordinanze, devono essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza, in ragione dell'omogeneità dei termini e dei motivi delle censure.

3.- Occorre, preliminarmente, sgombrare il campo dall'eccezione d'inammissibilità, formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

La difesa dello Stato imputa al giudice rimettente di non avere offerto un'autonoma motivazione in merito alla violazione degli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in spregio alla giurisprudenza di questa Corte, che richiede una motivazione pertinente su ciascuno dei parametri evocati.

Tale eccezione, che ridonderebbe in un profilo d'inammissibilità delle censure, non coglie nel segno.

Dalla lettura delle ordinanze di rimessione, è possibile evincere un'argomentazione perspicua su ciascuno dei parametri costituzionali richiamati e tale argomentazione supera lo scrutinio di ammissibilità sollecitato a questa Corte.

Nelle argomentazioni delle ordinanze, che a tali temi dedicano una trattazione unitaria, i parametri evocati (artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.) appaiono indissolubilmente connessi.

Il giudice rimettente ha sottolineato che l'attribuzione di un compenso orario, con esclusione di ogni altro trattamento retributivo e previdenziale, è lesiva, in pari tempo, dei principi consacrati dagli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., in quanto determina un trattamento peggiore degli infermieri incaricati rispetto agli infermieri di ruolo e pregiudica il diritto di tale categoria di lavoratori ad una tutela retributiva e previdenziale adeguata.

Tutti i profili, devoluti al sindacato di questa Corte, sono stati approfonditi, sia con riguardo alla paventata disparità di trattamento con gli infermieri di ruolo che con riguardo alla proporzionalità e alla sufficienza della retribuzione e all'adeguatezza della tutela previdenziale.

4.- La questione non è fondata.

Il giudice rimettente muove dall'assunto che il legislatore, dietro la parvenza di un'autonomia soltanto nominale, disciplini un rapporto di lavoro che si configura immancabilmente come subordinato e che in nulla differisce dal rapporto di lavoro degli infermieri di ruolo.



Secondo tale prospettazione, sarebbe insita nella stessa disciplina normativa una discrepanza tra la qualificazione in termini di autonomia, con la conseguente esclusione dei diritti che rappresentano il nucleo intangibile della subordinazione, e la situazione reale, che è di subordinazione a tutti gli effetti, comparabile a quella dei dipendenti di ruolo dell'amministrazione dello Stato.

Dall'obbligo di osservare i turni predisposti dal direttore del carcere e di rispettare le prescrizioni dell'autorità amministrativa e del personale medico, scaturisce sempre e comunque, dal punto di vista del giudice rimettente, il carattere subordinato del rapporto di lavoro degli infermieri.

Il giudice rimettente precisa che, nel caso di specie, i singoli rapporti di lavoro, regolati da una convenzione d'incarico denominata ex professo come contratto di prestazione professionale, non si discostano dal paradigma delineato dalla legge.

Le convenzioni - soggiunge il giudice rimettente - intervengono finanche ad attenuare i caratteri della subordinazione, che contraddistinguono già all'origine il tipo legale.

La discrepanza sarebbe connaturata, pertanto, allo stesso modello, tratteggiato dal legislatore, ed è su tale modello, integrato e recepito dalle convenzioni d'incarico, che si appuntano le censure d'illegittimità costituzionale.

Tali argomenti non possono essere condivisi.

5.- Questa Corte ha fugato ogni dubbio di legittimità costituzionale della normativa, che differenzia il trattamento dei medici incaricati, chiamati a prestare servizio presso gli istituti di prevenzione e di pena, rispetto al trattamento degli altri impiegati civili dello Stato (sentenza n. 577 del 1989).

Si tratta, invero, di «un rapporto regolato dal legislatore in modo specifico ed autonomo», con una scelta che «non può essere ritenuta irragionevole, date le caratteristiche particolari del rapporto stesso» (punto 2. del Considerato in diritto).

Tra le caratteristiche, che rendono irriducibile la particolarità di tale rapporto di lavoro, questa Corte annovera la facoltà dei medici incaricati di «esercitare liberamente la professione ed assumere altri impieghi o incarichi».

Più di recente, con la sentenza n. 149 del 2010, questa Corte ha scrutinato, sotto il profilo della violazione delle competenze statali in tema di coordinamento della finanza pubblica, la legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Calabria 31 dicembre 2008, n. 46 (Disposizioni in materia sanitaria).

Tale normativa mirava ad inquadrare stabilmente nei ruoli della Regione i medici non appartenenti al personale civile di ruolo dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, i quali prestano la loro opera presso gli istituti o i servizi dell'amministrazione stessa.

Questa Corte ha individuato nel rapporto dei medici incaricati, già connotato in termini di "particolarità" dalla sentenza n. 577 del 1989, i tratti distintivi dell'autonomia e, in particolare, della parasubordinazione (punto 3.2. del Considerato in diritto).

Tale inquadramento ha implicato l'illegittimità costituzionale di una disciplina che, con un indebito aggravio di spese per il Servizio sanitario nazionale, tramutava in subordinazione l'originaria parasubordinazione.


6.- I rilievi sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei medici ben si attagliano alla disciplina degli infermieri incaricati.

La disciplina dei medici e degli infermieri presenta evidenti assonanze, anche nella formulazione del dettato normativo: l'amministrazione si avvale dell'opera degli uni e degli altri ed entrambe queste figure professionali, per espressa disposizione di legge, non sono inserite nei ruoli organici dell'amministrazione che di volta in volta conferisce loro l'incarico.

Lo stesso giudice rimettente, con riferimento ai medici incaricati, parla di posizioni "del tutto analoghe" a quelle degli infermieri e non prospetta argomenti che inducano a differenziare le due fattispecie e a disattendere, per gli infermieri, quelle enunciazioni sulla natura autonoma del rapporto che, per i medici, non ritiene di confutare.

6.1.- Le considerazioni, già svolte da questa Corte nel raffronto tra i medici incaricati degli istituti di prevenzione e di pena e gli impiegati civili dello Stato, svelano l'infondatezza della premessa logica delle censure d'incostituzionalità.

Le ordinanze di rimessione presuppongono che la condizione degli infermieri incaricati si possa assimilare, in ogni aspetto, alla condizione degli infermieri dipendenti di ruolo: per gli uni, difatti, non si potrebbe individuare un potere direttivo più pregnante di quello che conforma la prestazione degli altri.



Tuttavia, un ostacolo invalicabile a questa assimilazione è la mancanza, per gli infermieri incaricati, di quei vincoli di esclusività e d'incompatibilità, che rappresentano un aspetto primario del rapporto di lavoro degli infermieri dipendenti e si riverberano sulla sua diversa disciplina.

Tale differenza riveste un'importanza cruciale alla luce delle stesse affermazioni della citata sentenza n. 577 del 1989 e non avvalora alcuna equiparazione tra le due categorie.

7.- Caduta la premessa logica dell'equiparazione tra due categorie, che si rivelano dissimili in aspetti salienti, la stessa qualificazione in termini di subordinazione del rapporto di lavoro degli infermieri incaricati mostra un fondamento labile.

Con tale qualificazione confliggono molteplici elementi, posti in luce dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenze 3 dicembre 2010, n. 8526 e 17 aprile 2002, n. 2029), che afferma l'autonomia del rapporto di lavoro degli infermieri, in consonanza con le pronunce della Corte di cassazione sul tema contiguo del rapporto dei medici di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena (Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza 19 marzo 1990, n. 2286, fra le più significative di un orientamento consolidato).

7.1.- Tali elementi si compongono in un quadro coerente, in cui spiccano sia il dettato normativo, sia l'assetto negoziale che, attraverso le convenzioni, si stabilisce fra l'amministrazione e gli infermieri.

Il dettato normativo, pur non potendo vincolare l'interprete circa una qualificazione antitetica al reale atteggiarsi del rapporto di lavoro, enuclea taluni dati d'indubbia valenza.

Agli argomenti testuali (il termine «opera», che marca una discontinuità rispetto alla subordinazione, l'attribuzione di un compenso orario, con esclusione di altre componenti retributive tipiche del lavoro subordinato), si affiancano gli argomenti sistematici, che le disposizioni di legge offrono al vaglio dell'interprete.

La legge esclude a chiare lettere, sin dall'epigrafe «Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria», che gli infermieri siano inseriti nella struttura dell'amministrazione penitenziaria: difetta, dunque, un elemento qualificante della subordinazione.

Congruente col dettato normativo, che smentisce l'esistenza della subordinazione, è l'assetto negoziale congegnato dalle parti: si denomina espressamente come «libero-professionale» il rapporto di lavoro in esame.

Il nomen iuris adoperato dai contraenti, sfornito di un valore assoluto e dirimente, non può essere del tutto pretermesso e rileva come elemento sussidiario, quando si riveli difficile, come accade nel caso in esame, tracciare il discrimine tra l'autonomia e la subordinazione.

7.2.- Tali dati appaiono corroborati dall'effettiva dinamica negoziale, ineludibile banco di prova nella qualificazione del rapporto di lavoro.

In un'ottica di spiccata specialità rispetto alle comuni regole d'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e seguenti cod. civ.), tale qualificazione impone di annettere un rilievo essenziale al comportamento delle parti nell'attuazione del rapporto obbligatorio (art. 1362, comma 2, cod. civ.).


L'organizzazione del lavoro secondo il modulo dei turni, l'obbligo di attenersi alle direttive impartite dal direttore del carcere e dal personale medico non sono indici inequivocabili della subordinazione.

Se l'organizzazione in turni appare coesistente alla prestazione di lavoro, l'obbligo di rispettare le prescrizioni del direttore del carcere e del personale medico non rispecchia l'assoggettamento dell'infermiere al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Quanto alle direttive del personale medico, esse hanno natura eminentemente tecnica e non si pongono in contraddizione con l'autonomia delle prestazioni d'opera concordate con l'amministrazione.

L'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni di tenore generale del direttore del carcere, per un verso, non sminuisce l'autonomia e, per altro verso, si spiega con la peculiarità del contesto, in cui la prestazione si svolge, caratterizzato da imperative ragioni di sicurezza e di cautela, che finiscono con il permeare la disciplina del rapporto di lavoro degli infermieri incaricati e ne giustificano particolarità e limitazioni.

È di palmare evidenza che la prestazione degli infermieri incaricati non possa non raccordarsi con il servizio sanitario istituito nel carcere, con le misure di sicurezza disposte dall'autorità amministrativa, con la disciplina regolamentare relativa alle attività e ai servizi che si svolgono all'interno dell'istituto di prevenzione e di pena.



A fronte di tali connotazioni peculiari, che condizionano la conformazione legale tipica del rapporto di lavoro e costituiscono la ragion d'essere della sua specialità, sfuma l'importanza degli altri indici, ritenuti solitamente espressivi della subordinazione (retribuzione corrisposta secondo cadenze temporali prestabilite, prestazione svolta nei locali e con gli strumenti messi a disposizione dall'amministrazione penitenziaria).

Nella determinazione dei turni, nella vigilanza esercitata sull'operato degli infermieri, nell'obbligo di comunicare i giorni d'assenza, elementi che si potrebbero reputare emblematici della subordinazione, si estrinseca il necessario coordinamento con l'attività dell'amministrazione e con la complessa realtà del carcere, piuttosto che l'autonomia decisionale e organizzativa del datore di lavoro e il potere direttivo e disciplinare caratteristico della subordinazione.

Il direttore del carcere, invero, non è chiamato a ingerirsi in aspetti di dettaglio della prestazione svolta dagli infermieri, né tanto meno a esercitare un controllo sull'adempimento della prestazione professionale, caratterizzata da un bagaglio di conoscenze tecniche e d'esperienza.

Il potere direttivo, pur nelle multiformi manifestazioni che presenta in concreto a seconda del contesto in cui si esplica e delle diverse professionalità coinvolte, si sostanzia nell'emanazione di ordini specifici, inerenti alla particolare attività svolta e diversi dalle direttive d'indole generale, in una direzione assidua e cogente, in una vigilanza e in un controllo costanti, in un'ingerenza, idonea a svilire l'autonomia del lavoratore.

Tali elementi caratteristici del potere direttivo, che non può sbiadire in mero coordinamento della prestazione, esulano dalla fattispecie del lavoro degli infermieri incaricati.

La norma censurata delinea tale fattispecie secondo caratteristiche, che le convenzioni d'incarico riproducono nella vicenda controversa, con correttivi soltanto marginali.

Tali correttivi intervengono finanche a temperare, secondo il giudice rimettente, l'adombrata subordinazione, e non contemplano alcuna deviazione rispetto al modello legale tipico, che possa chiamare in causa l'inderogabile statuto del lavoro subordinato.

7.3.- Anche dai lavori preparatori della legge n. 740 del 1970, emerge che il legislatore, per motivazioni squisitamente finanziarie, ha scelto d'instaurare rapporti di lavoro autonomo e di non apprestare un apparato stabile d'infermieri, legati da un vincolo di dipendenza all'amministrazione dello Stato.

L'impostazione della legge n. 740 del 1970 rimane, nei suoi capisaldi, inalterata, anche con il trasferimento dei rapporti di collaborazione in atto, alla data del 15 marzo 2008, dal «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» alle «Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale nei cui territori sono ubicati gli istituti e i servizi penitenziari» (art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria»).

8.- Per le ragioni fin qui esposte, non appare rilevante il richiamo del giudice rimettente alle sentenze n. 121 del 1993 e n. 115 del 1994 di questa Corte.

Si è inteso, in quelle pronunce, vagliare in modo critico le scelte del legislatore, volte a sottrarre arbitrariamente taluni rapporti di lavoro subordinato alla sfera delle norme inderogabili, espressione di principi costituzionali.

Lo statuto protettivo, che alla subordinazione si accompagna, determina, quale conseguenza ineludibile, l'indisponibilità del tipo negoziale sia da parte del legislatore, sia da parte dei contraenti individuali.

Con il moltiplicarsi degli interventi legislativi di qualificazione espressa dei rapporti di lavoro, l'indisponibilità del tipo negoziale ricopre un ruolo sistematico di rilievo, sia nell'opera adeguatrice dell'interprete, sia nel vaglio di costituzionalità demandato a questa Corte.

La norma censurata, per contro, nella qualificazione del tipo negoziale, non si prefigge una finalità elusiva della disciplina inderogabile che attiene al lavoro subordinato.

Essa pone in evidenza le peculiarità di una prestazione d'opera sottoposta a vincoli di controllo del committente solo in ragione del luogo in cui la prestazione stessa si svolge, e non di un potere direttivo, connotato in senso tipico e speculare all'inserimento degli infermieri nell'organizzazione del lavoro all'interno degli istituti di pena.



PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 (Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze di rimessione riportate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 aprile 2015.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, *Presidente*

Silvana SCIARRA, *Redattore*

Roberto MILANA, *Cancelliere*

Depositata in Cancelleria il 7 maggio 2015.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

T_150076





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 46

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 2 aprile 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizione di governo del territorio - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di una nuova definizione di governo del territorio e delle materie correlate esorbitante i limiti della competenza concorrente attribuita alle Regioni nella materia del governo del territorio - Invasione dell'ambito dei principi fondamentali riservato alla competenza legislativa statale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 1, commi 2 e 3, in correlazione con art. 2, commi 5 e 6, della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizioni di "interventi di manutenzione straordinaria", "interventi di ristrutturazione edilizia", "opere interne", "edificio" e "isolato edilizio" - Ricorso del Governo - Denunciata incidenza sulle modalità di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari - Esorbitanza dai limiti della competenza concorrente attribuita alle Regioni nella materia del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *b), d), g), m) e n)*.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di "interventi di manutenzione straordinaria" - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione nel novero della ristrutturazione edilizia di interventi da ascrivere alla manutenzione straordinaria, con incidenza sull'individuazione del titolo abilitativo necessario per realizzare tali interventi - Lamentata attribuzione alla materia edilizia dell'esercizio di un'attività consistente nella gestione di rifiuti o nella realizzazione di interventi di bonifica - Compromissione del rispetto della normativa ambientale in materia di gestione di rifiuti - Violazione dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Lesione della potestà legislativa statale nella materia di tutela dell'ambiente.


- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *b)*, in correlazione con art. 118, commi 2, 3 e 5, della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s)*; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 177, comma 4, 179, commi 1 e 2, e 181, commi 1 e 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di "interventi di ristrutturazione straordinaria" - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione nella definizione dell'aumento delle superfici utili interne in contrasto con quanto previsto dalla normativa statale di principio in materia di legislazione concorrente del governo del territorio - Violazione dei principi a tutela del patrimonio culturale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *d)*.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. *s)*, e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di "opere interne" - Ricorso del Governo - Denunciata sovrapposizione della definizione regionale con altre categorie individuate dal legislatore statale determinante incertezza applicativa e incidente sul regime dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia - Violazione dei principi fondamentali nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 7, comma 1, lett. *g)*, e 118, comma 1, lett. *e)*.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *s)*, e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3, comma 1, lett. *b)*.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Definizioni in materia edilizia - Definizione di “edificio” e di “isolato edilizio” - Ricorso del Governo - Denunciata interferenza sulle modalità di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di esigenze unitarie di tutela dell’incolumità pubblica, in particolare delle norme relative alle costruzioni in zone sismiche – Violazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 7, comma 1, lett. *m)* e *n)*.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 83 e ss.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Finalità e contenuti del Programma Strategico Territoriale (PST) - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PST - Finalità e obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Procedimento di formazione, adozione e approvazione del PPR - Ricorso del Governo - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio - Denunciata sovrapposizione alle previsioni e prescrizioni proprie del piano paesaggistico, comportante alterazione della corretta gerarchia tra i diversi strumenti di pianificazione previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione dei principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali - Lesione della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 8, 9, comma 4, 10, comma 1, e 13, comma 1.
- Costituzione, artt. 9 e 117, commi secondo, lett. *s)*, e terzo; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135, 143 e 145, commi 3 e 4.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata inclusione tra i contenuti del PPR della individuazione dei beni paesaggistici di cui agli artt. 134 e 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione, in contrasto con il significato dei termini “individuazione” e “ricognizione” adottato dal codice dei beni culturali e del paesaggio - Lesione della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 11, comma 1, lett. *d)*.
- Costituzione, artt. 9 e 117, comma secondo, lett. *s)*; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 143, comma 1.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Procedimento di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della necessaria compartecipazione paritetica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella approvazione sostanziale dei contenuti del nuovo piano paesaggistico - Lesione della tutela dell’ambiente e del paesaggio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 13, commi 4 e 5.
- Costituzione, artt. 9, comma secondo, e 117, comma secondo, lett. *s)*; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 143, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Programmazione territoriale - Adeguamento degli strumenti di pianificazione al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al procedimento per l’adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, in contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 15, commi 1 e 5.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. *s)*; d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 145, comma 5, e 146, comma 5.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Pianificazione d’area vasta - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Disciplina - Adeguamento del Piano Regolatore Generale al PTCP - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con le disposizioni statali di cui al testo unico degli enti locali recanti il contenuto del piano territoriale di coordinamento - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio - Incidenza sulla disciplina di una funzione fondamentale attribuita dallo Stato alla competenza delle Province.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 16, commi 4 e 5, 17, 19 e 21.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. *p)*, e terzo; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 20, comma 2; legge 7 aprile 2014, n. 56, art. 1, comma 85.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Pianificazione d'area vasta - Copianificazione, formazione e approvazione, efficacia, durata e varianti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione della partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale nei procedimenti di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al piano regionale paesistico - Contrasto con la normativa statale che impone la partecipazione dello Stato - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 145, comma 5.

Ambiente - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Norme generali e contenuto del piano regolatore generale (PRG) - Adozione della parte strutturale del PRG - Adozione e approvazione del piano attuativo - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione agli uffici comunali del compito di esprimere i pareri sugli strumenti urbanistici compreso quello in materia sismica, idraulica e idrogeologica, in contrasto con la norma statale di principio di cui al testo unico dell'edilizia che attribuisce agli uffici regionali le funzioni relative al rilascio di detti pareri - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 28, comma 10, e 56, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 89.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Piano regolatore generale (PRG) - Copianificazione e approvazione del PRG - Premialità per gli interventi nei centri storici - Limiti di utilizzo della quantità premiale - Determinazione della premialità per interventi in materia di sostenibilità ambientale degli edifici - Condizioni per gli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica, architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di varianti e deroghe alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici senza rispettare le condizioni stabilite dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Inosservanza dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia del governo del territorio - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 32, comma 4, 49, comma 2, lett. a), 51, comma 6, e 79, comma 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Adozione e approvazione del piano attuativo - Ricorso del Governo - Denunciata mancata previsione del procedimento di conformazione/adeguamento dello strumento urbanistico (piano attuativo) al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e quindi della partecipazione a tale procedimento degli organi ministeriali, in contrasto con le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 56, comma 14.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); legge 17 agosto 1942, n. 1150, artt. 16 e 28.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Piano attuativo di iniziativa privata e mista - Applicabilità ai fini della realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione dei piani attuativi delle modalità espropriative previste all'art. 27, comma 5, della legge n. 166 del 2002 - Ricorso del Governo - Denunciata decurtazione dell'indennità di espropriazione - Violazione dei principi costituzionali a tutela della giusta determinazione dell'indennità di esproprio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 54, comma 4, e 215, comma 5.
- Costituzione, artt. 42 e 117, comma secondo, lett. l).

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Decadenza di vincoli preordinati all'esproprio e assenza del piano attuativo obbligatorio - Interventi nei centri storici - Ricorso del Governo - Denunciata previsione di una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati in assenza di piano attuativo in contrasto con i limiti all'attività edilizia in assenza di pianificazione di cui al testo unico dell'edilizia.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 59, comma 3, e 64, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 9.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Criteri e normative per gli ambiti urbani e per gli insediamenti residenziali, produttivi e per servizi - Localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali - Previsione di una distanza minima di 600 metri lineari dalle attività a rischio di incidente rilevante - Ricorso del Governo - Denunciata violazione degli *standard* uniformi stabiliti a livello nazionale dal d.lgs. n. 334 del 1999 recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 95, comma 4.
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996, art. 12; d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, art. 14.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo di determinate opere interne alle unità immobiliari - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che, nel caso di specie, prevede la previa comunicazione - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118 comma 1, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. a), e comma 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo degli interventi relativi all'installazione di determinati impianti solari termici - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che, nel caso di specie, prevede la previa comunicazione di inizio lavori con particolari caratteristiche - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della produzione dell'energia

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118, comma 1, lett. i).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, art. 7.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione senza titolo abilitativo, previa comunicazione al Comune competente, di determinate modifiche interne di carattere edilizio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio sul regime dei titoli abilitativi che prevede nel caso di specie il titolo abilitativo della SCIA - Violazione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 118, comma 2, lett. e).
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 2, lett. e)-bis, e comma 4.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Attività edilizia senza titolo abilitativo - Previsione dell'esecuzione, senza titolo abilitativo, previa comunicazione al Comune competente, di determinate modifiche interne di carattere edilizio - Previsione che alla comunicazione è allegata una determinata relazione tecnica - Previsione di sanzioni in caso di inosservanza - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di principio che non prevede l'obbligo di presentare la relazione tecnica e prevede un diverso regime sanzionatorio - Violazione della potestà legislativa statale esclusiva in riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni cui vanno ricondotte le disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi - Violazione dei principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Violazione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 118, comma 3, lett. e), e 140, comma 12.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 6, comma 7.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Interventi subordinati alla SCIA - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 124.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 22.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Interventi subordinati alla SCIA - Assoggettamento a Scia della realizzazione di pozzi adibiti ad uso non domestico - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la disciplina vigente in materia di realizzazione di progetti concernenti opere idrauliche, nonché in materia di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche che fanno salvi i comprensori sottoposti a tutela - Illegittima esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di VIA - Violazione delle competenze statali in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche - Invasione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 124, comma 1, lett. g).
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. s); regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, artt. 93, primo comma, e 95, primo comma; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 162.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Controlli sui titoli e sulle opere eseguite - Elenco delle imprese inadempienti - Esclusione dalla partecipazione a gare a seguito dell'iscrizione dell'impresa nell'elenco per un periodo determinato - Ricorso del Governo - Denunciata incompatibilità con la tipicità delle cause di esclusione di cui al codice degli appalti (d.lgs. n. 163 del 2006) - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 140, comma 11.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 46.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Presupposti dell'adozione delle misure - Ricorso del Governo - Denunciata compressione dell'ambito della vigilanza individuato dalle disposizioni statali a tutela di strumenti urbanistici in corso di formazione - Contrasto con il testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 141, comma 2.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 27, comma 2.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia - Responsabilità - Ricorso del Governo - Denunciato inserimento del proprietario tra i soggetti responsabili diversamente da quanto previsto dal testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio e della potestà legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento penale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 142, comma 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 29.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Mutamenti di destinazione d'uso - Regime sanzionatorio - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento - Contrasto con i principi fondamentali di governo del territorio - Incidenza sull'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative civili e penali previste dal testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile e penale - Contrasto con il principio di uguaglianza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 147, 155 e 118, comma 2, lett. h).
- Costituzione, artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l) e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 33, 36, 37 e 44.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Demolizione di opere abusive - Procedure di affidamento - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con il codice degli appalti che prevede il ricorso a procedure negoziali aperte come regola generale e non residuale come nella normativa regionale - Violazione della potestà legislativa statale nella materia della tutela della concorrenza.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 151, commi 2 e 4.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. e); d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 56 e 57.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Accertamento di conformità - Ricorso del Governo - Denunciato contrasto con la normativa statale di riferimento sul rilascio del titolo in sanatoria - Violazione dei principi fondamentali statali in materia del governo del territorio - Violazione della potestà legislativa esclusiva nella materia ordinamento penale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 154, commi 1 e 3.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37, comma 4.



Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Certificato di rispondenza e asseverazione - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di misure di semplificazione in contrasto con la normativa statale di riferimento - Violazione della potestà legislativa statale nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio e della protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 206, comma 1.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 62.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Competenze in materia di espropriazioni - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità di avvalersi per il procedimento espropriativo di società di servizi laddove la legislazione statale prevede società controllate - Violazione di un principio fondamentale in materia di governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 215, comma 12.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 6, comma 8.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Ambito di applicazione - Previsione che la disciplina ivi prevista, in particolare in materia di distanze, sostituisce quella del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 - Ricorso del Governo - Denunciata disapplicazione delle disposizioni del sopradetto d.m. - Mancato richiamo alle norme del codice civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile - Lesione della potestà legislativa statale nella materia di legislazione concorrente del governo del territorio.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 243, comma 1,
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo; decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Atti di indirizzo in materia sismica - Prevista competenza della Giunta regionale - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione alla Giunta regionale del potere di sottrarre tipologie di interventi edilizi dall'applicazione della normativa sismica e dell'autorizzazione sismica, di cui al testo unico dell'edilizia - Lesione dei principi fondamentali in materia di protezione civile.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 250, comma 1, lett. a), b) e c), in combinato disposto con gli artt. 201, 202 e 208 della medesima legge.
- Costituzione, art. 117, comma terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 62, 63, 65, 82, 83 e 88.

Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Recupero urbanistico-edilizio - Disciplina - Ricorso del Governo - Denunciata introduzione di un'ipotesi di condono edilizio straordinario non previsto dalla legge statale - Contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia - Violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, artt. 258 e 264, comma 13.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36.


Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Umbria - Testo unico del governo del territorio e materie correlate - Norme transitorie generali e finali in materia edilizia, urbanistica e finanziaria - Ricorso del Governo - Denunciata configurazione di una nuova ipotesi, non consentita, di condono edilizio in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel testo unico dell'edilizia - Denunciata estensione dell'istituto del silenzio assenso alle concessioni di acque pubbliche in contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente.

- Legge 21 gennaio 2015, n. 1, art. 264, commi 14 e 16.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo; d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 36 e 37, comma 4.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, per il ricevimento degli atti, fax 06.96514000 e PEC ags_rm@mailcert.avvocaturastato.it;

Nei confronti della regione Umbria, in persona del presidente della giunta regionale *pro tempore*, con sede in Perugia al corso Vannucci n. 96;

Per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge della regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1, recante: «Testo unico governo del territorio e materie correlate», pubblicata nel B.U.R. Umbria 28 gennaio 2015, n. 6, supplemento ordinario n. 1, limitatamente agli articoli 1, commi 2 e 3; art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), n); art. 8; art. 9, comma 4; art. 10, comma 1; art. 11, comma 1, lettera d); art. 13; art. 15, commi 1 e 5; art. 16, commi 4 e 5; art. 17; art. 19; art. 21; art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; art. 28, comma 10; art. 56, comma 3; art. 32, comma 4; art. 49, comma 2,



lettera *a*); art. 51, comma 6; art. 79, comma 3; art. 56, comma 14; art. 54; art. 59, comma 3; art. 64, comma 1; art. 95, comma 4; art. 118, comma 1, lettere *e*) ed *i*), e comma 3; art. 118, comma 2, lettera *e*); art. 118, comma 3, lettera *e*); art. 140, comma 12; art. 124; art. 124, comma 1, lettera *g*); art. 140, comma 11; art. 141, comma 2; art. 142, comma 1; art. 147; art. 155; art. 118, comma 2, lettera *h*); art. 151, comma 2 e comma 4; art. 154, comma 1 e comma 3; art. 206, comma 1; art. 215, comma 5 e comma 12; art. 243, comma 1; art. 250, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*), in combinato disposto con gli articoli 201, 202 e 208; art. 258; art. 264, commi 13, 14 e 16.

La legge della regione Umbria n. 1/2015, con riferimento alle disposizioni sopra indicate, presenta profili di illegittimità costituzionale e viene quindi impugnata per i seguenti,

MOTIVI

1) *L'art. 1, commi 2 e 3, in correlazione con l'art. 2, commi 5 e 6, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 1, al comma 2, della legge regionale umbra n. 1 del 2015 definisce il «governo del territorio» come «complesso coordinato, organico e sinergico, delle attività conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonché di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile nelle materie attinenti l'urbanistica e l'edilizia, compresa la disciplina antisismica». Il comma 3 precisa che «ai fini del presente testo unico sono materie correlate, limitatamente agli strumenti urbanistici e ai titoli abilitativi edilizi, le norme in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) e di tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche».

Tali previsioni, nell'introduzione di una nuova definizione di «governo del territorio», non prevista dalla legge statale, travalicano i limiti della competenza concorrente attribuita alle regioni dall'art. 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento alla materia del «governo del territorio». È riservata allo Stato, infatti, l'enunciazione dei principi fondamentali (tra i quali rientra evidentemente la definizione stessa della materia in questione) atti a garantire una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale. In altri termini, deve escludersi che nelle materie di legislazione concorrente le regioni possano rivendicare il potere di definire autonomamente la materia stessa, invadendo con ciò l'ambito dei principi fondamentali che l'art. 117, terzo comma, Cost. riserva alla competenza legislativa dello Stato (sent. n. 343 del 2005). Del resto, rientrano nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sent. 309 del 2011), cui si riferisce appunto il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale denunciata.

Dalla definizione della materia «governo del territorio» contenuta nella legge regionale sospettata discendono, infatti, conseguenze lesive delle prerogative attribuite alla normativa statale.

Ad esempio, l'art. 2, comma 5, della legge regionale in parola prevede che la regione e gli enti locali «negli atti normativi e nei procedimenti amministrativi in materia di governo del territorio e materie correlate di cui al presente testo unico, non possono introdurre ulteriori adempimenti regolatori, informativi o amministrativi senza contestualmente ridurne o eliminarne altri con riferimento al medesimo arco temporale e comunque senza costi aggiuntivi». È evidente che la regione e gli enti locali non potrebbero sopprimere adempimenti regolatori, informativi o amministrativi previsti dalla legge statale in ambiti di competenza legislativa esclusiva (come la tutela dell'ambiente o della salute, o i livelli essenziali della prestazioni), o nella determinazione dei principi fondamentali di materie di legislazione concorrente (quale il governo del territorio). La formulazione dell'art. 1, letto congiuntamente all'art. 2, invece, si presta alla suddetta interpretazione e appare, pertanto, in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Cost.

Analogamente, al comma 6 dell'art. 2 il legislatore regionale ha previsto che «Le pubbliche amministrazioni nell'esercizio dei poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio e materie correlate, di cui al presente testo unico, adottano gli atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza scegliendo la soluzione meno affittiva per le imprese ed i cittadini». Anche in questo caso, dal combinato disposto delle due norme sembra che la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni «nell'esercizio dei poteri amministrativi concernenti la materia di governo del territorio e materie correlate» possa essere sempre indirizzata alla scelta della soluzione meno «affittiva» per le imprese ed i cittadini, mentre, specialmente in alcuni settori (come la tutela dell'ambiente, della salute, della pubblica incolumità), che la definizione di cui all'art. 1 riconduce al «governo del territorio e materie correlate», sono altri gli interessi pubblici che devono prevalere.



In altri termini, l'impropria estensione del significato e della portata della materia «governo del territorio» attraverso il richiamo alle «materie correlate» si traduce in una palese violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione perché consente alla legge regionale, di introdurre inammissibili deroghe ai principi fondamentali dettati in materie di legislazione concorrente se non addirittura una compressione della competenza esclusiva statale in materia di ambiente.

Alla luce delle considerazioni formulate, la definizione di «governo del territorio» contenuta all'art. 1, commi 2 e 3, contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

2) L'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), n), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m) ed n), della legge regionale censurata presenta profili di illegittimità costituzionale per contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione (con riferimento alla materia del «governo del territorio»).

Le disposizioni censurate dettano alcune definizioni in materia edilizia che, in parte, contrastano con quelle espressamente individuate dalla normativa statale [ad esempio, nel caso della «manutenzione straordinaria» e della «ristrutturazione edilizia», rispettivamente indicate alle di cui lettere b) e d) dell'art. 7] e in parte non sono contenute nella normativa statale, che deliberatamente — in un'ottica di semplificazione — ha scelto di accorpate le categorie gli interventi edilizi, riducendole a quelle individuate nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 [come nel caso delle «opere interne» indicate di cui alla lettera g) dell'art. 7], oppure deliberatamente ha scelto di non definire determinate categorie concettuali, rimettendole, quindi, all'elaborazione giurisprudenziale e all'interpretazione [è il caso della nozione di «edificio» e di «isolato edilizio», rispettivamente indicate alle di cui alle lettere m) e n) dell'art. 7].

In particolare, l'art. 3 del testo unico dell'edilizia adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, definisce la «manutenzione straordinaria» e la «ristrutturazione edilizia» in modo diverso dall'art. 7 della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2015, mentre non disciplina affatto le nozioni di «edificio» e di «isolato edilizio» (pur riferendosi ripetutamente a queste categorie concettuali nella Parte II - Normativa tecnica per l'edilizia). La formulazione letterale di tali disposizioni regionali, specialmente delle ultime due [lettere m) e n) dell'art. 7, comma 1] consente astrattamente di darne un'applicazione generale, e quindi è suscettibile di avere effetti sulle modalità di applicazione delle norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari.

Al riguardo, codesta Ecc.ma Corte costituzionale, con la sentenza n. 309/2011, ha chiarito che le definizioni degli interventi edilizi contenute all'art. 3 del testo unico costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale nella materia del «governo del territorio». E, in particolare, ha osservato che «sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» e che quindi «rientra nella competenza legislativa statale stabilire la linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi».

Inoltre, codesta Ecc.ma Corte — da ultimo con la sentenza n. 49/2014 — ha precisato che qualora una materia sia di competenza esclusiva dello Stato (e ciò deve ritenersi, quindi, nel caso della definizione di un principio fondamentale in una materia di competenza concorrente), sono «inibiti alle regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenza n. 245 del 2013, che richiama le sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006)». Di qui il contrasto delle disposizioni censurate con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Anche se deve ritenersi che il presente motivo abbia carattere assorbente, si rileva che le disposizioni censurate sono affette anche da ulteriori profili di incostituzionalità e, come si vedrà di seguito, contrastano anche con l'art. 117, comma 2, lettera s) e, limitatamente alla lettera d), con l'art. 9 nonché, per ulteriori profili, con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

2.1) L'art. 7, comma 1, lettera b) in correlazione con l'art. 118, commi 2, 3 e 5, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lettera b), definisce gli interventi di manutenzione straordinaria come «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva delle unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, anche con esecuzione di opere, senza modifica della destinazione d'uso».



Tale previsione contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera *b*), del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), n. 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014 convertito in legge n. 164/2014, nella parte in cui non prevede che gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari possono comportare «la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso».

Di conseguenza, la disposizione regionale ascrive nel novero della ristrutturazione edilizia interventi che invece andrebbero ricondotti alla manutenzione straordinaria, incidendo così sull'individuazione del titolo abilitativo necessario per realizzare tali interventi.

L'art. 7, comma 1, lettera *b*), inoltre, include tra gli interventi di manutenzione straordinaria: «... le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti». L'art. 118, comma 2, lettera *a*), della legge regionale in commento prevede poi che questi interventi siano di «attività edilizia libera», realizzabili previa comunicazione al comune.

Pertanto, la previsione contenuta all'art. 7, comma 1, lettera *b*), oltre a contrastare con l'art. 3, comma 1, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che non annovera queste opere nell'ambito della manutenzione straordinaria, riconduce alla materia «edilizia» l'esercizio di un'attività consistente nella gestione di rifiuti o addirittura nella realizzazione di interventi di bonifica (cui la sostituzione o l'eliminazione di detti materiali può sostanzialmente ricondursi) e invade, così, la potestà legislativa statale nella materia di tutela dell'ambiente, cui va ricondotta la disciplina dei rifiuti e della bonifica.

Per effetto del combinato disposto delle due norme regionali sopra richiamate, non è assicurato il rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 in materia di rifiuti (in particolare agli articoli 177, comma 4; 179, commi 1 e 2; 181, commi 1 e 4).

L'art. 118, comma 3, infatti, nell'individuare il contenuto della comunicazione prevista al comma 2 del medesimo articolo, infatti, fa genericamente riferimento a «le autorizzazioni previste come obbligatorie dalla normativa di settore, fatti salvi i casi in cui queste possono essere sostituite da autocertificazione». Altrettanto generica è la clausola di salvaguardia contenuta al comma 5 dello stesso art. 118, che non contiene alcun espresso riferimento alle norme in materia ambientale contenute nel codice dell'ambiente, mentre richiama il necessario rispetto «in particolare, delle norme antisismiche, come previsto all'art. 114, comma 11, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42/2004 e nell'atto di indirizzo di cui all'art. 248, comma 1, lettere *b*) e *g*)», nonché gli eventuali adempimenti fiscali e tributari, compresi gli atti di aggiornamento catastale nei termini di legge».

Alla luce delle suesposte considerazioni, le norme censurate sono idonee a far sorgere nell'interessato il ragionevole convincimento che non ci siano normative specifiche da seguire sulla eliminazione e sostituzione dei materiali inquinanti, non garantendo, dunque, il rispetto della normativa ambientale in materia di gestione di rifiuti.

Posto che la normativa dei rifiuti e della bonifica rientra nell'ambito della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente, le disposizioni censurate contrastano, oltre che con un principio fondamentale in materia di governo del territorio, anche con l'art. 117, comma 2, lettera *s*) della Costituzione.

2.2) L'art. 7, comma 1, lettera *d*) per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2, lettera *s*) e comma 3, della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lettera *d*) definisce gli «interventi di ristrutturazione edilizia» includendovi «l'aumento delle superfici utili interne».

Tale previsione contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera *b*) del testo unico dell'edilizia n. 380/2001, come modificato dall'art. 17, comma 1, lettera *a*), n. 1 e 2 del decreto-legge n. 133/2014, che riconduce alla manutenzione straordinaria gli interventi di frazionamento e accorpamento delle unità immobiliari che comportano «la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione di uso».

Inoltre, lo stesso art. 7, comma 1, lettera *d*) include nell'ambito della ristrutturazione edilizia gli interventi «consistenti nella demolizione e ricostruzione anche con modifiche della superficie utile coperta, di sagoma ed area di sedime preesistenti, nell'inserimento di strutture in aggetto e balconi, senza comunque incremento del volume complessivo dell'edificio originario, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici».



Tale previsione contrasta con l'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, come modificato dall'art. 30, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto, a differenza di quella statale, la norma regionale non prevede che «Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente».

Orbene, l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, mantenendo per gli immobili vincolati il principio del rispetto della sagoma ai fini della classificazione dell'intervento come «ristrutturazione edilizia», costituisce, non solo norma di principio in materia di governo del territorio, ma altresì disposizione in materia di tutela del patrimonio culturale (sentenza n. 309/2011). Ne consegue, allora, che l'art. 7, comma 1, lettera *d*) viola anche l'art. 9 e l'art. 117, comma 2, lettera *s*) e comma 3, della Costituzione.

2.3) L'art. 7, comma 1, lettera *g*) e 118, comma 1, lettera *e*), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lettera *g*) della legge regionale impugnata definisce le «opere interne» come «quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione dei servizi igienicosanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti».

Si tratta di una definizione non contemplata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ma che in buona parte coincide con quella di «manutenzione straordinaria» (art. 3, comma 1, lettera *b*), che include «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso».


Invero, quella delle «opere interne» era una definizione prevista dall'art. 28 della legge n. 47/1985 che, in un'ottica di semplificazione dell'individuazione delle tipologie di interventi edilizi e dei rispettivi titoli abilitativi, il legislatore del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 ha ritenuto di non riprodurre. La definizione regionale, pertanto, presentando margini di sovrapposizione con altre categorie individuate dalla legge statale, è foriera di incertezze applicative e ha riflessi sul regime dei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività edilizia. Il legislatore nazionale, infatti, ha assoggettato queste opere (inizialmente soggette a *DIA*) a comunicazione di inizio lavori asseverata [art. 6, comma 2, lettera *a*) e comma 4], perché la loro rilevanza richiede quantomeno il coinvolgimento di un tecnico abilitato. Il legislatore regionale, invece, all'art. 118, comma 1, lettera *e*), annovera questi interventi edilizi tra quelli totalmente liberi.

Le due disposizioni regionali citate, dunque, contrastano con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nella legislazione statale e quindi violano, per i cennati profili, l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

2.4) L'art. 7, comma 1, lettere *m*) ed *n*), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lettere *m*) ed *n*) della legge regionale in commento, introduce, rispettivamente, la definizione di «edificio» («insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturale autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime della proprietà») e di «isolato edilizio» («costruzione delimitata da spazi aperti su ogni lato e la costruzione stessa si considera divisa in più isolati edilizi per le parti rese strutturalmente indipendenti da giunti sismici di adeguata ampiezza»). Tali nozioni, non previste nella normativa statale contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, interferiscono specialmente sull'ambito di applicazione della normativa tecnica per l'edilizia contenuta nella parte II del testo unico.

Le definizioni «edificio» e di «isolato edilizio», la cui formulazione letterale, tra altro, consente astrattamente di darne un'applicazione generale, costituiscono il presupposto per l'applicazione di norme poste dal legislatore statale a tutela di interessi unitari. Tra queste rientrano, in particolare, le norme relative alle costruzioni in zone sismiche, contenute agli articoli 83 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e nelle specifiche norme tecniche emanate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali.



Codesta Ecc. Corte ha chiarito che la competenza statale in materia di vigilanza sulle costruzioni riguardo al rischio sismico si giustifica «attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali» (sent. n. 182 del 2006; si veda anche sent. n. 64 del 2013 e sent. 300 del 2013).

L'uniforme applicazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche presuppone, evidentemente, una definizione altrettanto uniforme di «edificio» e alla luce di questa considerazione risulta esorbitante, rispetto alla sfera di competenza regionale, la previsione censurata che intende dare una propria definizione generale, a maggior ragione se essa comporta poi l'applicazione di norme con fini di protezione civile e di riduzione del rischio rilevante in relazione alle azioni sismiche. Gli articoli 83 e seguenti del testo unico dell'edilizia, infatti, si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi nelle zone dichiarate sismiche, senza alcuna distinzione tra nuove costruzioni e opere realizzate previa demolizione di manufatti preesistenti (Cons. St., sez. IV, sent. n. 3703 del 2009) e senza che sia rilevante il carattere stabile o precario della costruzione (Cass. pen., sez. III, sent. n. 17623 del 2006).

Tale definizione appare più ampia di quella data dall'art. 7 della legge regionale in esame che, nel riferirsi all'«insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturale autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime della proprietà» presuppone un grado di completezza dell'edificio (che deve essere dotato di una copertura e soprattutto «strutturalmente autonomo») non richiesta dalla normativa statale.

La norma regionale, dunque, viola l'art. 117, comma 3, Cost. (con riferimento alle materie del «governo del territorio» e della «protezione civile»), per contrasto con i principi fondamentali dettati dalle norme sopra indicate del testo unico dell'edilizia. Infatti, se alla nozione di «edificio» la legge regionale dà portata generale, seppure «ai fini del presente testo unico», posto che in quest'ultimo sono contenute anche le norme tecniche in materia di costruzioni in zone sismiche, è evidente che si viene a determinare una restrizione dell'ambito di applicazione di una disciplina statale, dettata alla luce di esigenze unitarie di tutela dell'incolumità pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 3, Cost.

3) *Gli articoli 8, 9, comma 4, e 10, comma 1, e 13, comma 1, per violazione dell'art. 9, dell'art. 117, comma 2, lettera s) e dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

Gli articoli 8, 9, comma 4, e 10, comma 1, della legge regionale umbra n. 1 del 2015 nel disciplinare i rapporti tra Programma strategico territoriale - PST e il Piano paesaggistico regionale - PPR, invadono la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio e quindi violano l'art. 9 e l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione; inoltre, le disposizioni impugnate violano anche l'art. 117, comma 3, con riferimento alle materie del «governo del territorio» e della «valorizzazione dei beni culturali».

Le norme censurate, nel disciplinare il Programma strategico territoriale - PST, che l'art. 4 della legge regionale stessa definisce «strumento di livello e scala regionale, di dimensione strategica e programmatica», duplicano in alcuni casi e si sovrappongono in altri casi alle previsioni e prescrizioni proprie del piano paesaggistico, alterando la corretta gerarchia tra i diversi strumenti di pianificazione. Ancorché l'art. 14 della legge regionale stabilisca comunque la prevalenza del PPR (Piano paesistico regionale), ai sensi dell'art. 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio), le duplicazioni e sovrapposizioni, che si vanno a illustrare nel dettaglio, costituiscono in ogni caso una violazione della sfera di attribuzioni normative statali e una causa di incertezza interpretativa e applicativa foriera di un indebolimento della tutela.

L'art. 8 (Finalità e contenuti del Programma strategico territoriale (PST)),

comma 1, lettera b) della legge regionale in commento, nell'affermare che il PST «b) è [...] strumento per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio comprensive della valorizzazione del paesaggio», viola l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Tale disposizione sottrae contenuti al piano paesaggistico — come configurato dal decreto legislativo n. 42/2004 (articoli 135 e 143) — per trasferirli al Programma strategico territoriale, che è un piano non di salvaguardia, ma di sviluppo territoriale. Infatti, l'art. 143, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 42/2004 prevede che la valorizzazione dei beni paesaggistici sia contenuta nel piano paesaggistico.



Analoga censura deve essere rivolta avverso il comma 3 dell'art. 8, a tenore del quale il PST «indica le azioni necessarie alla mitigazione del rischio territoriale ed ambientale, al risanamento delle singole componenti dell'ecosistema ed alla valorizzazione delle specificità paesaggistiche, architettoniche e storico-tipologiche dell'Umbria». L'art. 143, comma 1, lettera *f*), decreto legislativo n. 42/2004, infatti, annovera tra i contenuti del piano paesaggistico l'«analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio ai fini dell'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo».

Appare così integrata la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *s*), e dell'art. 9 Cost.

Alla stessa stregua la previsione dell'art. 9, comma 4, per cui «L'attività di pianificazione degli enti locali è svolta in coerenza con il PST», non riferendosi al piano paesaggistico, viola l'art. 117, comma 2, lettera *s*), Cost.

La norma regionale, infatti, contrasta con il principio generale dettato dall'art. 145 (Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione), commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 in base al quale «3. Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. 4. I comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori delle aree naturali protette conformano o adeguano gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale, entro i termini stabiliti dai piani medesimi e comunque non oltre due anni dalla loro approvazione. I limiti alla proprietà derivanti da tali previsioni non sono oggetto di indennizzo».

L'art. 9, imponendo ai comuni la conformazione al PST, li obbliga indirettamente a disattendere il piano paesaggistico quando contrastante, il che è una conferma dell'indebita sovraordinazione del PST al PPR, evincibile peraltro anche dalle ulteriori norme regionali che si esaminano qui di seguito.

L'art. 10, comma 1, secondo cui il Piano paesaggistico regionale (PPR) deve essere «in correlazione a quanto previsto dal PST», vale a dire deve essere coerente con il Programma strategico territoriale (PST), il quale è un piano territoriale di sviluppo economico, vale a dire un piano urbanistico, contraddice il «principio della «gerarchia» degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali» (Corte cost., 30 maggio 2008, n. 180), che deve considerarsi un principio fondamentale rilevante ex art. 117, terzo comma, Cost. ed espresso dal sopra riportato art. 145, comma 3, decreto legislativo n. 42/2004.

Codesta Ecc.ma Corte, infatti, ha chiarito che: «L'art. 145, comma 3, contempla il principio di «prevalenza dei piani paesaggistici» sugli altri strumenti urbanistici, precisando, segnatamente, che: «Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette» (sent. n. 180 del 2008 v. anche sentenze n. 193/2010, n. 272/2009 e n. 182/2006).

È dunque evidente che la prevalenza gerarchica voluta dal codice dei beni culturali e del paesaggio [e dunque dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), e terzo comma, Cost.], è inconciliabile con la predetta «correlazione» prevista dall'art. 10, comma 1, della legge regionale dell'Umbria n. 1 del 2015. La «correlazione» sta piuttosto a significare una relazione gerarchica inversa, cioè (potenzialmente anche) una relazione di subordinazione del PPR al PST, visto che l'ordine di queste disposizioni normative regionali antepone il PST al PPR [sotto il comune capo I - Programmazione territoriale - il PST (art. 8) precede il PPR (art. 10)]. D'altra parte se tale correlazione fosse anche di equiordinazione tra i due strumenti, il ricordato principio gerarchico dell'art. 145 sarebbe egualmente sovvertito, perché l'equiordinazione è il contrario della gerarchia. Tale ambigua correlazione rischia di subordinare la salvaguardia del paesaggio, dal punto di vista pianificatorio, allo «sviluppo» del territorio (che è l'obiettivo fondamentale del *PST*), con evidente indebolimento della funzione conservativa propria del piano paesaggistico.

La complessiva dequotazione del PPR rispetto al PST, con l'annessa accentuazione del solo profilo dello sviluppo territoriale e la conseguente minusvalenza dei profili conservativi e di tutela, risulta peraltro accentuata dalla scelta regionale, consacrata nell'art. 13, comma 1, di limitare la copianificazione paesaggistica con il Ministero «ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere *b*), *e*) e *d*) del decreto legislativo n. 42/2004».

Tale scelta, ancorché formalmente legittima (atteso che l'art. 135 del codice impone la copianificazione solo per i beni vincolati e lascia alla scelta discrezionale regionale la possibilità alternativa), si pone in contrasto con le migliori pratiche amministrative finora seguite da alcune regioni (vedi Sardegna, Puglia, Toscana), che hanno



preferito, con l'accordo del Ministero, la copianificazione estesa all'intero territorio regionale, essendo tale scelta più coerente con i dettami della Convenzione europea fatta a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata con legge n. 14 del 9 gennaio 2006. L'attenzione per la dimensione paesaggistica con riferimento all'intero territorio, rappresenta uno dei principi fondamentali della Convenzione che, all'art. 2, dispone che essa «si applica a tutto il territorio delle parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati».

È evidente che la copianificazione limitata alla trattazione delle sole aree territoriali coperte da vincolo indebolisce la visione strategica del PPR e rende tale strumento oggettivamente dipendente dalle scelte strategiche orientate prevalentemente allo sviluppo contenute nel PST, che invece riguarda l'intero territorio regionale. In questa ottica il PST rischia di diventare la cornice generale delle linee ispiratrici dello sviluppo dell'intero territorio regionale, all'interno del quale il PPR assume una dimensione solo consequenziale e inevitabilmente subordinata. La disposizione in commento, quindi, si rivela frutto di una scelta del legislatore umbro che viola l'art. 117, comma 2, lettera s) Cost. e contrasta con il principio prevalenza gerarchica degli strumenti di pianificazione, rilevante ex art. 117, comma 3, Cost.

In conclusione, le norme regionali sospettate, per i profili sopra descritti, si rivelano invasive della sfera competenziale affidata alla legislazione statale esclusiva e lesive dei principi fondamentali riservati allo Stato in punto di legislazione concorrente nonché dei valori paesaggistici costituzionalmente protetti.

4) *L'art. 11, comma 1, lettera d) per violazione dell'art. 9 e dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.*

L'art. 11, comma 1, lettera d), nel prevedere tra i contenuti del PPR «la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, con la definizione delle discipline di tutela e valorizzazione», contrasta con l'art. 143, comma 1, decreto legislativo n. 42/2004, che stabilisce che l'elaborazione del piano paesaggistico comprende «la ricognizione» e non «l'individuazione» di tali aree e immobili. Il codice dei beni culturali e del paesaggio, infatti, usa distintamente, all'art. 143, i termini «individuazione» e «ricognizione», attribuendo ad essi un significato diverso.

In particolare, il codice dei beni culturali e del paesaggio adopera il termine «ricognizione» in quanto la pianificazione paesaggistica si limita ad accertare l'esistenza dei beni paesaggistici, già individuati con vincolo provvedimentale o *ex lege*. L'uso del termine «individuazione», invece, è utilizzato dallo stesso articolo del codice in relazione a ulteriori beni sottoposti *ex novo* dai piani paesaggistici a tutela o comunque a specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione.


Orbene, l'uso indistinto del termine «individuazione» da parte del legislatore regionale può significare l'attribuzione alla pianificazione paesaggistica di una funzione non solo ricognitiva, ma anche tacitamente abrogativa dei vincoli esistenti, in palese contrasto con l'art. 143 del codice, che non attribuisce tale funzione alla pianificazione paesaggistica. È dunque evidente il contrasto della disposizione regionale censurata con l'art. 9 e l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

5) *L'art. 13, commi 4 e 5, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) e dell'art. 9, comma 2, della Costituzione.*

L'art. 13 della legge regionale censurata, nel disciplinare il procedimento di approvazione regionale del PPR, ai commi 4 e 5, non assicura la necessaria compartecipazione paritetica del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nella «approvazione» sostanziale dei contenuti del nuovo piano paesaggistico.

Va ricordato, a riguardo, che l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale (sent. 197 del 2014).

In tale prospettiva, l'art. 143, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, pur rinviando alle leggi regionali la disciplina delle modalità di approvazione del piano, postula che l'approvazione regionale debba rispecchiare e recepire l'accordo definito con il predetto Ministero avente ad oggetto il nuovo piano redatto congiuntamente. Per quanto le disposizioni codicistiche non individuino il momento in cui l'accordo conclusivo avente ad oggetto il nuovo piano redatto congiuntamente debba esattamente intervenire, è logico ed evidente che si porrebbe in contrasto con la norma statale di tutela la disciplina regionale che collochi l'accordo con il Ministero in una fase anteriore agli ulteriori sviluppi dell'*iter* approvativo regionale — scaglionato in successivi passaggi deliberativi dell'organo di governo o di quello consiliare — senza farsi carico di stabilire garanzie chiare e certe di conformità del testo finale del piano, per come esitato dai vari passaggi consiliari, a quello sancito nell'accordo con il Ministero.



La sequenza procedimentale individuata all'art. 13 non assicura dunque che l'elaborazione del PPR sia realmente congiunta tra Stato e regione. Nonostante il richiamo all'elaborazione congiunta contenuto nel comma 1, infatti, l'elaborato appare modificabile unilateralmente dalla regione, a seguito delle osservazioni e audizioni varie descritte nell'art. 13. Non si rinvencono disposizioni idonee ad assicurare che quanto emerge da dette osservazioni e audizioni sia da sottoporre all'esame del Ministero al fine di verificare la fedeltà e la corrispondenza del nuovo testo a quello oggetto di accordo (o al fine di rinegoziare con il Ministero l'accordo sui punti che fossero risultati modificati per effetto del successivo *iter* approvativo regionale).

Dalla sequenza procedurale proposta dall'art. 13, comma 4, sembra che l'accordo con il Ministero debba avere ad oggetto il piano paesaggistico adottato dalla giunta regionale (previa espressione del parere del consiglio delle autonomie locali e previa acquisizione delle proposte e delle osservazioni dei soggetti interessati e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, e una volta acquisito il «parere preliminare alla sottoscrizione degli accordi previsti dall'art. 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004» espresso dall'assemblea legislativa «esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse», «unitamente al parere del CAL). Sennonché, in base al comma 5 dell'art. 13, il consiglio regionale «decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004», senza che sia previsto alcun momento di confronto successivo con il Ministero atto a verificare che il piano approvato dal consiglio regionale corrisponda o si discosti rispetto a quello adottato dalla giunta e portato in sede di accordo con il Ministero sulla base del solo parere preliminare del consiglio.

Sotto il medesimo profilo, appare criticabile anche la scelta di non coinvolgere gli organi tecnici ministeriali nell'esame delle osservazioni prima della finale decisione del consiglio. Una logica negoziale autentica imporrebbe che prima di passare alla valutazione politica del consiglio regionale (vale a dire, all'ultima parola della regione), sulle osservazioni in questione, essenzialmente tecniche, si esprimessero simmetricamente i tecnici del Ministero.

Con la disposizione di legge regionale in esame, quindi, si rende asimmetrico lo sviluppo procedimentale e si vanifica il principio dell'elaborazione congiunta. In altri termini, la pur affermata elaborazione «congiunta» rischia di restare circoscritta da questa asimmetria a un mero momento istruttorio e preliminare e non rappresenta più quel momento autenticamente e consapevolmente codecisorio del procedimento cui il disegno del codice la preordina perché possa avere quegli effetti di semplificazione (parere del soprintendente non più vincolante, ma solo obbligatorio) che tanto incidono sulle prerogative statali di tutela. Conseguenze da quanto sopra la lesione delle attribuzioni statali di legislazione esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., stante il contrasto delle disposizioni regionali denunciate con il dettato dell'art. 143, comma 2, del codice.


Da tale contrasto scaturisce la consequenziale violazione dell'art. 9, secondo comma, Cost. poiché la descritta sequenza procedimentale, nel consentire unilaterali modifiche del piano in sede di consiglio regionale, senza prevedere successive verifiche, comporta la possibilità di trasformare nei fatti quella che dovrebbe essere una manifestazione di discrezionalità tecnica in una manifestazione di (unilaterale) volontà politica consiliare, con ciò tradendo il significato di tutela di cui all'art. 9 Cost., significato che è di discrezionalità tecnica e — proprio perché inserito in una Costituzione — di limite alla scelta politica.

6) *L'art. 15, commi 1 e 5, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.*

L'art. 15, commi 1 e 5, della legge regionale censurata, nel disciplinare l'adeguamento degli strumenti di pianificazione al PPR, prevede che «Le province e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR» (comma 1) e che «Le procedure di adeguamento e conformazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste all'art. 32, comma 4, lettera j) e comma 10» (comma 5).

Tali disposizioni non prevedono la partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al procedimento per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PPR, in contrasto con quanto dispone l'art. 145, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui «La regione disciplina il procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo».

Il decreto legislativo n. 42/2004 richiede che la verifica dell'intervenuto adeguamento (o conformazione) degli strumenti urbanistici si concreti in una espressa e specifica pronuncia propria del Ministero sul punto. Ciò si evince dal combinato disposto dell'art. 145, comma 5, con l'art. 146, comma 5, secondo periodo, che, al fine di definire il momento temporale e giuridico a partire dal quale opera la dequotazione del parere statale da vincolante a solo obbligatorio, opera un preciso riferimento alla «positiva verifica da parte del Ministero, su richiesta della regione interessata, dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici». Sul punto, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 211 del



2013, ha stabilito che l'esclusione di qualsiasi partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al piano regionale paesistico si pone «in evidente contrasto con la normativa statale interposta e, in particolare, con il citato art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale — in linea con le prerogative riservate allo Stato dalla disposizione costituzionale evocata a parametro, come anche riconosciute da costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte, sentenza n. 235 del 2011) — specificamente impone che la regione adotti la propria disciplina “assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo”». Analogamente, con la sentenza n. 197 del 2014, ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 della legge della regione Piemonte 25 marzo 2013, n. 3, nella parte in cui non prevedeva la partecipazione degli organi del Ministero per i beni e le attività culturali al procedimento di conformazione agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica delle varianti al piano regolatore generale comunale e intercomunale.

In particolare, codesta Ecc.ma Corte, dopo aver ribadito i principi enunciati, con la sentenza n. 211 del 2013, ha osservato che «Costituisce, infatti, affermazione costante — su cui si fonda il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (sentenze n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) — quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «è assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 182 del 2006). Al contrario, nella specie, la generale esclusione della partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, veniva a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008)». Consegue da quanto sopra l'illegittima compressione delle attribuzioni statali di legislazione esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., mediante violazione dell'art. 145, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004.

7) *Gli articoli 16, commi 4 e 5, 17, 19 e 21, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera p) e comma 3, della Costituzione.*

Gli articoli 16, commi 4 e 5; 17 e 19 e 21 che disciplinano il contenuto del Piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP e i rapporti di questo strumento urbanistico con il piano regolatore generale, si pongono in contrasto con l'art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000 e all'art. 1, comma 85, legge n. 56/2014, e pertanto violano l'art. 117, comma 2, lettera p) e comma 3, della Costituzione, con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio.

In particolare, si osserva che l'art. 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 annovera la pianificazione territoriale di coordinamento tra le funzioni fondamentali delle province, quali enti con funzioni di area vasta. Il comma 87 della legge statale da ultimo citata specifica che dette funzioni «sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia», come individuata all'art. 117 della Costituzione.


Al riguardo, si osserva che il contenuto del piano territoriale di coordinamento è previsto all'art. 20, comma 2, del testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267/2000). Secondo tale norma il piano territoriale di coordinamento «determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, in particolare, indica:

- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque;

d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali». Il comma 5 dell'art. 20, inoltre, prevede che «Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento». In generale, infine, il comma 6 dispone che «6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro programmi pluriennali».

Appare chiaro, quindi, che la normativa statale concepisce il PTCP come strumento di pianificazione di area vasta, sovraordinato rispetto al piano urbanistico comunale.

Ciò posto, le disposizioni regionali censurate, nel ridurre drasticamente il contenuto del PTCP e nel modificare i rapporti di questo strumento urbanistico con i piani regolatori generali, contraddicono l'essenza della pianificazione di area vasta e dunque, oltre a contrastare con i principi fondamentali in materia di governo del territorio sopra richia-



mati, incidono sulla disciplina di una funzione fondamentale attribuita dallo Stato alla competenza delle province. La pianificazione territoriale provinciale di coordinamento rappresenta, infatti, una delle funzioni fondamentali [art. 1, comma 85, lettera *a*) della legge n. 56 del 2014] che consentirà alla provincia di continuare ad esistere quale ente territoriale «con funzioni di area vasta» nel nuovo assetto voluto dal legislatore statale, la cui legittimità costituzionale è stata recentemente affermata dal codesta Ecc.ma Corte (sent. 50 del 2015).

Orbene, l'art. 16 della legge regionale umbra n. 1 del 2015, al comma 4, prevede che «le province con il PTCP (...): *a*) raccordano e coordinano i diversi piani sovracomunali nei limiti dagli stessi previsti; *b*) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le azioni pianificatorie; *c*) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovracomunale; *d*) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale». Il comma 5, invece, dispone che «le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali».

Già da queste disposizioni risulta evidente che i PTCP non hanno la funzione essenziale, prevista dalla testo unico degli enti locali, di «determinare gli indirizzi generali di assetto del territorio». I PTCP si limitano a un mero «raccordo e coordinamento» degli altri piani sovracomunali, peraltro «nei limiti dagli stessi previsti», a «fornire ai comuni ... basi conoscitive», a «promuovere azioni di raccordo della pianificazione comunale», ad «attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale».

Per quanto riguarda i contenuti dei PTCP, l'art. 17, comma 1, prevede alla lettera *b*), «... 2) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle competenze provinciali, nel rispetto degli strumenti sovraordinati, (...) 3) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto; 4) la definizione degli adempimenti previsti al titolo IV» e, alla lettera *c*) «2) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio, per quanto non regolato dai piani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) o da specifiche disposizioni regionali; 3) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di incidente rilevante di cui alle normative statali di settore; 4) la disciplina di specifica competenza del PTCP prevista al titolo IV». Infine, il comma 2 prevede che «il PTCP detta la metodologia e coordina la individuazione delle aree per le attrezzature e per gli insediamenti di interesse intercomunale, stabilendo anche concreti riferimenti territoriali, nonché definisce, previa intesa istituzionale con i comuni interessati, le aree destinate ad attrezzature e servizi di rilievo provinciale».

Risulta evidente che la normativa regionale censurata omette di attribuire al PTCP: il compito di «indicare le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione di ogni sua parte» (art. 20, comma 2, lettera *a*), decreto legislativo n. 267/2000); il compito di «localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali comunicazioni» (la norma regionale, infatti, parla solo di infrastrutture e di servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto), né vi è riferimento alcuno alle linee di intervento in materia di consolidamento del suolo e tutela delle acque o alla individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. Anche per quanto riguarda la definizione delle aree destinate ad attrezzature e servizi di interesse provinciale, la funzione del PTCP è subordinata alla «previa intesa istituzionale con i comuni interessati» (art. 17, comma 2).

La disposizione regionale in commento integra, dunque, la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera *p*) e comma 3, Cost., con riferimento ai principi fondamentali in materia di governo del territorio.

Identica violazione si ravvisa nel disposto dell'art. 19 della legge umbra. La norma infatti prevede che «i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP» (comma 1), e che «dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non può rilasciare titoli abilitativi o approvare piani attuativi che siano in contrasto con le norme immediatamente prevalenti del PTCP medesimo di cui all'art. 17, comma 1, lettera *c*), punto 1)» (comma 2).

Da un lato, dunque, non viene attribuito alla provincia il compito di accertare la compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il PTCP (come previsto, invece, all'art. 20, comma 5, del testo unico degli enti locali), dall'altro, la prevalenza del PTCP viene di fatto limitata ai soli contenuti individuati all'art. 17, comma 1, lettera *c*), punto 1) della legge regionale in commento, con la conseguenza che non ci sono rimedi in caso di mancato adeguamento dei piani comunali al PTCP.

Va rilevato, infine, che quelli che la legge statale individua come contenuti fondamentali del PTCP sono attribuiti, di fatto, ai piani regolatori comunali, che però sono inadeguati a svolgere una funzione di pianificazione di area vasta.

L'art. 21, comma 1, della legge regionale n. 1 del 2015 infatti, attribuisce al PRG - parte strutturale, il compito di individuare le diverse destinazioni del territorio (in particolare: gli elementi che costituiscono il sistema delle compo-



menti naturali — lettera *a*) —; le aree instabili o a rischio — lettera *b*) —; le aree agricole — lettera *c*) —; gli elementi del territorio di valore storico culturale — lettera *e*) —), nonché di individuare «le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti di alta tensione» (lettera *f*) e «le principali infrastrutture lineari e nodali per la mobilità, nonché la rete escursionistica di interesse interregionale e regionale» (comma 2, lettera *e*).

Si tratta di attribuzioni che dovrebbero essere di competenza del PTCP, per la rilevanza di interesse regionale e, addirittura, interregionale. La sovrapposizione tra i due piani emerge anche per il fatto che l'art. 21, comma 2, lettera *l*), prevede che il PRG «definisce gli adempimenti previsti al titolo IV», ma la stessa funzione è attribuita anche al PTCP dall'art. 17, comma 1, lettera *b*), n. 4. Di conseguenza, si estendono alle citate disposizioni dell'art. 21 i medesimi profili di illegittimità costituzionale sopra evidenziati con riferimento agli articoli 16, commi 4 e 5; 17 e 19 della legge regionale sospettata.

8) *L'art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, 8 e 9, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.*

L'art. 18, commi 4, 5, 6 e 7, 8 e 9, nel disciplinare il procedimento di valutazione della conformità e adeguamento delle previsioni del PTCP, nonché delle relative varianti, al PPR, prevede la convocazione da parte della regione di una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano le province, ma non contempla la partecipazione al procedimento di conformazione e adeguamento al PPR degli organi ministeriali.

L'esclusione della partecipazione di qualsivoglia organismo ministeriale dai procedimenti di verifica di compatibilità degli strumenti di pianificazione delle amministrazioni locali al piano regionale paesistico si pone in evidente contrasto con la normativa statale (art. 145, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004) che impone la partecipazione dello Stato, in linea con le prerogative ad esso riservate dall'art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., riconosciute dalla costante giurisprudenza costituzionale (sent. n. 211 del 2013 n. 235 del 2011 e n. 197 del 2014).

Pertanto, si estendono alle disposizioni censurate i profili di incostituzionalità già rilevati in relazione all'art. 15 e, conseguentemente, si rileva, anche in questo caso, la violazione delle attribuzioni statali di legislazione esclusiva ex art. 117, secondo comma, lettera *s*), Cost., mediante violazione dell'art. 145, comma 5, decreto legislativo n. 42/2004.

9) *L'art. 28, comma 10, e l'art. 56, comma 3, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 28, comma 10 della legge regionale n. 1 del 2015, attribuisce al comune, in sede di adozione del PRG, il compito di esprimere il parere di cui all'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, previa determinazione della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'art. 2, comma 4, della stessa legge regionale. L'art. 56, comma 3, inoltre, stabilisce che il SUAPE (sportello unico delle attività produttive ed edilizie) «acquisisce direttamente ... i pareri che debbono essere resi dagli uffici comunali necessari ai fini dell'approvazione del piano attuativo compreso il parere in materia sismica, idraulica ed idrogeologica, da esprimere con le modalità di cui all'art. 112, comma 4, lettera *d*)».

Tali norme contrastano con l'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo cui il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare va richiesto «al competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti affini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio» (comma 1). I commi 2 e 3 del medesimo art. 89 prevedono che il competente ufficio tecnico regionale si pronunci entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale e che, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso negativo.

Per consolidata giurisprudenza di codesta Ecc.ma Corte (tra le tante, sentenze n. 167 del 2014, n. 300 e n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010, n. 248 del 2009, n. 182 del 2006), la disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche è riconducibile all'ambito materiale del «governo del territorio», nonché a quello relativo alla «protezione civile», per i profili concernenti «la tutela dell'incolumità pubblica» (sentenza n. 254 del 2010).

In entrambe le materie, di potestà legislativa concorrente, spetta allo Stato fissare i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Come chiarito, da ultimo, nella sentenza n. 167/2014, l'art. 89 del testo unico dell'edilizia costituisce principio fondamentale in materia di «protezione civile», in quanto «appare funzionale ad assicurare l'«intento unificatore della legislazione statale», palesemente orientato a soddisfare quelle imprescindibili garanzie valevoli per tutti gli strumenti urbanistici generali e particolareggiati con riguardo al rischio di calamità naturali» (*ex plurimis*, sentenze n. 254 del 2010 e n. 182 del 2006). L'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ha come suo oggetto gli strumenti urbanistici e le costruzioni nelle zone ad alto rischio sismico e come sua *ratio* la tutela dell'interesse generale alla sicurezza delle persone.



Ciò posto, deve ritenersi che l'attribuzione agli uffici regionali delle funzioni relative al rilascio di detto parere (e la previsione del silenzio rifiuto in caso di mancata risposta entro il termine), sia funzionale alle suddette esigenze di tutela dell'incolumità pubblica. Il comune, infatti, avendo redatto il piano urbanistico, non è soggetto terzo e quindi non offre sufficienti garanzie di imparzialità nel rilascio di questo parere. Inoltre, il comune potrebbe essere esposto a interessi configgenti, che rendono più opportuno attribuire il compito del rilascio del parere da un organo diverso. Né offre sufficienti garanzie la previsione del previo parere (obbligatorio e non vincolante), della commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio contemplata dall'art. 112 della legge regionale in commento.

Per questi motivi, l'art. 28, comma 10, e, di conseguenza, l'art. 56, comma 3, della legge regionale impugnata contrastano con l'art. 89 del testo unico dell'edilizia e quindi violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione con riferimento alla materia «protezione civile», oltre che alla materia «governo del territorio».

10) *L'art. 32, comma 4; l'art. 49, comma 2, lettera a); l'art. 51, comma 6; l'art. 79, comma 3, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) e comma 3, della Costituzione.*

Gli articoli 32, comma 4, lettera c); 49, comma 2, lettera a); 51, comma 6; 79, comma 3, della legge regionale censurata, nel consentire varianti e deroghe alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici senza prevedere il necessario rispetto degli standard previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 1444/1968, violano l'art. 117, comma 3 (con riferimento ai principi fondamentali in materia di «governo del territorio»), nonché comma 2, lettera l) (con riferimento alla materia «ordinamento civile») della Costituzione.

Le predette norme regionali consentono espressamente ai comuni di derogare alle altezze massime fissate nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968, senza rispettare le condizioni stabilite dal medesimo decreto ministeriale. Le deroghe introdotte dal legislatore regionale agli standard imposti dal legislatore statale non garantiscono il perseguimento dell'interesse pubblico relativo al governo del territorio e appaiono irrispettose delle prerogative riconosciute allo Stato.

Il mancato rispetto di dette condizioni, da parte delle norme regionali denunciate, comporta pertanto la violazione della competenza legislativa statale in materia «ordinamento civile» stabilita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (sent. n. 114 del 2012 e sent. n. 6 del 2013) oltre che l'inosservanza dei principi fondamentali in materia di «governo del territorio» ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.

11) *L'art. 56, comma 14, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.*

L'art. 56, comma 14, della legge regionale censurata, nel disciplinare l'adozione e l'approvazione del piano attuativo, prevede che «il piano attuativo relativo ad interventi nelle zone sottoposte al vincolo di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e nelle aree o immobili di cui all'art. 112, comma 1, è adottato previo parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio. Il comune trasmette alla Soprintendenza il parere della commissione unitamente agli elaborati del piano attuativo adottato, corredati del progetto delle opere di urbanizzazione e infrastrutturali previste, nonché della documentazione di cui al comma 3, dell'art. 146, del decreto legislativo n. 42/2004 relativa a tali opere. La Soprintendenza esprime il parere di cui all'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 esclusivamente sulle opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini di quanto previsto all'art. 57, comma 6, fermo restando il parere di cui allo stesso art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 da esprimere successivamente sul progetto definitivo dei singoli interventi edilizi. Nel caso di attuazione del procedimento di cui al presente comma i termini relativi al procedimento di adozione e approvazione del piano attuativo sono sospesi.

Il parere della Soprintendenza sul piano attuativo è richiesto «esclusivamente» per le opere di urbanizzazione e infrastrutturali, ai fini dell'autorizzazione paesaggistica, poiché ai sensi del comma 6 del citato art. 57 «La deliberazione comunale di approvazione del piano attuativo costituisce titolo abilitativo e autorizzazione paesaggistica per la realizzazione degli allacci e delle opere di urbanizzazione previste».

La disposizione in esame esibisce due distinti profili di incostituzionalità.

Da un lato, come osservato per gli articoli 15 e 18, la norma regionale non prevede il procedimento di conformazione/adeguamento dello strumento urbanistico (piano attuativo) al PPR e, quindi, la partecipazione a tale procedimento degli organi ministeriali, e valgono al riguardo le argomentazioni esposte a sostegno delle censure mosse verso le norme regionali da ultimo citate.

Dall'altro lato, l'art. 56, comma 14, della legge regionale in commento, viola il disposto degli articoli 16 e 28 della legge n. 1150 del 1942 (legge urbanistica), perché di fatto abolisce il parere preventivo del soprintendente ivi previsto sugli strumenti attuativi, confondendo tale istituto (autonomo e distinto nella legge statale) con l'istituto dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, che riguarda il diverso momento provvedimentale, relativo al singolo intervento, e che si pone «a valle» della pianificazione attuativa.



Il parere reso dal soprintendente ex articoli 16 e 28 cit. della legge urbanistica n. 1150 del 1942 è cosa diversa e autonoma rispetto al parere vincolante espresso dallo stesso soprintendente sul singolo progetto, a livello provvedimentale (e non pianificatorio) ex art. 146 del predetto codice (sulla perdurante vigenza di tali articoli 16 e 28 della legge urbanistica, pur dopo il codice, *cf.*: Cons. Stato, sez. VI, 18 gennaio 2012, n. 173; Id., 1° ottobre 2008, n. 4726; 5 febbraio 2010, n. 538, nonché 15 marzo 2010, n. 1491).

Anche in questo caso, dunque, si evidenzia la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, poiché le norme interposte richiamate (articoli 16 e 28 della legge n. 1150 del 1942), pur se contenute nella legge urbanistica, costituiscono norme di tutela del paesaggio.

12) L'art. 54, comma 4, e l'art. 215, comma 5, per violazione dell'art. 42 e dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

L'art. 54 della legge regionale censurata, che disciplina il piano attuativo (del PRG) di iniziativa privata e mista, prevede, al comma 4, che per l'esproprio si applicano «le modalità previste dall'art. 27, comma 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166», in materia di Programmi di riabilitazione urbana. Detta norma stabilisce che «l'indennità espropriativa, posta a carico del consorzio, in deroga all'art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, deve corrispondere al valore venale dei beni espropriati diminuito degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione. L'indennità può essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel comune».

La disposizione censurata, nel diminuire l'indennità di esproprio degli oneri di urbanizzazione stabiliti in convenzione, contrasta con gli articoli 42 e 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 348 del 2007, infatti, il legislatore, con l'art. 2 della legge finanziaria del 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), ha previsto che l'indennità di espropriazione dei suoli edificabili deve essere commisurata al valore venale del bene, salvi i correttivi di volta in volta previsti. Per effetto delle nuove disposizioni, soltanto qualora «l'esproprio avvenga nell'ambito di iniziative di rilevante interesse economico-sociale», l'indennità, pur restando agganciata al parametro del valore venale del bene, può essere ridotta in funzione del fine di utilità sociale che la procedura espropriativa mira a realizzare.

In relazione ai suesposti principi, si espone a censura di incostituzionalità la disposizione regionale che prevede, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio relativa a qualsiasi intervento ablatorio compiuto in esecuzione dei piani attuativi, l'applicazione di una percentuale fissa di abbattimento, richiamando una disposizione di settore operante in materia di infrastrutture e trasporti, e dunque in uno specifico ambito coinvolgente rilevanti interessi pubblicistici. Non sono invero ravvisabili, nell'ipotesi dei piani attuativi disciplinati dall'art. 54 della legge regionale umbra n. 1 del 2015, le finalità sociali che codesta Ecc.ma Corte ha ritenuto necessarie per prevedere una decurtazione dell'indennità di esproprio (sentenza n. 348 del 2007).

Analoghe censure sono formulabili con riferimento all'art. 215, comma 5, della legge regionale in commento. La norma inserita al capo II del titolo VII della legge umbra n. 1 del 2015, dedicato alle «Espropriazione per pubblica utilità» dispone che «nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'art. 54, commi 3 e 5, si procede a norma dell'art. 27, comma 5 della legge n. 166/2002».

In forza del citato art. 215, comma 5, in presenza di piani attuativi di iniziativa privata mista si procede a norma dell'art. 27, comma 5, della legge n. 166/2002, con conseguente riferimento alla prevista decurtazione dell'indennità di espropriazione. La previsione regionale, dunque, contrasta con gli articoli 42 e 117, comma 2, lettera l) della Costituzione per le ragioni innanzi esposte.

13) Gli articoli 59, comma 3, e 64, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

Gli articoli 59, comma 3 e 64, comma 1, della legge regionale impugnata contrastano con il principio fondamentale in materia di governo del territorio contenuto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e pertanto violano l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

In particolare, l'art. 59 consente nelle aree nelle quali non siano attuate le previsioni degli strumenti urbanistici generali, anche a mezzo di piano attuativo, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nonché di ristrutturazione edilizia. Inoltre, stabilisce che detti interventi possono comportare anche la modifica della destinazione d'uso in atto in un edificio esistente, purché la nuova destinazione risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico generale.



L'art. 64, al comma 1, prevede una serie di interventi edilizi che possono essere realizzati nei centri storici in assenza di piano attuativo. Vi rientrano la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia [che non comporti aumento della SUC (superficie utile coperta) o modifiche della sagoma e dell'area di sedime preesistenti], i cambiamenti di destinazione d'uso, gli interventi relativi alla prevenzione sismica, gli interventi di recupero dei sottotetti, con incremento dell'altezza dell'edificio e finanche l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi, gli interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche, a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano.

Dette disposizioni si pongono in contrasto con l'art. 9, comma 2, del testo unico dell'edilizia che, anche al fine di tutelare il territorio, ponendo limiti all'attività edilizia in assenza di pianificazione, individua gli interventi consentiti nel caso in cui non siano stati adottati gli strumenti urbanistici attuativi. La disposizione citata, che deve ritenersi un principio fondamentale in materia di «governo del territorio» (tanto che, nella prima parte del comma 1, si specifica che le leggi regionali possono individuare limiti più restrittivi), consente, in assenza di strumenti urbanistici attuativi, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro e risanamento conservativo che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse, nonché gli interventi di ristrutturazione edilizia «anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo».

Ne deriva, quindi, che la normativa statale, a differenza di quella regionale, limita la possibilità di mutare la destinazione d'uso e, in ogni caso, non consente gli interventi di recupero dei sottotetti, con incremento dell'altezza dell'edificio e finanche l'apertura di finestre, lucernai, abbaini e terrazzi, né gli interventi per le infrastrutture viarie, tecnologiche, a rete o puntuali, nonché per l'arredo urbano, non essendo tali interventi riconducibili alle categorie sopra individuate. Di qui la violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione integrata dalle norme regionali censurate.

14) *L'art. 95, comma 4, per violazione dell'art. 117, comma 1 e dell'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.*

L'art. 95, comma 4, prevede che «Gli insediamenti del PRG sulle quali sono formulate nuove previsioni residenziali o l'ampliamento di quelle esistenti non possono essere localizzate in avvicinamento agli allevamenti zootecnici suinicoli, avicoli e ittigenici di cui all'art. 93 o attività a rischio di incidente rilevante, situate all'interno del territorio comunale di riferimento determinando distanze inferiori a metri lineari 600. La suddetta distanza non si applica per la realizzazione di singoli edifici residenziale».

Tale formulazione, nello stabilire in modo aprioristico e generalizzato che la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali abbia una distanza minima di 600 metri lineari dalle attività a rischio di incidente rilevante, si pone in violazione degli standard uniformi stabiliti a livello nazionale dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante attuazione della direttiva 96/82/CE (Seveso), relativa al controllo dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

In particolare, l'art. 14 del decreto legislativo n. 334/1999, fissa i criteri in materia di assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione, specificati dal decreto ministeriale 9 maggio 2001, che a sua volta stabilisce i requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. All'art. 1, comma 1, il predetto decreto stabilisce infatti che «per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 ed 8 del decreto, siano stabiliti requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione ed alla utilizzazione dei suoli, al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente e in relazione alla necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e le zone residenziali per:

- a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
- b) modifiche degli stabilimenti di cui all'art. 10, comma 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (modifiche con aggravio del rischio);
- c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti quali, ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante».

Il comma 5-bis del medesimo art. 14 dispone inoltre che nelle zone interessate dagli stabilimenti a rischio di incidente rilevante «gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale (...)».



A tal fine il decreto ministeriale 9 maggio 2001 stabilisce che le autorità responsabili della gestione del territorio recepiscono negli strumenti di regolamentazione territoriale ed urbanistica e negli atti autorizzativi dell'attività edilizia, nelle aree interessate dagli effetti degli scenari incidentali ipotizzabili in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante, le informazioni fornite dai gestori sulle aree di danno e le valutazioni di compatibilità degli interventi fornite dall'autorità tecnica competente.

In particolare, nei casi di cui al predetto art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 334/1999, la valutazione della compatibilità territoriale ed ambientale degli interventi edilizi è effettuata, secondo i criteri di cui all'allegato al decreto ministeriale, tramite una zonizzazione delle aree circostanti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, che indica le categorie territoriali compatibili con le aree di danno derivanti dalle analisi di rischio effettuate (art. 6.1. dell'allegato del decreto ministeriale 9 maggio 2001).

Non appare, pertanto, costituzionalmente legittimo il riferimento regionale ad una fascia minima di rispetto di 600 metri lineari, fissata in modo aprioristico e generalizzato.

Sull'argomento, codesta Ecc.ma Corte, con sentenza n. 248 del 16 luglio 2009, in materia di incidenti rilevanti, ha precisato che le norme regionali devono in ogni caso collocarsi «nell'ambito delimitato dalla normativa statale e, quindi, dagli specifici requisiti adottati con il decreto ministeriale 9 maggio 2001, nonché dei requisiti minimi di sicurezza fissati nell'ambito della pianificazione dell'uso del territorio nei comuni ove sono presenti stabilimenti pericolosi, soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 334 del 1999».

Si tratta, come accennato, di normativa che trova fondamento nella disciplina comunitaria recata dalla direttiva 96/82/CE, ed in particolare nell'art. 12 che stabilisce misure in materia di controllo dell'urbanizzazione (*cf.* ora art. 13, dir. 4 luglio 2012, n. 2012/18/UE).

Ponendosi in contrasto con la normativa appena richiamata, l'art. 95, comma 4, della legge regionale n. 1 del 2015 viola, dunque, l'art. 117, comma 1 e 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

15) L'art. 118, comma 1, lettera e), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 118, comma 1, lettera e) annovera tra gli interventi di attività edilizia libera, eseguibili senza alcun titolo abilitativo «le opere interne alle unità immobiliari, di cui all'art. 7, comma 1, lettera g)». Trattasi delle opere «concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incrementi degli standard urbanistici, nonché concernenti la realizzazione ed integrazione di servizi igienicosanitari e tecnologici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti».

Tale previsione contrasta con l'art. 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del testo unico dell'edilizia, che assoggetta a comunicazione di inizio lavori c.d. «asseverata» «gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio». In proposito, va ribadito che a giudizio di codesta Ecc.ma Corte «rientrano nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi e, dunque, a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali. L'intero corpus normativo statale in ambito edilizio è costruito sulla definizione degli interventi, con particolare riferimento alla distinzione tra le ipotesi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia cosiddetta pesante, da un lato, e le ipotesi di ristrutturazione edilizia cosiddetta leggera e degli altri interventi, dall'altro. La definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta, dunque, allo Stato» (sent. n. 309 del 2011 v. anche sentenze n. 259/2014, n. 139/2013, n. 102/2013, e n. 303/2003). La disposizione regionale in commento, tuttavia, nel definire categorie di interventi sottratte al rilascio di titoli abilitativi, si discosta dai principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di «governo del territorio».

Pertanto, atteso che il regime dei titoli abilitativi costituisce un principio generale in materia di «governo del territorio», la disposizione censurata contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

16) L'art. 118, comma 1, lettera i), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 118, comma 1, lettera i) della legge regionale censurata annovera tra gli interventi di attività edilizia libera, eseguibili senza alcun titolo abilitativo «gli interventi relativi all'installazione di impianti solari termici senza serbatoio di accumulo esterno e fotovoltaici realizzati sugli edifici o collocati a terra al servizio degli edifici per l'autoconsumo da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all'art. 92 delle norme regolamentari titolo II, capo I» ossia al di fuori



delle aree di particolare interesse agricolo. La realizzazione di detti interventi non è subordinata ad alcuna forma di comunicazione preventiva all'amministrazione comunale, posto che gli interventi assoggettati a comunicazione sono elencati al successivo comma 2.


La disposizione si pone in contrasto con la normativa statale di riferimento. L'art. 6, comma 2, del testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), infatti, prevede che «nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale» possono essere installati «i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di edifici, da realizzare al di fuori della zona A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Occorre precisare che tale norma è stata così modificata dall'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 28/2011 (attuativo della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili), che ha espunto dalla norma il riferimento agli impianti «termici, senza serbatoio di accumulo esterno». Il medesimo art. 7, al comma 2, ha previsto che sono assoggettati a previa comunicazione [perché riconducibili agli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 6, comma 2, lettera *a*), del testo unico dell'edilizia], «gli interventi di installazione degli impianti solari termici (...), qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: *a*) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterni agli edifici; *b*) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A» di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Anche per l'installazione degli impianti solari termici indicati nel comma 1 del medesimo art. 7, si richiede, attraverso il rinvio all'art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 115/2008, una comunicazione preventiva al comune. Inoltre, l'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 28/2011 consente alle regioni di prevedere la comunicazione per gli impianti a fonte rinnovabile, indipendentemente dalla fonte rinnovabile di alimentazione e dal tipo di energia che producono (elettrica o termica), a condizione che tali impianti abbiano una potenza non superiore a 50 kw. Infine, l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 28/2011 prevede che gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli indicati nei commi precedenti siano soggetti a comunicazione secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.

Con le linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili approvate con decreto ministeriale 10 settembre 2010, par. 11, è stato specificato che «La locuzione «installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici», di cui all'art. 6, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto» (11.8.) e che sono stati precisati i contenuti della comunicazione. In particolare, il par. 11.9 prevede che «nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'art. 6, comma 2, lettere *a*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, alla comunicazione ivi prevista si allegano:

a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;

b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera *a*) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiara di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo ...». Infine, preme ricordare che in data 18 dicembre 2014, è stato sottoscritto in Conferenza unificata l'accordo n. 157, concernente l'adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione della Comunicazione di inizio lavori (CIL) e della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di attività edilizia libera. L'art. 1, comma 2, di detto accordo, peraltro, chiarisce che «i moduli unificati e standardizzati costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale». Alla luce del quadro normativo statale appena descritto, la disposizione censurata appare viziata da illegittimità costituzionale sotto diversi profili. In primo luogo perché, non prevedendo la comunicazione di inizio lavori in relazione ad interventi per i quali detto titolo è previsto dalla disciplina statale, si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di governo del territorio (art. 6, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001), e dunque viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

In secondo luogo, la disposizione si pone in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, in riferimento alla materia concorrente «produzione di energia». Come chiarito da codesta Ecc.ma Corte, infatti «la normativa del decreto legislativo n. 28/2011 «è espressione della competenza statale in materia di energia, poiché detta il regime abilitativo per gli impianti non assoggettati all'autorizzazione unica, regime da applicarsi su tutto il territorio nazionale» (sentenza n. 272/2012)» (così nella sentenza n. 11/2014, punto 5.2 della parte «in diritto»). Le «linee guida» adottate



il 10 settembre 2010, inoltre, assumono carattere vincolante per il legislatore regionale, in quanto «costituiscono, in un ambito esclusivamente tecnico, il completamento del principio contenuto nella disposizione legislativa» (*cf.* sent. n. 11/2014, punto 6.1; nonché sent. n. 275/2011).

La regione, pertanto, non può estendere il regime semplificato, consistente nella totale assenza di comunicazioni al comune, ad interventi per i quali la legislazione statale richiede una comunicazione di inizio lavori con particolari caratteristiche. Anche sotto profilo, dunque, la disposizione regionale censurata ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia «produzione di energia» viola l'art. 117, terzo comma, Cost.

17) L'art. 118, comma 2, lettera e), per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.

L'art. 118, comma 2, lettera e) della regionale impugnata, assoggetta a comunicazione di inizio lavori «le modifiche interne di carattere edilizio, compatibili con le opere di cui al presente articolo, dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con l'esclusione della destinazione residenziale».

Tale disposizione si pone in contrasto con l'art. 6, comma 2, lettera e)-*bis* e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e dunque viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione (in riferimento alla materia del «governo del territorio»).

Le disposizioni statali appena richiamate, infatti, prevedono che siano assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata «le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa». Qualora le modifiche riguardano parti strutturali, dunque, è necessario il titolo abilitativo della SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), non essendo sufficiente la comunicazione di inizio lavori, ancorché asseverata.

Valgono al riguardo i rilievi sopra esposti con riguardo alla riconducibilità nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio delle disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, nonché di quelle che definiscono le categorie di interventi (sent. n. 309 del 2011 v. anche sentenze n. 259/2014, n. 139/2013, n. 102/2013, e n. 303/2003).

La disposizione regionale in esame, nel sottoporre alcune modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa nonché la modifica della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa alla mera a comunicazione di inizio lavori, si discosta dai principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di «governo del territorio» violando così l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

18) L'art. 118, comma 3, lettera e) e 140, comma 12, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera m) nonché degli articoli 3, 97 e 117 comma 3, della Costituzione.

L'art. 118, comma 3, lettera e) della legge regionale per cui è causa include tra i contenuti della comunicazione di inizio lavori «una relazione tecnica corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato il quale assevera, sotto la propria responsabilità, il rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico-sanitarie sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti, il rispetto delle norme in materia di dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché per gli aspetti di compatibilità previsti dall'art. 127».

Tale norma contrasta con l'art. 6, comma 4, del testo unico dell'edilizia, come modificato dal decreto-legge n. 133 del 2014, secondo cui «... l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori». Le modifiche apportate nel 2014 al suddetto art. 6 hanno eliminato, con finalità di semplificazione, l'obbligo di presentare la relazione tecnica, limitando gli oneri amministrativi per il privato alla presentazione degli elaborati progettuali.

La norma regionale, dunque, nella parte in cui continua a prevedere l'obbligo di presentare la relazione tecnica, viola l'art. 117, comma 2, lettera m), in riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, cui vanno ricondotte le disposizioni in materia di semplificazione degli oneri amministrativi. Questa misura di semplificazione, infatti, è finalizzata a ridurre gli oneri a carico dell'interessato nella presentazione della comunicazione e, deve ritenersi, deve essere applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale (con specifico riferimento alla disciplina della SCIA *cf.* sent. n. 164/2012, punti 8-9).



In via consequenziale, è da ritenersi illegittimo anche l'art. 140, comma 12, della legge n. 1 del 2015 che sanziona l'inosservanza dell'obbligo di presentare la relazione tecnica con una sanzione pecuniaria di mille euro.

Tale ultima disposizione è da ritenersi illegittima anche nella parte in cui, ponendosi in contrasto con l'art. 6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, non prevede che la sanzione per omessa comunicazione di inizio lavori sia ridotta di due terzi quando presentata spontaneamente prima della conclusione dei lavori. La decurtazione della sanzione prevista dalla norma statale da ultimo richiamata è finalizzata ad incentivare l'adempimento spontaneo dell'obbligo di comunicazione al comune, anche se tardiva. L'aver soppresso questa misura premiale, oltre a contrastare con i principi di uguaglianza e buon andamento di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, non garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 6 del testo unico dell'edilizia e quindi viola un principio fondamentale in materia di «governo del territorio» integrando il contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

19) *L'art. 124, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 124, della legge regionale censurata che individua gli interventi realizzabili mediante «SCIA obbligatoria», contrasta con l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e quindi viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

La norma statale, infatti, al comma 3, prevede che «in alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche». Al comma 5 precisa che «le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione» e, infine, al comma 7 chiarisce che «è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5 ...».

La norma regionale censurata contrasta con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» contenuti nelle disposizioni statali appena riportate sotto diversi profili, anche alla luce dei rilievi sopra illustrati trattandosi di disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi.

In primo luogo, la previsione regionale estende il modulo procedimentale della SCIA ad interventi che, invece, la normativa statale ha assoggettato a denuncia di inizio attività, per evidenti finalità di tutela del territorio (trattandosi di interventi più gravosi, infatti, non è stato ritenuto opportuno consentire l'avvio dei lavori contestualmente alla presentazione dell'istanza). In secondo luogo, perché configura questa SCIA come «obbligatoria», mentre sia il comma 3 che il comma 7 dell'art. 22 fanno salva la possibilità dell'interessato di optare per il provvedimento espresso, rinunciando al modulo procedimentale semplificato. Di qui il contrasto dalla norma regionale in esame con l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

19.1) L'art. 124, comma 1, lettera g), per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.

L'art. 124, comma 1, lettera g), della legge regionale n. 1 del 2015 nella parte

in cui assoggetta a SCIA la realizzazione di pozzi adibiti ad uso non domestico, contrasta con la disciplina vigente in materia di realizzazione di progetti concernenti opere idrauliche, nonché in materia di derivazione e utilizzazione delle acque pubbliche.

Dal combinato disposto degli articoli 93, comma 1 (al quale rinvia l'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006), e 95, comma 1, regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 «testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» infatti, si evince che, mentre per i pozzi ad uso domestico il proprietario di un fondo può estrarre ed utilizzare liberamente — nei limiti e con le cautele prescritte dalla legge — le acque sotterranee del medesimo fondo (l'art. 167, comma 5, decreto legislativo n. 152/2006 richiede che «L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici ... non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'art. 145 del presente decreto»); lo scavo dei pozzi ad uso non domestico, nelle aree sottoposte a tutela, è sottoposto ad autorizzazione, la cui domanda va corredata con il piano di massima dell'estrazione ed con l'indicazione dell'utilizzazione prevista.



L'art. 162, comma 2, decreto legislativo n. 152/2006, inoltre, prevede che «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e le province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano (...) la perforazione di pozzi. A tal fine, le amministrazioni competenti curano la pubblicazione delle domande di concessione, contestualmente all'avvio del procedimento, oltre che nelle forme previste dall'art. 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (...)».

Pertanto, assoggettare la realizzazione di pozzi adibiti ad uso non domestico al regime di SCIA, senza far salvi i comprensori sottoposti a tutela, costituisce violazione delle competenze statali in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche, riconducibili alla materia di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.

Inoltre, tale disposizione regionale, prevedendo che siano assoggettati a SCIA i pozzi non domestici in via generale e senza altre specificazioni, rappresenta una illegittima esclusione dal campo di applicazione della disciplina in materia di VIA.

L'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006, sottopone a verifica di assoggettabilità a VIA i progetti di «derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;» (allegato IV alla parte seconda del medesimo decreto, punto 7, lettera d).

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'art. 124, comma 1, lettera g) della legge regionale in discorso, nella parte in cui estende illegittimamente alla procedura di SCIA anche i pozzi non domestici, invade la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, presentando profili di illegittimità costituzionale in relazione all'art. 117, comma secondo, lettera s) della Costituzione, per violazione delle norme interposte di cui agli articoli 93 e 95 del regio decreto n. 1775/1933 e dell'art. 162 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle su richiamate norme statali in materia di VIA.

20) *L'art. 140, comma 11, per violazione dell'art. 117, comma 2), lettera e) della Costituzione.*

L'art. 140, comma 11, della legge regionale n. 1 del 2015 contrasta con l'art. 117, comma 2), lettera e) della Costituzione (in riferimento alla materia della «tutela della concorrenza»), nella parte in cui prevede una causa di esclusione rispetto alla partecipazione a gare, per un periodo determinato di tempo e a seguito dell'iscrizione dell'impresa inadempiente in un apposito elenco.

Tale previsione, non contemplata nell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, infatti, è incompatibile con la tipicità delle cause di esclusione, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo n. 163/2006. La giurisprudenza amministrativa ha avuto più volte modo di affermare che la verifica in merito alle dichiarazioni sulla regolarità contributiva rientra nei poteri della stazione appaltante, riconosciuti come compatibili dalla Corte di giustizia europea, e non ha quindi carattere di esclusione automatica. Essa deve essere dunque effettuata con riferimento alla singola gara, e a seguito di una verifica in concreto, che non può estendersi a ulteriori gare in un periodo di tempo astrattamente determinato.

Va soggiunto, al riguardo, che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso complessivo, include diversi «ambiti di legislazione», con conseguente interferenza fra materie di competenza statale e materie di competenza regionale; interferenza che, tuttavia, si atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un intreccio in senso stretto, ma con la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa in relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (sent. n. 411 del 2008). Le norme relative alle procedure di gara (ivi incluse che prevedono cause di esclusione dalla gara stessa) ed all'esecuzione del rapporto contrattuale costituiscono, dunque, oggetto delle disposizioni del codice dei contratti, alle quali il legislatore regionale deve adeguarsi.

La disposizione censurata, pertanto, lede la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto, esorbitando dai limiti della potestà legislativa regionale, introduce di ulteriori cause di esclusione dalle gare nell'ipotesi in cui risulti iscritta in un apposito elenco l'impresa ritenuta inadempiente ai sensi del comma 10 del citato art. 140.

21) *L'art. 141, comma 2, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 141, comma 2, che disciplina la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, si pone in contrasto con l'art. 27, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (che individua i poteri d'intervento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale per l'adozione delle misure di vigilanza nella realizzazione di opere in assenza di titolo), e quindi con un principio fondamentale in materia di governo del territorio ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, sotto due diversi profili.



In primo luogo, la prima parte del comma 2 dell'art. 141, nell'individuare il presupposto dell'adozione delle misure di vigilanza nella realizzazione di opere in assenza di titolo «su aree assoggettate, da leggi statali, regionali, da altre norme urbanistiche vigenti a vincolo di inedificabilità, o a vincoli preordinati all'esproprio ...», omette di prevedere la vigilanza sui vincoli posti da norme urbanistiche adottate, ma non ancora vigenti. In questo modo, si comprime arbitrariamente l'ambito della vigilanza individuato dalle disposizioni statali a tutela di strumenti urbanistici che sono ancora in corso di formazione.

Sotto un diverso profilo, la disposizione regionale, a differenza di quella statale, subordina l'adozione del provvedimento di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in caso di accertamento dell'abuso, ad un procedimento amministrativo complesso che viene avviato con l'ordine di sospensione dei lavori e che prevede la partecipazione dell'interessato e delle altre amministrazioni eventualmente coinvolte. Soltanto qualora le opere interessino beni assoggettati a vincolo il provvedimento di demolizione viene subito disposto. Tale disposizione contrasta con un principio fondamentale in materia di «governo del territorio» contenuto nella legislazione statale, al citato art. 27, e finalizzato alla massima repressione degli abusi edilizi. Il procedimento amministrativo contemplato dalla norma regionale sospettata frustra, per la sua complessità, le finalità perseguite dal testo unico dell'edilizia e finisce, così, per violare il disposto dell'art. 117, terzo comma, Cost.

22) *L'art. 142, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.*

L'art. 142, comma 1, della legge regionale impugnata, nel disciplinare la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia, individuando i soggetti responsabili, contrasta con l'art. 29 del testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e quindi viola l'art. 117, comma 2, lettera l) Cost. (con riferimento alla materia «ordinamento penale»), nonché l'art. 117, comma 3 Cost. (in riferimento alla materia del «governo del territorio»), nei limiti e per i motivi di seguito indicati.

La norma censurata inserisce il proprietario tra i soggetti responsabili, diversamente da quanto previsto dall'art. 29 del testo unico dell'edilizia, che non contempla il proprietario tra i soggetti tenuti a garantire la conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni di piano, sulla base del principio per cui il proprietario, non autore dell'abuso e non committente delle opere, può ritenersi corresponsabile soltanto ove emerga un suo coinvolgimento doloso o colposo nella realizzazione dell'abuso edilizio stesso; sono invece soggetti responsabili il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore, nonché il direttore dei lavori, limitatamente al rispetto per le opere da lui dirette delle prescrizioni e delle modalità esecutive fissate dal permesso di costruire.

La norma regionale denunciata, nell'individuare il proprietario tra i soggetti responsabili «della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed edilizia ed alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei piani di settore, nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive o prescrizioni stabilite dal medesimo», viola le disposizioni della Costituzione sopra indicate.

23) *Gli articoli 147 e 155 e 118, comma 2, lettera h), per violazione dell'art. 117, comma 3, nonché dell'art. 117, comma 2, lettera l) e dell'art. 3 della Costituzione.*

Gli articoli 147 e 155 della legge regionale censurata disciplinano i mutamenti di destinazione d'uso.

Il combinato disposto dell'art. 118, comma 2, lettera h) e dell'art. 155, comma 4, considera il mutamento della destinazione d'uso nell'ambito delle tre categorie elencate al comma 3 dell'art. 155 [a) residenziale; b) produttiva (compresa quella agricola); c) attività di servizi come definita all'art. 7,

comma 1, lettera l)] come attività edilizia libera soggetta a comunicazione di inizio lavori asseverata. Al di fuori di queste ipotesi, il titolo richiesto dal comma 4 dell'art. 155 è «la SCIA nel caso di modifica della destinazione d'uso o per la realizzazione di attività agrituristiche o di attività connesse all'attività agricola, realizzate senza opere edilizie o nel caso in cui la modifica sia contestuale alle opere di cui all'art. 118, comma 1» (lettera a), ovvero «il permesso di costruire o la SCIA, in relazione all'intervento edilizio da effettuare con opere, al quale è connessa la modifica della destinazione d'uso» (lettera b).

Il comma 5 dell'art. 155 prevede che non costituisce modifica di destinazione d'uso «la realizzazione di attività di tipo agrituristico, o di attività connesse all'attività agricola o le attività di vendita al dettaglio dei prodotti dell'impresa agricola in zona agricola, attraverso il recupero di edifici esistenti» e che «i relativi interventi sono soggetti al titolo abilitativo previsto per l'intervento edilizio al quale è connessa tale realizzazione».

Le disposizioni appena richiamate contrastano con la normativa statale di riferimento, che, da un lato, assoggetta a SCIA il mutamento di destinazione d'uso ad di fuori dei centri storici (combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del testo unico dell'edilizia), dall'altro individua in modo più ampio la categoria dei mutamenti di destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti.



L'art. 23-ter del testo unico dell'edilizia, introdotto con il decreto-legge n. 133/2014, infatti, prevede cinque diverse categorie funzionali, stabilendo che il passaggio tra le varie categorie costituisce mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante.

La categoria contemplata dall'art. 155, lettera c), della legge regionale è troppo ampia (vi rientrano attività a carattere socio-sanitario, direzionale, commerciali, di somministrazione, turistico-produttive, ricreative, sportive e culturali) ed è atta ad includere più categorie statali, in contrasto con l'art. 23-ter, che riconduce a tre categorie diverse (turistiche-ricettive, quelle produttive e direzionali, quelle commerciali) le attività che la legge umbra racchiude alla predetta lettera c).

La differenza nella definizione del mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante e nel titolo abilitativo richiesto incide quindi sul regime sanzionatorio previsto dalla legge statale e da quella regionale.

L'art. 147 della legge regionale stabilisce, al comma 1, le sanzioni comminate in caso di mutamenti in assenza del titolo abilitativo previsto dall'art. 155, comma 4. Le sanzioni vanno da euro trecento a euro tremila, in rapporto alla superficie interessata dall'abuso, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie (lettera a). In questo caso, il comma 2 prevede che «contestualmente all'applicazione della sanzione ... il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone sempre il pagamento del contributo di costruzione di cui agli articoli 130, 131 e 132 ... valido anche ai fini dell'eventuale accertamento di conformità ai sensi dell'art. 154, comma 4 ... In caso di mancata ottemperanza da parte dei responsabili dell'abuso nei termini stabiliti il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale dispone il ripristino dello stato preesistente».

Nel caso in cui il mutamento della destinazione d'uso non risulti conforme alle norme urbanistiche ed edilizie (lettera b), invece, le sanzioni sono le seguenti: «1) euro cinquanta per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con destinazione finale residenziale, ridotta ad euro venti a metro quadro per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario; 2) euro cento a metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale commerciale, direzionale, o servizi; 3) euro cinquanta per ogni metro quadro di superficie utile di calpestio per gli immobili con utilizzazione finale industriale, artigianale o agricola». In questo caso, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ordina, contestualmente alla irrogazione della sanzione, la cessazione dell'utilizzazione abusiva dell'immobile, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni decorso il quale si provvede d'ufficio in danno dei responsabili dell'abuso.

Il comma 4, infine, dispone che la sanzione di cui al presente articolo, nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso sia effettuato con gli interventi abusivi di cui agli articoli 144, 145 e 146, si cumula con le sanzioni pecuniarie previste da detti articoli.

La disciplina regionale appena descritta si pone sotto più profili in contrasto con i principi fondamentali di governo del territorio dettati dallo Stato in attuazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione. Inoltre, incide sull'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, invadendo la potestà legislativa statale in materia di ordinamento civile e penale (art. 117, comma 2, lettera l), e in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nel dettaglio:

laddove le norme statali richiedono il permesso di costruire o la DIA alternativa per il mutamento della destinazione d'uso [art. 10, comma 1, lettera c) del testo unico dell'edilizia, mutamento di destinazione d'uso nei centri storici], la normativa regionale contrasta con gli articoli 33, 36 e 44 del testo unico;

laddove le norme statali subordinano il mutamento di destinazione d'uso a SCIA, invece, contrasta con l'art. 37 del testo unico.

24) L'art. 151, comma 2 e comma 4, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

L'art. 151, comma 2, della legge impugnata prevede che i lavori di demolizione di opere abusive svolti a cura del comune «laddove non eseguibili direttamente dal comune o dalla provincia, sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee».

Tale disposizione si pone in contrasto con gli articoli 56 e 57 del Codice degli appalti di cui al decreto legislativo n. 163/2006, che impongono il ricorso a procedure negoziali aperte, salvo che in casi limitati dettagliatamente individuati dagli stessi articoli. La norma regionale, a differenza della previsione statale, si limita a prevedere che il ricorso a procedure negoziali aperte «è in ogni caso ammesso» (comma 4). Dunque, questo strumento, che per il legislatore statale è la regola generale, sembra diventare residuale nella normativa regionale, con potenziali effetti anticoncorrenziali.

Pertanto, la disposizione impugnata contrasta con l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione (in riferimento alla materia della «tutela della concorrenza»), anche per i profili accennati sub 20).



25) *L'art. 154, comma 1 e comma 3, per violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.*

L'art. 154, comma 1, della legge regionale in esame prevede che «In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, con variazioni essenziali o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 143, comma 3, 144, comma 1, 145, comma 1, 146, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il titolo a sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati. Ai fini di cui al presente comma è consentito l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato. Per le violazioni di cui all'art. 147 il titolo abilitativo a sanatoria è rilasciato se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda».

I presupposti previsti da tale disposizione per l'accertamento in conformità — e conseguentemente per il rilascio del permesso in sanatoria — non rispettano il principio fondamentale in materia di «governo del territorio» previsto agli articoli 36 e 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che subordinano il rilascio del titolo in sanatoria alla conformità degli immobili alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione dell'istanza (c.d. «doppia conformità», sul punto sent. n. 101/2013).

In particolare, la norma non è conforme al richiamato principio nella parte in cui stabilisce «l'adeguamento di eventuali piani attuativi, purché tale adeguamento risulti conforme allo strumento urbanistico generale vigente e non in contrasto con quello adottato» e nella parte in cui esclude la doppia conformità per le violazioni di cui all'art. 147 (mutamento di destinazione d'uso in assenza di titolo abilitativo).

La disposizione censurata, dunque, contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione e con l'art. 117, comma 2, della Costituzione, in riferimento alla materia «ordinamento penale».

Inoltre, contrasta con i principi fondamentali in materia di «governo del territorio» il comma 3 del medesimo art. 154, che, nel richiamare le procedure previste dall'art. 123 per il permesso in sanatoria, estende anche a questa fattispecie l'applicazione del silenzio assenso, in espresso contrasto con l'art. 36, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, secondo cui «sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata».

Si richiamano, anche sul punto, i rilievi sopra esposti con riguardo alla riconducibilità nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio delle disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sent. n. 309 del 2011 v. anche sentenze n. 259/2014, n. 139/2013, n. 102/2013, e n. 303/2003).

26) *L'art. 206, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 206, comma 1, della legge regionale umbra n. 1 del 2015, nella parte in cui prevede che «per i lavori di cui all'art. 201, comma 1, nelle zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità, il deposito del certificato di collaudo statico tiene luogo anche del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Negli interventi in cui il certificato di collaudo non è richiesto, la rispondenza è attestata dal direttore dei lavori che provvede al relativo deposito presso la provincia competente», contrasta con l'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, secondo cui «il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto».

La disposizione regionale, dunque, prevede che per tutti i lavori di nuova costruzione, di ampliamento e di sopraelevazione e i lavori di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente che compromettono la sicurezza statica della costruzione o riguardano le strutture o alterano l'entità e/o la distribuzione dei carichi, effettuati nelle zone ad alta, media e bassa sismicità, sia sufficiente il certificato di collaudo statico o una attestazione del direttore dei lavori.

La previsione contenuta all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che richiede il rilascio del certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, essendo finalizzata a garantire la sicurezza delle costruzioni in zone sismiche, risponde ad un'esigenza unitaria di sicurezza, non derogabile dal legislatore regionale. D'altronde, con riferimento al rischio sismico, codesta Ecc.ma Corte ha avuto modo di rilevare che «l'intento unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l'ambito della disciplina del territorio,



per attingere a valori di tutela dell'incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali»; pertanto, il coinvolgimento di interessi primari della collettività limita la possibilità del legislatore regionale di introdurre misure di semplificazione, quale quella contenuta dalla disposizione censurata (*cf.* sentenza n. 182/2006). Per le ragioni suesposte, l'art. 206, comma 1 contrasta con l'art. 117, comma 3, della Costituzione (nelle materie del «governo del territorio» e «protezione civile») e con la disposizione interposta di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, e viene pertanto impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

27) *L'art. 215, comma 12, per violazione dell'art. 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 215, comma 12, della legge regionale censurata prevede che «qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi».

L'ultima parte di tale previsione contrasta con l'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, secondo cui «8. Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo i soggetti privati cui sono attribuiti per legge o per delega poteri espropriativi, possono avvalersi di società controllata. I soggetti privati possono altresì avvalersi di società di servizi ai fini delle attività preparatorie».

La legislazione statale, a differenza di quella regionale, consente di avvalersi, per il procedimento espropriativo, di società controllate, non di società di servizi. Il ricorso a queste ultime, infatti, può avvenire limitatamente «ai fini delle attività preparatorie». Ciò in quanto il procedimento di esproprio comporta l'esercizio di poteri di ordine pubblicistico che non possono essere delegati ad un soggetto che non sia posto sotto il controllo pubblico.

Nel disporre diversamente, la disposizione regionale in esame si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di governo del territorio — cui deve essere ricondotto l'art. 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 — e quindi viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione.

28) *L'art. 243, comma 1, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3, della Costituzione.*

L'art. 243, al comma 1, della legge regionale n. 1 del 2015 prevede che «la disciplina concernente le distanze, le dotazioni territoriali e funzionali minime, nonché quella relativa alle situazioni insediative del PRG, di cui alle norme regolamentari titolo I, capo I, sezione V e al titolo II, capo I, sezioni II, III e IV, sostituisce quella del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (...), in materia, rispettivamente, di distanze, di standard e di zone territoriali omogenee, anche ai sensi dell'art. 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».


La norma impugnata da un lato «disapplica» le disposizioni del decreto ministeriale n. 1444/1968, comprese quelle in materia di distanze, dall'altro omette di richiamare le disposizioni in materia contenute nel codice civile, rinviando ad una norma di carattere regolamentare (che, peraltro, non richiama le relative disposizioni del codice civile).

Al riguardo, occorre ricordare che le norme in materia di distanze contenute all'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444/1968 hanno, per consolidata giurisprudenza costituzionale, carattere inderogabile e rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «ordinamento civile». Codesta Ecc.ma ha più volte ritenuto — da ultimo nella sentenza n. 6/2013 — che l'art. 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, è dotato di «efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato» (sentenza n. 114 del 2012; ordinanza n. 173 del 2011; sentenza n. 232 del 2005, si veda anche la sent. n. 134/2014).

Per queste ragioni, la disposizione impugnata viola l'art. 117, comma 2, lettera l) e 117, comma 3 (con riferimento al «governo del territorio») della Costituzione.

29) *L'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201, 202 e 208, per violazione dell'art. 117, comma 3 della Costituzione.*

L'art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201, commi 2, 3 e 4; 202, comma 1, e 208, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata sostanzialmente consentono alla giunta regionale, con proprio atto, di sottrarre tipologie di interventi edilizi dall'applicazione della normativa sismica e dell'autorizzazione sismica di cui agli articoli 62, 63, 65, 82, 83 e 88 del testo unico dell'edilizia.



Codesta Ecc.ma Corte ha chiarito che la disciplina in materia di vigilanza sugli interventi edilizi in zona sismica è riconducibile ai principi fondamentali in materia di «protezione civile» (si veda sent. n. 300/2013, spec. punto 4 nonché sent. n. 101 del 2013 e n. 201 del 2012), pertanto, le disposizioni censurate violano l'art. 117, comma 3 della Costituzione.

In particolare, le categorie di «interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità» e «di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità», a cui fa riferimento la disposizione regionale impugnata, non sono conosciute dalla normativa statale: non se ne fa menzione nel citato decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), né nella normativa tecnica, contenuta nel decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008.

Pertanto, le disposizioni regionali sospettate si discostano illegittimamente dalla normativa statale rilevante, perché introducono una categoria di interventi edilizi ignota alla legislazione statale e la escludono dalla applicazione di norme improntate al principio fondamentale della vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico (cfr. anche sentenza n. 182 del 2006 e sent. n. 101 del 2013 cit.), con l'effetto sostanziale di sottrarre indebitamente determinati interventi edilizi ad ogni forma di vigilanza pubblica.


30) *L'art. 258 e l'art. 264, comma 13, per violazione dell'art. 117, comma 3 e dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.*

L'art. 258 della legge regionale n. 1 del 2015 detta norme speciali per le aree terremotate e disciplina gli edifici, non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici, realizzati, prima del 31 dicembre 2000 da privati o da altri enti pubblici, anche con il contributo pubblico, in sostituzione delle abitazioni principali, delle attività produttive, dei servizi e dei relativi accessori, che, per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale.

La norma prevede, al comma 1, che i comuni effettuino un censimento di questi edifici e, al comma 2, ne prevede la cessione ai conduttori degli immobili. Attribuisce dunque ai comuni (comma 3) il compito di predisporre un'apposita variante che, limitatamente agli edifici per i quali è stata presentata domanda di acquisto, preveda la realizzazione di un'adeguata urbanizzazione e di un razionale inserimento territoriale ed ambientale, prevedendo le modalità di adeguamento edilizio, tipologico ed estetico degli edifici interessati, nonché gli elementi di arredo urbano necessari. Tale variante deve confermare le volumetrie e le altezze degli edifici interessati «con eventuale possibilità di modifica entro il limite del dieci per cento; ulteriori modifiche delle previsioni possono essere apportate decorsi cinque anni dalla approvazione della variante» (comma 6). Per gli edifici «non raccordabili con gli insediamenti esistenti», il comma 5 prevede la possibilità di individuazione «come ambito agricolo per la riqualificazione degli edifici medesimi, previa costituzione di un vincolo di destinazione d'uso quindicennale decorrente dalla data di ultimazione dei lavori». Ai sensi del comma 8, «il proprietario o avente titolo presenta al comune la richiesta per il titolo abilitativo a sanatoria», che è rilasciato «a seguito del pagamento degli oneri previsti all'art. 154, comma 2 del presente testo unico e con le modalità previsti all'art. 23, comma 6, della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (Norme sulla vigilanza, responsabilità, sanzioni e sanatoria in materia edilizia) con il solo obbligo di accertamento in conformità alle previsioni della variante apportata ai sensi del presente articolo». Per gli edifici che non risulta possibile inserire nelle varianti il comma 9 dispone l'applicazione della disciplina di accertamento e sanzionatoria degli abusi edilizi, di cui al titolo V, capo VI, della legge in esame. Infine, per consentire «di verificare la possibilità del rientro alla normalità delle aree interessate», il comma 10 sospende i provvedimenti amministrativi di demolizione e rimessa in pristino relativi agli immobili realizzati in difformità dalle previsioni urbanistiche a seguito degli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997.

La disciplina introdotta dalla disposizione censurata sostanzialmente introduce un'ipotesi di condono edilizio straordinario non previsto dalla legge statale, ponendosi in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (e in particolare con l'art. 36) e con le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e penale, e pertanto viola l'art. 117, comma 3, e l'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

È di tutta evidenza, infatti, che la norma consente ai comuni di rilasciare il titolo in sanatoria per interventi edilizi non conformi agli strumenti urbanistici, per i quali potrebbe essere già stato emanato un provvedimento di demolizione (comma 10), senza peraltro individuare chiaramente di quali edifici si tratta (estremamente ampio il novero degli edifici «realizzati, prima del 31 dicembre 2000 ... che, per effetto della crisi sismica dell'anno 1997 sono stati oggetto di sgombero totale»). Va rilevato, altresì, che l'accertamento in conformità di cui all'art. 36 del testo unico dell'edilizia si applica solo laddove vi sia la doppia conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa edilizia (cosa che, evidentemente, non sussiste nel caso in esame), anzi presuppone che detto titolo sia richiesto prima che il comune emetta il provvedimento di demolizione.



Inoltre, la disposizione regionale sospettata consente la vendita dei predetti immobili abusivi ai conduttori, in aperto contrasto con l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, che dispone la nullità degli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento di diritti reali, relativi ad edifici abusivi. Addirittura, la norma regionale consente per questi immobili «incrementi delle volumetrie e delle altezze», in spregio alla normativa statale che ha sempre vietato gli incrementi volumetrici per gli interventi abusivi. È evidente, infine, che la sanatoria farebbe venire meno gli effetti penali dell'abuso, e inciderebbe quindi in un ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale.

Al riguardo, giova ricordare che codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 225/2012 (punto 3 del considerato in diritto), ha chiarito che: «nella disciplina del condono edilizio convergono la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e la competenza legislativa concorrente in tema di governo del territorio di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (sentenze n. 49 del 2006 e n. 70 del 2005)» e, soprattutto, che «è stata ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressione di principio generale afferente ai limiti della sanatoria, l'individuazione da parte della legge dello Stato delle fattispecie ad essa assoggettabili, di modo che le stesse non possono essere comunque ampliate o interpretate estensivamente dalla legislazione regionale. Per questo motivo risulta pienamente conforme al dettato costituzionale l'art. 32, comma 27, del decreto-legge n. 269 del 2003, contenente la previsione tassativa delle tipologie di opere insuscettibili di sanatoria, la quale determina, in pratica, i limiti del condono, entro il cui invalicabile perimetro può esercitarsi la discrezionalità del legislatore regionale (sentenza n. 70 del 2005)». Sul punto, si veda anche la sentenza n. 290/2009, secondo cui «questa Corte ha già riconosciuto che “solo alla legge statale compete l'individuazione della portata massima del condono edilizio straordinario” (sentenza n. 70 del 2005; sentenza n. 196 del 2004), sicché la legge regionale che abbia per effetto di ampliare i limiti applicativi della sanatoria eccede la competenza concorrente della regione in tema di governo del territorio».

In via consequenziale, deve ritenersi costituzionalmente illegittimo, per i medesimi motivi, l'art. 264, comma 13, secondo cui «i titoli abilitativi relativi alle istanze di condono edilizio sono rilasciati previa acquisizione dei pareri per interventi nelle aree sottoposte a vincolo imposti da leggi statali e regionali vigenti al momento della presentazione delle istanze medesime, fatto salvo quanto previsto in materia sismica e di tutela dei beni paesaggistici e culturali».

Anche la norma regionale da ultimo citata, pertanto, integra la violazione dell'art. 117, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

31) *L'art. 264, comma 14 e 16, per violazione dell'art. 117, comma 3, nonché dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione.*

L'art. 264, al comma 14, della legge regionale impugnata, dispone che «gli interventi edilizi, limitatamente a quelli riguardanti l'area di pertinenza degli edifici dell'impresa agricola, compresa la realizzazione delle opere pertinenziali, nonché le opere senza strutture fondali fisse per l'attività zootecnica di cui all'art. 17, comma 1, lettera d) delle norme regolamentari, esistenti alla data del 30 giugno 2014 e che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data sono autorizzati con la procedura prevista all'art. 154, commi 2, 3, 6, e 7, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali. In tali casi l'istanza è presentata entro e non oltre il 30 giugno 2015». La disposizione non prevede la cosiddetta «doppia conformità», richiesta per la sanatoria dagli articoli 36 e 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (l'intervento deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda), perché si limita a richiedere la conformità «alla disciplina urbanistica ed edilizia, agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati alla stessa data», laddove tale ultima data sembra essere quella del 30 giugno 2014 (data fissata dalla stessa disposizione per stabilire i requisiti necessari per poter chiedere la sanatoria).

Più che un'ipotesi di permesso in sanatoria, la norma censurata dunque configura una nuova, non consentita, ipotesi di condono edilizio, che non è materia di competenza legislativa regionale, ponendosi quindi in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio attribuiti alla competenza legislativa statale dall'art. 117, comma terzo, della Costituzione.

L'art. 264, comma 16 dispone poi che «la domanda di concessione ordinaria di piccola derivazione di acqua pubblica sotterranea dai pozzi autorizzati, previo pagamento annuale dei canoni e diritti previsti, costituisce autorizzazione annuale all'attingimento fino alla conclusione del procedimento di concessione senza obbligo di ulteriori formalità o istanze e comunque nei limiti fissati dalle normative di settore, salvo che l'autorità idraulica competente ne comunichi entro trenta giorni il diniego ai sensi della legge regionale 11 maggio 2007, n. 12 (Norme per il rilascio delle licenze di attingimento di acque pubbliche)».



La norma regionale in questione attribuisce alla semplice domanda di concessione di piccola derivazione valore di autorizzazione all'attingimento, salvo che l'autorità idraulica competente ne comunichi il diniego al richiedente entro il termine di trenta giorni. L'art. 264, comma 16, quindi, estende l'istituto del «silenzio-assenso» al procedimento concessorio in palese violazione dell'art. 17, comma 1°, del testo unico n. 1775/1933 che, invece, richiede un provvedimento espresso per derivare o utilizzare acqua pubblica. Più precisamente, l'articolo da ultimo citato prevede che «è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente».

Alla luce delle precedenti considerazioni, l'art. 264, comma 16, nella parte in cui estende l'istituto del silenzio assenso alle concessioni di acqua pubblica si pone in contrasto con la potestà legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, per violazione della norma interposta di cui all'art. 17, comma 1, regio decreto n. 1775/1933.

P. Q. M.

Per le ragioni esposte, il Presidente del Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittima la legge della regione Umbria del 21 gennaio 2015, n. 1, pubblicata nel B.U.R. Umbria 28 gennaio 2015, n. 6, supplemento ordinario n. 1, limitatamente agli articoli 1, commi 2 e 3; art. 7, comma 1, lettere b), d), g), m), n); art. 8; art. 9, comma 4; art. 10, comma 1; art. 11, comma 1, lettera d); art. 13; art. 15, commi 1 e 5; art. 16, commi 4 e 5; art. 17; art. 19; art. 21; art. 18, commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9; art. 28, comma 10; art. 56, comma 3; art. 32, comma 4; art. 49, comma 2, lettera a); art. 51, comma 6; art. 79, comma 3; art. 56, comma 14; art. 54; art. 59, comma 3; art. 64, comma 1; art. 95, comma 4; art. 118, comma 1, lettere e) ed i), e comma 3; art. 118, comma 2, lettera e); art. 118, comma 3, lettera e); art. 140, comma 12; art. 124; art. 124, comma 1, lettera g); art. 140, comma 11; art. 141, comma 2; art. 142, comma 1; art. 147, art. 155, art. 118, comma 2, lettera h); art. 151, comma 2 e comma 4; art. 154, comma 1 e comma 3; art. 206, comma 1; art. 215, comma 5 e comma 12; art. 243, comma 1; art. 250, comma 1, lettere a), b) e c), in combinato disposto con gli articoli 201, 202 e 208; art. 258; art. 264, commi 13, 14 e 16.

Con l'originale notificato del presente atto si depositano l'estratto della determinazione del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2015 e le motivazioni di sintesi per l'impugnativa.

Roma, 30 marzo 2015

L'Avvocato dello Stato: MARRONE

15C00136

N. 47

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 9 aprile 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, all'esistenza di specifici requisiti (tra cui, la presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale nonché un significativo insediamento nell'ambito del Comune nel quale vengono effettuati gli interventi) - Ricorso del Governo - Denunciata irragionevole disparità di trattamento rispetto alla Chiesa cattolica e alle confessioni religiose con intesa legislativamente approvata, per le quali non è prevista alcuna condizione - Violazione dei principi di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini - Irragionevole discriminazione tra soggetti portatori di interessi identici - Limitazione dell'esercizio della libertà religiosa - Violazione del diritto di professare la propria fede in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2 e 2-bis, lett. a) [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui sostituisce il comma 2 e aggiunge il comma 2-bis, lett. a), nell'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 3, 8 e 19.



Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata, per le confessioni prive di intesa legislativamente approvata, alla condizione che i relativi statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione - Attribuzione a una consulta regionale (istituita, nominata e disciplinata dalla Giunta regionale) del compito di rilasciare parere preventivo obbligatorio sulla sussistenza del predetto requisito e degli altri stabiliti dalla medesima normativa - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2-bis, lett. b), e 2-quater [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge i commi 2-bis, lett. b), e 2-quater all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. c).

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Previsione che all'uopo essi devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il Comune interessato, nella quale sia espressamente contemplata la possibilità di risoluzione o di revoca in caso di accertamento da parte del Comune di attività non previste nella convenzione - Ricorso del Governo - Denunciata formulazione eccessivamente generica della norma censurata - Incidenza della facoltà di revoca unilaterale sulla libertà di religione e di culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, comma 2-ter [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disposizioni per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - Applicabilità agli enti delle confessioni acattoliche - Possibilità subordinata alla stipula di convenzioni revocabili unilateralmente dai Comuni, nonché al possesso di specifici requisiti nel caso di confessioni prive di intesa legislativamente approvata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 70, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater [recte: art. 1, comma 1, lett. b), nella parte in cui aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 70 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. a); Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), artt. 10 e 17; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 10, 21 e 22; Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici [adottato dall'Assemblea Generale delle N.U. il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23 marzo 1976 e ratificato dall'Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881], art. 18.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che, nel corso del procedimento per la predisposizione di esso, vengono acquisiti i pareri, tra gli altri, di esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre che degli uffici provinciali di questura e prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica - Previsione che il piano deve prevedere, tra l'altro, la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o delle forze dell'ordine - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza - Contrasto con la riserva alla legge statale della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, commi 4 e 7, lett. e) [recte: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, commi 4 e 7, lett. e), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. h), e 118, comma terzo.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum in merito ad essi, nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale - Ricorso del Governo - Denunciata subordinazione della possibilità di destinare aree ad attrezzature religiose "a decisioni espressione di maggioranze politiche o culturali o altro" - Incidenza sulla garanzia della libertà religiosa.



- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 4, ultimo periodo [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che il piano deve prevedere, tra l'altro, la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR - Ricorso del Governo - Denunciata possibilità di effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e difetto di intrinseca logicità della disposizione impugnata - Incidenza sulla libertà di professare la fede religiosa in condizioni di uguaglianza.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 7, lett. g) [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 7, lett. g), della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, artt. 3, 8 e 19.

Confessioni religiose - Norme della Regione Lombardia - Disciplina del piano per le attrezzature religiose - Previsione che i Comuni "che intendono prevedere nuove attrezzature religiose" sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose - Ricorso del Governo - Denunciata attribuzione ai Comuni della facoltà, anziché dell'obbligo, di prevedere nuove attrezzature religiose - Contrasto con le prescrizioni inderogabili del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 riguardante la dotazione minima destinata a spazi pubblici o riservata alle attività collettive - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.

- Legge della Regione Lombardia 3 febbraio 2015, n. 2, art. 72, comma 5 [*recte*: art. 1, comma 1, lett. c), nella parte in cui sostituisce l'art. 72, comma 5, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12].
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lett. l); decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, art. 3.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587, per il ricevimento degli atti, fax 06/96514000 e pec: ags.rm@mailcert.avvocatura-stato.it) presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Lombardia in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 70, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* e 72, commi 4, 5 e 7 lett. e) e g), della legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2015, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 5 febbraio 2015, recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi", giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2015.

La Regione Lombardia ha dettato disposizioni in materia di governo del territorio modificando la previgente Legge Regionale n. 12 dell'11 marzo 2005 "Legge per governo del territorio" con riferimento alle norme contenute nel capo III - intitolato Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi - in relazione specificamente negli articoli 70 e 72.

Precisamente, l'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 2/2015 ha sostituito il comma 2 dell'art. 70, L.R. 12/2005 ulteriormente aggiungendo i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater*.

Pertanto, il contenuto dell'art. 70 della L.R. 12/2005 - riportante testualmente:

“1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;

2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento ed aventi una presenza diffusa, organizzata e stabile nell'ambito del comune ove siano effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e previa stipulazione di convenzione tra il comune e le confessioni interessate;

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell'edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.



È stato così modificato dalla L.R. 2/2015:

“1. La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica;

2.2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con legge la relativa intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione;

2-bis. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì agli enti delle altre confessioni religiose che presentano i seguenti requisiti:

a) presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell’ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;

b) i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione.

2-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione;

2-quater. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

3. I contributi e le provvidenze disciplinati dalla presente legge hanno natura distinta ed integrativa rispetto ai finanziamenti a favore dell’edilizia di culto previsti in altre leggi dello Stato e della Regione, nonché in atti o provvedimenti amministrativi dei comuni diretti a soddisfare specifici interessi locali nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali”.

Anche l’art. 72 - la cui versione precedente era:

«Art. 72 - (*Rapporti con la pianificazione comunale*). — 1. Nel piano dei servizi e nelle relative varianti, le aree che accolgono attrezzature religiose, o che sono destinate alle attrezzature stesse, sono specificamente individuate, dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70. Le attrezzature religiose sono computate nella loro misura effettiva nell’ambito della dotazione globale di spazi per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale di cui all’art. 9, senza necessità di regolamentazione con atto di asservimento o regolamento d’uso.

2. Qualunque sia la dotazione di attrezzature religiose esistenti, nelle aree in cui siano previsti nuovi insediamenti residenziali, il piano dei servizi, e relative varianti, assicura nuove aree per attrezzature religiose, tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70. Su istanza dell’ente interessato, le nuove aree per attrezzature religiose sono preferibilmente localizzate in continuità con quelle esistenti.

3. In aggiunta alle aree individuate ai sensi del comma 2, il piano dei servizi e i piani attuativi possono prevedere aree destinate ad accogliere attrezzature religiose di interesse sovracomunale. Le aree necessarie per la costruzione delle suddette attrezzature sono specificamente individuate, dimensionate e normate, nell’ambito della pianificazione urbanistica comunale, sulla base delle istanze all’uopo presentate dagli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose di cui all’art. 70.


4. Le aree destinate ad accogliere gli edifici di culto e le altre attrezzature per i servizi religiosi, anche di interesse sovracomunale, sono ripartite fra gli enti che ne abbiano fatto istanza in base alla consistenza ed incidenza sociale delle rispettive confessioni».

È stato modificato, anche nella intitolazione, ed integrato come segue:

«Art. 72 - (*Piano per le attrezzature religiose*). — 1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, atto separato facente parte del piano dei servizi, dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all’art. 70.

2. L’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all’art. 70.

3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione dei piani componenti il PGT di cui all’art. 13.



4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire *referendum* nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.

5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi". Decorso detto termine il piano è approvato unitamente al nuovo PGT.

6. Il piano delle attrezzature religiose può avere valenza sovracomunale, sulla base di una convenzione tra comuni limitrofi che individua il comune capofila. La procedura di cui all'art. 4 deve avvenire singolarmente in ogni comune. Il provvedimento finale e conclusivo della procedura è unico e ne è responsabile il comune capofila. Il piano delle attrezzature religiose sovracomunale costituisce parte del piano dei servizi dei singoli comuni che hanno aderito alla convenzione di cui sopra.

7. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:

a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;

c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;

e) la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico dei richiedenti, che ne monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine;

f) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;

g) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della legge recante "Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) - Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi".


Ebbene, è avviso del Governo che, con tali disposizioni modificative ed integrative, la Regione Lombardia abbia travalicato i limiti fissati dalla Costituzione alla propria competenza legislativa, come si chiarirà attraverso l'illustrazione dei seguenti

MOTIVI

1. *Violazione degli artt. 3, 8 e 19 Cost. in relazione all'art. 70, commi 2 e 2-bis, lett. a), L.R. 2/2015.*

La nuova formulazione dell'art. 70 va a specificare la norma previgente - che prevedeva, come sopra riportato, che "2. Le disposizioni del presente capo si applicano anche agli enti delle altre confessioni religiose come tali qualificate in base a criteri desumibili dall'ordinamento..." - attraverso l'introduzione nel comma 2-bis, oltre alla "presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e un significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo;" anche che "i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione".

Prescindendo, per il momento da quest'ultima previsione, che sarà esaminata nel 2° motivo di ricorso relativo alla violazione del comma 2-quater, dell'art. 70, deve osservarsi che, restando sostanzialmente invariato il 1° comma - che recita "La Regione ed i comuni concorrono a promuovere, conformemente ai criteri di cui al presente capo, la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica". - la nuova formulazione dei commi 2 e 2-bis - sopra riprodotti - introducono un'irragionevole disparità di trattamento a danno delle confessioni acattoliche prive di intesa o con intesa non ancora approvata con legge, rispetto alla Chiesa Cattolica e alle altre confessioni religiose con intesa già approvata con legge.



In proposito, deve rilevarsi che la tutela della libertà religiosa per le confessioni diverse dalla cattolica esige cura e attenzione particolari nella considerazione che le condizioni di queste confessioni (ancor più di quelle di nuova formazione) sono disagiate e precarie proprio in materia di edifici di culto e di attrezzature religiose essenziali. Frapporre ostacoli alla loro libertà di culto, interponendo difficoltà o complicazioni amministrative, finanziarie, logistiche, alla costruzioni di nuovi templi, significa violare i principi costituzionali di libertà religiosa e di eguaglianza dei cittadini.

Pertanto, la previsione contenuta nel comma 2 - secondo cui le disposizioni del capo III si applicano agli enti delle altre confessioni religiose con cui sia intercorsa intesa con lo Stato - ed il previsto requisito della presenza diffusa e consistente a livello territoriale - di cui alla lett. a) del comma 2-bis - violano gli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, perché irragionevolmente discriminano tra soggetti portatori di interessi identici (la proclamazione delle rispettive fedi) e, quindi, limitano e impediscono l'esercizio della libertà religiosa, diritto fondamentale ed inviolabile, e di professare la propria fede religiosa in forma associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.

In proposito, la Corte costituzionale ha ritenuto che il rispetto dei principi di libertà religiosa e di uguaglianza deve essere garantito "in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla medesima disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria lode religiosa" e, pertanto, "ne consegue che qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza... È determinante la finalità che caratterizza la disposizione impugnata e l'effetto che ne discende: finalità ed effetto essendo quelli di facilitare l'esercizio del culto, l'agevolazione non può essere subordinata alla condizione che il culto si riferisca ad una confessione religiosa la quale abbia chiesto e ottenuto la regolamentazione dei propri rapporti con lo Stato ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione". (Corte costituzionale, sent. n. 195/1993).

2. *Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. c) Cost. in riferimento all'art. 70, commi 2-bis, lett. b) e 2-quater, L.R. 2/2015.*

In una lettura congiunta dei due commi 2-bis e 2-quater dell'art. 70, della L.R. in esame, con riferimento alle confessioni religiose, il comma 2-bis, sub lett. b) prevede che "i relativi statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali e il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione", e che, ai sensi del successivo comma 2-quater, "Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2-bis. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale".


È evidente che tali previsioni modificative si pongono in sensibile contrasto con l'art. 117, comma 2, lett. c) della Costituzione laddove la valutazione dei requisiti di cui al comma 2-bis (presenza diffusa, organizzata e consistente a livello territoriale e significativo insediamento nell'ambito del comune nel quale vengono effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, carattere religioso delle finalità istituzionali e rispetto dei principi e dei valori della Costituzione da parte degli enti delle confessioni religiose) viene, ai sensi del comma 2-quater, affidata a una "consulta regionale", da nominarsi con provvedimento della Giunta regionale, competente al rilascio di un parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al menzionato comma 2 bis. Infatti, l'attribuzione a un organo regionale del compito di valutare la conformità dello statuto regolante l'ente di natura religiosa ai principi e ai valori della Costituzione, determina una lesione della sfera di attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato della materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose, di cui all'art. 117, comma 2, lett. c) Cost.

3. *Violazione dell'art. 19 Cost. in riferimento al comma 2-ter dell'art. 70 L.R. 2/2015.*

Il comma 2-ter, dell'art. 70 della L.R. 2/2015 sancisce "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo gli enti delle confessioni religiose di cui ai commi 2 e 2-bis devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione".

Si ritiene che la previsione della risoluzione o revoca in caso di accertamento di attività non previste nella convenzione, sia formula troppo generale e generica, dal momento che ben può un ente di culto svolgere anche attività diverse da quelle di religione o di culto (es., culturale o sportiva per i giovani), purché sempre nel rispetto delle leggi italiane che regolano tali attività.

Pertanto, si ritiene che il comma 2-ter, che accorda la facoltà di revoca unilaterale da parte del comune, è suscettibile di violare la libertà di religione e di culto di cui all'art. 19 Cost.



4. *Violazione dei principi europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto consacrati nell'art. 117, comma 1 e 2, lett. a) Cost. in riferimento ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, L.R. 2/2015.*

Anche l'Unione Europea garantisce la libertà religiosa e l'eliminazione delle discriminazioni basate sull'appartenenza religiosa. Il Trattato di Lisbona e l'obbligatorietà della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, nonostante rimanga prerogativa dell'ordinamento nazionale di ogni singolo Stato membro la definizione dello status di cui godono le confessioni, associazioni e comunità religiose, esplicite disposizioni comunitarie, salvaguardano la libertà religiosa e contrastano la discriminazione religiosa.

Per quanto riguarda i Trattati, gli artt. 10 e 17 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) definiscono l'impegno dell'Unione nel perseguire la lotta alle discriminazioni fondate anche sulla religione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche europee, affermando anche il principio del dialogo con le confessioni religiose e salvaguardando i sistemi nazionali di disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni religiose di ciascuno Stato membro. In aggiunta, all'art. 19 del TFUE, viene sancita la competenza dell'Unione nell'elaborazione di opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate anche sulla religione: in tal modo l'Unione diviene soggetto attivo in questa materia, con i conseguenti riflessi sugli ordinamenti nazionali.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, divenuta dal 1° dicembre 2009 vincolante per gli Stati membri al pari dei Trattati, prevede agli artt. 10, 21 e 22 che "l'Unione rispetta la diversità religiosa", che la libertà religiosa "include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti" e che "è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura [...]".

Anche il Comitato diritti umani delle Nazioni Unite, nell'esercizio della sua funzione di interprete del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ha chiarito che la libertà di religione e il diritto di manifestare il proprio credo comprendono una vasta gamma di atti.

Il concetto di culto, infatti, si estende a tutti gli atti che sono espressione diretta di fede, come ad esempio la costruzione di luoghi di culto, l'uso di formule e oggetti rituali, l'utilizzo di simboli e il rispetto di ferie e giorni di riposo.


Il diritto di professare liberamente la propria religione si traduce, quindi, anche nell'utilità concreta relativa alla costruzione e/o utilizzo di luoghi appositamente dedicati alla preghiera e alla discussione delle questioni riguardanti gli interessi sociali e culturali della comunità cui l'individuo appartiene. (par. 4 del General Comment all'art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (30.VII.1993).

Pertanto, conformemente all'art. 18, gli Stati hanno l'obbligo di adottare misure infrastrutturali e condizioni favorevoli per facilitare lo sviluppo libero e non discriminatorio delle comunità religiose e dei loro membri. Il terzo comma del citato art. 18 del Patto internazionale sui diritti civili e politici stabilisce, inoltre, che "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altri diritti e libertà fondamentali". Il Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite ha osservato (Par. 8) che il terzo comma dell'art. 18 deve essere interpretato restrittivamente: non sono ammesse restrizioni se non per i motivi sopra specificati e tali limitazioni possono essere applicate solo per gli scopi cui sono stati prescritti e devono essere proporzionate e direttamente correlate a tali specifici scopi. Le restrizioni, inoltre, non possono essere imposte o applicate per fini discriminatori.

5. *Violazione degli artt. 117, comma 2, lett. h) e 118, comma 3, della Costituzione in relazione all'art 72, comma 4 e comma 7, lett. e) L.R. 2/2015.*

Come premesso, la L.R. 2/2015 ha modificato anche l'art. 72 della L.R. 12/2005.

Il comma 4 del nuovo art. 72 - intitolato "Piano per le attrezzature religiose" - stabilisce "Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale".



Tale comma, quindi, prevede che nell'ambito del procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, vengano acquisiti i pareri, tra gli altri, di esponenti rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre agli uffici provinciali di questura e di prefettura, al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica.

Tutto ciò viola l'art. 117, comma 2, lett. h) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza ma anche l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica.

Del pari, la previsione di cui al comma 7, lett. e) dello stesso art. 72, in ordine alla possibilità che il piano preveda "la realizzazione di un impianto di videosorveglianza esterno all'edificio, con onere a carico del richiedente, che monitori ogni punto di ingresso, collegato con gli uffici della polizia locale o forze dell'ordine", contrasta sia con il citato art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione che con l'art. 118, comma 3, della Costituzione, che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica.

A proposito della materia della sicurezza pubblica, codesta Corte costituzionale con la sentenza n. 45 del 1957 rileva "doversi ritenere insussistente nel nostro ordinamento giuridico la regola che ad ogni libertà costituzionale possa corrispondere un potere di controllo preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, in ordine ai futuri comportamenti del cittadino". Ed anche che "la promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (da ultimo, sentenza n. 325 del 2 dicembre 2011)".

6. *Violazione dell'art. 19 della Costituzione in riferimento all'art. 72, comma 4, ultimo periodo, della L.R. 2/2015.*

L'ultimo periodo del comma 4 del nuovo art. 72 della L.R. n. 12/2005 contiene la previsione: "Resta ferma la facoltà per i comuni di indire *referendum* nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale".

La disposizione prevede dunque la possibilità per i comuni, in merito agli anzidetti piani, di indire *referendum*.

Tale previsione, oltre a creare un'ulteriore aggravio nel procedimento per la predisposizione del piano delle attrezzature religiose, consentendo che la possibilità di destinare aree ad attrezzature religiose sia subordinata a decisioni espressione di maggioranze politiche o culturali o altro, è suscettibile di violare l'art. 19 della Costituzione, che garantisce la libertà religiosa.

In proposito, la Corte costituzionale già nel 1958 chiarì che "con l'art. 19 il legislatore costituente riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitare in privato o in pubblico il culto, col solo e ben comprensibile, limite che il culto non si estrinsechi in riti contrari al buon costume. La formula di tale articolo non potrebbe, in tutti i suoi termini, essere più ampia, nel senso di comprendere tutte le manifestazioni del culto, ivi indubbiamente incluse, in quanto forma e condizione essenziale del suo pubblico esercizio, l'apertura di templi ed oratori e la nomina dei relativi ministri". (Sent. Cort. Cost. n. 59/1958).

7. *Violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione in relazione al comma 7, lett. g) dell'art. 72 della L.R. 2/2015.*

La previsione contenuta nel comma 7, lett. g), dell'art. 72 della L.R. n. 12/2005, è suscettibile di applicazioni discriminatorie ed è priva di intrinseca logicità.

Come visto, esso prevede "la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo, così come individuate nel PTR". Considerato che per loro natura, in Italia e in tutto il mondo, gli edifici di culto presentano specificità stilistiche e architettoniche derivate dalla storia nazionale e da quella delle singole confessioni religiose, che non possono essere ignorate o censurate sulla base delle "caratteristiche generali e peculiari del paesaggio lombardo" (formula già per sé ambigua e non priva di una qualche inafferrabilità concettuale), la formula si presta ad applicazioni così ampiamente discrezionali da consentire facilmente effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e non verso altri.

Pertanto, il comma 7, lett. g) dell'art. 72 della L.R. n. 12/2005, sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. n. 2/2015, consentendo effetti discriminatori verso alcuni enti religiosi e non verso altri; viola gli artt. 3, 8 e 19 della Cost., che garantiscono, in condizioni di uguaglianza, la libera professione di fede religiosa.



8. *Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) Cost. e dell'art. 3 D.M. Lavori Pubblici n. 1444/1968 in relazione al comma 5, dell'art. 72, L.R. 2/2015.*

Il comma 5 del nuovo art. 72, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della legge regionale in esame, stabilisce che i comuni che "intendono prevedere nuove attrezzature religiose" sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose, con ciò stabilendo che i comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di prevedere nuove attrezzature religiose.

La disposizione contrasta con l'art. 3 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444/1968 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17, della legge 6 agosto 1967, n. 765), che nel determinare i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, ha stabilito che nei piani regolatori comunali, ai sensi dell'art. 17, della legge 765/1967, debbano essere individuati almeno 2 mq per abitante da destinare ad attrezzature di interesse comune, tra cui quelle religiose.

Pertanto, il comma 5, dell'art. 72, della l.r. n. 12/2005, contrastando con le prescrizioni del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, in tema di dotazione minima riservata a spazi pubblici o riservati alle attività collettive - che, come affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze 120/1996 e 232/2005, hanno carattere inderogabile, in quanto materia inerente all'ordinamento civile che rispondono ad esigenze pubblicistiche sovrastanti gli interessi dei singoli, e rientrano quindi nella competenza legislativa esclusiva dello Stato - viola, l'art. 117, secondo comma, lett. l) Cost., che riserva allo Stato la materia dell'ordinamento civile.

P. Q. M.

Tutto quanto considerato in narrativa, si conclude perché gli artt. 70 - commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater e 72 - commi 4, 7 lett. e) e lett. g), e 5, della L.R. 2/2015 della Regione Lombardia siano dichiarati costituzionalmente illegittimi per contrasto con gli articoli della Costituzione evidenziati.

Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 e dell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Roma, 31 marzo 2015

L'Avvocato dello Stato: SPINA

15C00145

N. 48

*Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 10 aprile 2015
(del Presidente del Consiglio dei ministri)*

Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Spesa per l'acquisto di prestazioni da privato - Previsione che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera ed assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle ASL negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivo sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 15 d.l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012) - Violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 12, comma 1.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 81, comma terzo.



Sanità pubblica - Norme della Regione Basilicata - Tariffe per prestazioni sanitarie - Previsione che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. 18 ottobre 2012, anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi rispetto alle prestazioni da erogare e previa verifica dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale ovvero con ricorso a risorse finanziarie del bilancio regionale all'uopo destinate in sede di assestamento compatibilmente con i più generali equilibri di bilancio - Previsione che, nelle more della definizione delle predette tariffe da parte della Giunta regionale, si applica, a partire dal 1° gennaio 2015, la remunerazione per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale definite dal Decreto del Ministero della salute del 18 ottobre 2012 - Previsione che le prestazioni sanitarie erogate in regime di mobilità sanitaria attiva sono remunerate sulla base delle tariffe definite dal tavolo nazionale della mobilità sanitaria interregionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica (art. 1, comma 171, della legge n. 31/2004).

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 16, comma 3.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.

Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsto stanziamento di una somma di 100.000 euro per ciascun esercizio finanziario 2015-2017, destinata a finanziare i Comuni che promuovono assunzioni in ruolo, per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 27.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.

Porti e aeroporti - Norme della Regione Basilicata - Sistema aeroportuale integrato della Basilicata - Previsione della sottoscrizione di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c. a r.l. per un limite massimo di euro 280.000 per l'anno 2015, di euro 300.000 per l'esercizio finanziario 2016 e di euro 1.400.000 per l'anno 2017 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.


- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 29.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.

Assistenza - Norme della Regione Basilicata - Rete territoriale del volontariato lucano - Previsione del potere della Giunta regionale di stipulare convenzioni con i centri di servizio i cui oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di copertura finanziaria.

- Legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5, art. 61.
- Costituzione, art. 81, comma terzo.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri p.t. rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della Regione Basilicata in persona del Presidente della Giunta Regionale *pro tempore* per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 31 gennaio 2015 recante: Legge di stabilità regionale 2015.

È avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare con l'illustrazione dei seguenti



MOTIVI

1) *L'articolo 12 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 117, comma 3 e l'art. 81, comma 3 della Costituzione.*

L'articolo 12 rubricato "Spesa per acquisto di prestazioni da privato", al comma 1, prevede che la spesa per prestazioni di specialistica ambulatoriale, assistenza ospedaliera e assistenza riabilitativa da privato accreditato sostenuta dalle Aziende Sanitarie Locali negli anni 2015 e 2016 non può essere superiore al costo consuntivato sostenuto nell'anno 2013 al netto della mobilità sanitaria attiva.

La disposizione appare in contrasto con quanto disposto dall'articolo 15, comma 14, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, rubricato "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica", il quale, in merito alla spesa per prestazioni specialistiche ed ospedaliere acquistate da privato, prevede una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura percentuale fissa tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011; in particolare, a decorrere dall'anno 2014, la spesa complessiva non può superare il valore consuntivato nell'anno 2011, ridotto del 2%. Quindi, l'importo da prendere a riferimento è quello consuntivato nel 2011 al lordo della mobilità attiva e ridotto del 2%.

La norma regionale, invero, nel determinare il livello di spesa per gli anni 2015 e 2016, prende come riferimento l'anno 2013 (che da una verifica dei dati di CE presenta un livello di spesa superiore a quello del 2011) ed in ogni caso non applica la prevista riduzione del 2%.

Il predetto articolo 15, comma 14, D.L. 95/2012 è inserito nel contesto delle cosiddette disposizione di "spending review", da attuarsi da parte di tutte le regioni per il conseguimento della manovra prevista nel settore sanitario.

Tale norma statale detta disposizioni contenenti principi di carattere generale, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso una razionalizzazione e una riduzione della spesa sanitaria.

Per quanto illustrato, il disposto normativo regionale in esame confligge con la soprarichiamata disposizione statale che è da configurarsi quale principio fondamentale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica; pertanto, viola l'articolo 117, comma 3 della Cost. nelle materie relative alla tutela della salute ed al coordinamento della finanza pubblica, nonché con l'articolo 81, comma 3 in quanto priva di copertura finanziaria.

2) *L'articolo 16 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 117, comma 3 della Costituzione.*

L'articolo 16, recante "tariffe per prestazioni sanitarie", al comma 1 stabilisce che la Giunta regionale definisce le tariffe delle prestazioni sanitarie nel rispetto di quanto previsto dal DM 18 ottobre 2012.

In base al comma 2, nelle more della definizione delle tariffe regionali, a partire dal 1° gennaio 2015, si applicano, per alcune tipologie di prestazioni, direttamente le tariffe del predetto decreto ministeriale.

Infine, il comma 3 dell'articolo in esame, stabilisce che le tariffe da riconoscere agli erogatori per le prestazioni sanitarie, nei confronti dei residenti fuori regione (c.d. mobilità sanitaria attiva), sono quelle di cui all'accordo interregionale sulla compensazione della mobilità sanitaria.

Il comma 3, quindi, dispone, in favore degli erogatori privati, una remunerazione delle prestazioni che differisce in base alla residenza del soggetto che usufruisce della prestazione, determinando, dunque, una differenziazione remunerativa delle prestazioni erogate dagli operatori, a seconda della residenza degli assistiti.

Ciò, risulta in contrasto con l'articolo 1, comma 171 della legge n. 311/2004, che dispone espressamente che "è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio."

L'articolo 16, comma 3 viola tale principio.

Occorre precisare, infatti, che un conto è la definizione delle tariffe con cui la regione remunera gli erogatori sanitari per le prestazioni prestate nei confronti dei pazienti — tariffe che devono essere definite, ai sensi della citata norma statale, in modo indifferenziato sia per le prestazioni erogate ai residenti in regione che per quelle erogate ai residenti



fuori regione — un altro conto è la remunerazione delle spese sostenute da una regione per prestazioni erogate dagli operatori sanitari, sulla base delle predette tariffe, nei confronti, specificamente, di pazienti residenti in altre regioni; remunerazione, quest'ultima, che grava, in termini di rimborso, sulla regione di residenza dell'assistito, secondo modalità definite con apposito accordo interregionale. Pertanto, anche l'articolo 16 della legge regionale è in contrasto i richiamati principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione.

3) *L'articolo 27 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81, comma 3 della Costituzione.*

L'articolo 27, recante “Modifica all'art. 19 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8”, nel sostituire il comma 4 del citato art. 19 della L.R. n. 8/2014, stanziava una somma di euro 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario 2015-2017 destinata a finanziare i Comuni che promuovono assunzioni in ruolo, disciplinate ai precedenti commi 2 e 3, per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità.

Tale finanziamento, tuttavia, risulta privo di copertura finanziaria per gli anni 2016 e 2017. Infatti, il bilancio di previsione 2015, alla Missione 12 programma 2, prevede uno stanziamento pari ad euro 40.000,00 per l'anno 2016 e nessuna disponibilità per il 2017.

La norma, pertanto, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

4) *L'articolo 29 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81, comma 3 della Costituzione.*

L'articolo 29, recante “Sistema aeroportuale integrato della Basilicata”, prevede la sottoscrizione di quote consorziali della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a.r.l per un limite massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2015, di euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e infine, di euro 1.400.000,00 per il 2017.

I predetti oneri, a carico della missione 10 programma 04, risultano parzialmente non coperti.

Infatti, lo stanziamento del bilancio 2015 per l'anno 2017 è pari ad euro 1.250.000,00.

Anche tale norma, pertanto, viola l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

5) *L'articolo 61 della Legge Regione Basilicata n. 5/15 viola l'articolo 81, comma 3 della Costituzione.*

L'articolo 61, recante “Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18 agosto 2014, n. 26”, nel modificare ed integrare l'articolo 27 della legge regionale n. 26/2014, consente la stipula di convenzioni tra Giunta regionale e centri di servizio i cui eventuali oneri potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o in generale sulle risorse della programmazione regionale unitaria.

La disposizione è suscettibile di comportare nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a fronte dei quali non è puntualmente indicata la concitata copertura finanziaria.

La norma è quindi in contrasto con l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

P.Q.M.

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinché sia dichiarata l'illegittimità costituzionale degli articoli 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 5 per contrasto con l'art. 117, comma 3 e con l'art. 81, comma 3 Cost.

Si produce l'estratto della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015.

Roma, 31 marzo 2015

L'Avvocato dello Stato: WALLY FERRANTE



n. 73

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Agricola Simone ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 413 del 2014, proposto da: Simone Agricola, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Roma, Luciano Quarta, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, viale XX Settembre n. 13; Matteo Alfieri, Luca Allocca, Ciro Amato, Fabio Andreozzi, Giovanni Anello, Christian Aru, Francesco Aveni, Cesario Barone, Claudio Benigno, Paolo Bergamini, Vincenzo Blanco, Massimo Blasizza, Pasquale Borriello, Ivano Borserini, Luca Francesco Branchesi, Vincenzo Buonocore, Manuel Cadeddu, Andrea Canciani, Francesco Cangemi, Salvatore Cannavacciuolo, Alessio Castaldo, Carmelo Castelli, Cesare Catucci, Tonino Cecon, Giuseppina Cerreto, Chiara Cerritelli, Paolo Chirenti, Francesco Ciaccio, Sergio Ciuffreda, Gioacchino Collura, Olav Conz, Giuseppe Costa, Fabiana Costantini, Massimiliano Culcasi, Enrico Da Re, Francesco D'Agostino, Loris De Conti, Claudio De Felice, Ivan De Monte, Antonio De Simone, Claudio Esposito, Michele Evangelista, Federico Fabrici, Giovanni Ferdico, Emidio Ferraro, Giovanna Ferrera, Giancarlo Forgiarini, Antonello Gazzillo, Federico Genesin, Vincenzo Giuseppe Giampapa, Valerio Greguol, Davide Iseppi, Domenico La Sorte, Francesco Liguori, Antonino Lo Dico, Mario Longo, Girolamo Maiola, Domenico Malorgio, Claudio Maniscalco, Roberto Margarit, Antonello Martini, Franco Matiz, Anita Mauro, Tito Meloni, Giovanni Memeo, Tommaso Menduni, Stefano Migliozi, Mauro Migotti, Lorenzo Montecalvo, Nazario Nardella, Salvatore Nero, Vincenzo Daniele Parlavecchio, Luigi Pennacino, Claude Peressutti, Andrea Piovera, Enrico Pizzileo, Raffaele Ponsillo, Luca Pontillo, Rocco Pontrandolfo, Massimo Quarin, Daniele Renna, Mauro Rocca, Marzia Rumore, Nicola Sabatelli, Antonio Sannicola, Roberto Santin, Alfredo Severino, Antonio Sfferragatta, Christian Solito, Andrea Lorenzo Stefani, Michele Suppa, Hegor Tardi, Luca Traverso, Leonardo Vitale, Simone Zambetta, Alberto Zamboni, rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaella Roma, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, viale XX Settembre n. 13, contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

Per l'accertamento del diritto dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico, legge n. 1746/1962, art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973; art. 3, legge n. 390/1950, decreto legislativo n. 165/1997 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missione per conto ONU ed equiparate;

Per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare e per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, conseguenti, o comunque connessi al ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine



all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del TAR Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, estensore;

Manuela Sinigoi, Primo referendario;

Alessandra Tagliasacchi, referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI



n. 74

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Verdesca Francesco ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 397 del 2014, proposto da: Francesco Verdesca, Sergio Ciancimino, Domenico Zingaretti, Luca Bertagni, Saro Mareschi, Giuseppe Di Bello, Domenico Passaretti, Francesco Imbimbo, Sergio Petrozziello, Enzo Coppola, Andrea Volturro, Giovanni Iaderosa, Roberto Usai, Gaetano Aliperti, Annalinda Bernacchia, Sabato Buglione, Fabio Calcagnile, Antonio Caputo, Emanuele Ottavio Caruso, Francesco Cavallo, Domenico Ceccarelli, Giantindaro Chillemi, Vincenzo Ciotola, Marco Comito, Morena Conte, Anna De Luca, Silvio Demola, Antonio Di Ruocco, Riziano Donnarumma, Sebastiano Donnarumma, Antonio Esposito, Tiziana Falco, Angelo Ferrara, Viviana Garofalo, Pasquale Gatto, Immacolata Giardino, Saverio Gilberto, Gianluca Greco, Emanuele Iannuzzi, Bernardino Landi, Marco Lanzuello, Luca Magliocco, Cristina Mariani, Corrado Mauro, Albert Miccoli, Giovanni Molino, Michele Morga, Antonio Nardone, Agostino Pagano, Alessandro Patti, Pasquale Perrone, Dario Petronio, Pietro Rella, Gianluca Ruggiero, Gaetano Sasso, Fabio Traila, Luca Visco, Alessandro Baglivo, Marco Malato, Cristina Oliva, Giuseppe Truden, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetto, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso Segreteria generale TAR in Trieste, piazza Unità D'Italia n. 7, contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia n. 3, per l'accertamento e conseguente declaratoria:

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/1962, all'art.18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dell'art. 3 della legge n. 390/1950, e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/1997 ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonché di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l'applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, disposti e richiesti;

Per la concessione ex art. 55 c.p.a. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle surrichiamate norme e così come richiesti nel presente ricorso;

Nonché per l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorché qualificati nominalmente come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto così come indicati nell'esposizione del presente ricorso ovvero ancorché non conosciuti allo stato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.



1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva, chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del TAR Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente, identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, estensore;

Manuela Sinigoi, Primo referendario;

Alessandra Tagliasacchi, referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI



n. 75

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Iacovelli Matteo ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente,

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 394 del 2014, proposto da: Matteo Iacovelli, Antonio Caricchio, Maurizio Barbieri, Massimo Pia, Valdino Zolli, Antonio Soloperto, Carmine Gianturco, Michele Manco, Oliviero Di Luca, Lorenzo Polo, rappresentati e difesi dagli avv. Roberto Pelos, Ilaria Sivieri, con domicilio eletto presso la Segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia, 7;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3:

per l'accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti tutti al riconoscimento dei benefici combattentistici ed alla conseguente supervalutazione a fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonché di rideterminazione del trattamento di buonauscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l'applicazione di tutti benefici combattentistici previsti;

per l'annullamento del provvedimento prot. 12021 del 1° settembre 2014;

della comunicazione n. M-DE22086 13710 dd. 2 ottobre 2014 con la quale venivano rigettate le istanze di riconoscimento dei benefici combattentistici presentate dagli stessi;

di ogni altro atto connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonauscita, variazioni stipendiali e altri.



2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.


Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, estensore;

Manuela Sinigoj, primo referendario;

Alessandra Tagliasacchi, referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI



n. 76

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Danese Antonio ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente,

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 382 del 2014, proposto da: Antonio Danese, Alessandro Mezzero, Maurizio Flauto, Vincenzo Manzo, Vito Sorrentino, Simone Congedi, Antonio Innocente, Samuele Olivastro, rappresentati e difesi dall'avv. Eva Casi, con domicilio eletto presso la Segreteria generale del T.A.R. in Trieste, piazza Unità D'Italia, 7;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3:

l'accertamento del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/62, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dell'art. 3 della legge n. 390/50, e dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/97, con la correlata supervalutazione fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizi in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, nonché di rideterminazione del trattamento di buonuscita;

per la concessione dell'art. 55 cpa di misura cautelare;

di tutti gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale ed in particolare:

circolare dd. 21 marzo 2011;

circolare dd. 23 luglio 2010;

circolare dd. 7 aprile 2009;

circolare dd. 21 maggio 2012;

note protocolli nn. 10688, 10697, 10702, 10692, 10703 dd. 5 giugno 2014 e nn. 0011401, 0011402 dd. 17 giugno 2014, nota n. 13223 dd. 15 luglio 2014 di negazione del riconoscimento dei benefici;

Visti il ricorso e i relativi rilegati;


Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine



all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, estensore;

Manuela Sinigoi, primo referendario;

Alessandra Tagliasacchi, referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI



n. 77

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Aiello Dario ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 366 del 2014, proposto da:

Dario Aiello, Giuseppe Abrami, Gianluca Alicandri, Giuseppe Andrea Amato, Palmo Andriulo, Emanuele Antonuccio, Angelo Filippo Arrigo, Sabato Ascoli, Eduardo Attanasio, Domenico Auciello, Aniello Barone, Vincenzo Basile, Mario Biscardi, Aldo Bommarito, Roberto Bonanno, Angelo Bonasia, Claudio Bova, Rocco Bulzomi', Sara Boncompagni, Monica Buttiglieri, Luigi Cafagna, Rosario Caiola, Stefano Calcagnini, Claudia Canepina, Giuseppe Capogreco, Alessio Capone, Fausto Capuzzello, Salvatore Carapezza, Vito Cartillone, Antonella Caruso, Angelo Cassetti, Francesco Castaldo, Giovanni Castelli, Calogero Castellino, Antonino Castronovo, Stefano Cattelan, Daniele Cavallo, Paolo Ceccorulli, Pasqualino Cenname, Antonio Cerone, Antonio Cesare, Fabio Cesari, Sandro Chece, Mario Chirco, Francesco Chiricallo, Nicola Chiricallo, Luigi Chirivi', Salvatore Cimino, Antonio Cipolla, Gianluca Clapiz, Sebastiano Coletta, Giuseppe Comisso, Salvatore Coniglio, Cosimo Consentino, Francesco Contu, Lorenzo Contu, Stefano Corona, Antonio Cufone, Vincenzo Cullotta, Marilena Currenti, Dino Antonio Curzi, Luigi D'Alterio, Andrea D'Agostino, Antonio D'Agostino, Nicola D'Angelo, Luigi Danieli, Michele De Frenza, Marcello De Luca, Maurizio De Lucia, Claudio Massimiliano De Santis, Nicandro Del Buono, Raffaele Delia, Giancarlo Detta, Attilio Di Biasio, Francesco Di Fidio, Giuseppe Di Giorgi, Alessandro Di Leo, Renato Di Lucia, Tommaso Di Micieli, Giovanni Di Nardo, Giovanni Di Stasio, Andrea Tamio D'Innocenzo, Marcello Enea, Giuseppe Errante, Antonino Errera, Giuliano Esposito, Marco Esposito, Roberta Esposito, Vincenzo Esposito, Ruggero Fabretto, Rosa Faccio, Antonio Falco, Francesco Falcone, Marcello Fanigliuolo, Giovanni Fasolino, Antonio Feola, Rosario Ferrante, Sebastiano Finelli, Francesco Salvatore Fiore, Alessandro Flego, Massimiliano Flore, Gaetano Foniciello, Domenico Francioso, Alessandro Gagliardo, Luana Gambino, Bruno Garland, Fabiana Gatta, Gianni Gentilucci, Matteo Gaimo, Salvatore Giannone, Andrea Giblisco, Filippo Giordano, Luca Giraldo, Salvatore Gliozzo, Giovanni Gorgoglione, Federico Grancani, Andrea Gregori, Stanislao Grottola, Natalino Guarino, Carlo Iacobini, Vincenzo Iacobucci, Antonio Ignozzi, Lorenzo Inglese, Angelo Ingraldi, Luigi Inneo, Vincenzo Iodice, Gianfranco Iuliano, Rosario Nicolino La Gorga, William Lallai, Angelo Lasala, Lagostino Laurano, Carmelo Li Castri, Calogero Li Muli, Claudio Liburdi, Maurizio Lo Varco, Michele Lombino, Raffaele Luisi, Alessandro Lussu, Rosaria Madonna, Daniele Maiero, Luciano Maisto, Francesco Mameli, Fernando Mammoro, Giorgio Mancini, Leonardo Mancuso, Francesco Marcello, Andrea Marino, Marco Marra, Domenico Marrella, Dario Martello, Fabio Martini, Cesare Martone, Giorgio Salvatore Masala, Antonio Massa, Gerardo Mastrullo, Antonio Maturi, Vincenzo Mennuti, Giovanni Merafina, Elisa Mercadante, Vito Mercurio, Fabio Milione, Massimiliano Militello, Amedeo Moccia, Matteo Mossuto, Franco Mucciarone, Sonia Neglia, Luca Paladini, Alessandro Palermo, Massimiliano Pappada', Carlo Antonio Parchitelli, Vincenzo Parente, Raffaele Parisi, Fabio Partesano, Pasquale Pellegrino, Luigi Pelosi, Marco Perrone, Francesco Pertusio, Vito Petrone, Elena Piccinelli, Daniele Pignato, Elisabetta Iliaria Pinna, Antonio Pipere, Roberto Piras, Innocenzo Pisano, Nicola Pizzi, Giuseppe Platania, Daniele Pussig, Lucio Quaglieri, Giovanni Rais, Raffaele Rea, Michele Walter Oscar Rizza, Fabio Romano, Natale Romeo, Girolamo Ruggieri, Carmine Ruggiero, Juri Russo, Giuseppe Sabatino, Sabino Saccinto, Michele Saglimbeni, Martino Saladino, Davide Sandona', Enrico Sanna, Armando Santorsola, Roberto Satta, Alessandro Scalisi, Armando Scolorato, Vincenzo



Selleri, Sinone Sireus, Maurizio Sorrentino, Valentino Sotgiu, Antonio Soverati, Roberto Spagnolo, Gaspare Giuseppe Stallone, Cataldo Strippoli, Felice Strocchia, Giuseppina Tarsia, Pietro Terlizzi, Livio Termite, Umberto Testa, Enrico Tiberti, Nadia Tomasino, Alberto Tonello, Antonietta Tortora, Stefano Toso, Antonio Tullio, Matteo Unich, Daniele Uras, Francesco Urru, Roberto Valentinuzzi, Isidoro Venia, Roberto Verraastro, Luciano Verruso, Gabriele Vicari, Giuseppe Zarbano, Tomas Zuppet, rappresentati e difesi dagli avv. Luciano Quarta, Raffaella Roma, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre, 13; Tony Coniglio, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaella Roma, Luciano Quarta, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre, 13;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'accertamento del diritto con contestuale istanza cautelare al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico legge n. 1746/62, art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73; art. 3 legge n. 390/50; art. 5 d.lgs. n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;

per la concessione ex art. 55 cpa di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva, e comunque utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea, con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle norme richiamate, così come richiesti nel ricorso;

nonché per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'articolo 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.


5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.



P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore;

Manuela Sinigoi, Primo Referendario;

Alessandra Tagliasacchi, Referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI

15C00131

N. 78

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Lafasanella Vincenzo ed altri contro Ministero della difesa

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 370 del 2014, proposto da:

Vincenzo Lafasanella, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Bitti, Giacomo Crovetti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia, 7; Mauro Gracogna, Domenico Delli Muti, Girolamo Ninivaggi, Antonio Palermo, Claudio Musizza, Renato Vece, Giulio Esposito, Salvatore Campanello, Claudio Di Benedetto, Cosimo Giovine, Giuseppe Indelicato, Francesco Matrone, Rocco Crispino, Gimms De Luca, Anna Tangianu, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste, p.zza Unità D'Italia, 7;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'accertamento e conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici ed alla conseguente supervalutazione ai fini pensionistici del periodo di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonché di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e l'applicazione di tutti i benefici combattentistici;



la concessione ex art. 55 cpa di misura cautelare;

nonché per l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'articolo 18 del d.P.R. n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'articolo 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940-1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'ONU nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e della giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.



Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore;

Manuela Sinigoi, Primo Referendario;

Alessandra Tagliasacchi, Referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI

15C00132

n. 79

*Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia
sul ricorso proposto da Accardo Bartolomeo ed altri contro Ministero della difesa*

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente,

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale n. 365 del 2014, proposto da: Bartolomeo Accardo, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Quarta, Giuliano De Colle, Giorgio De Colle, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13; Massimo Aleo, Pietro Arlesio, Antonio Attanese, Gaetano Barba, Calogero Bellanca, Filippo Biondolillo, Luciano Bugliarello, Francesco Cara, Cosimo Carena, Pasquale Carrello, Rocco Caruso, Carmelo Cascione, Vincenzo Castaldo, Giuseppe Catalano, Michele Cavalca, Stefano Cecchin, Giorgio Chiari, Cataldo Cocuzza, Calogero Coniglio, Fabio Corda, Diego Corsi, Antonio Cortese, Nazzareno Cricenti, Elia Martino Cutari, Vincenzo D'Agostino, Cito D'Alessandro, Michele Daniele, Daniele De Benedetto, Gerardo De Leonardis, Claudio De Matteo, Roberto De Spagnolis, Salvatore Della Pietà, Domenico Di Bonaventura, Paolo Di Caterino, Francesco Di Nuzzo, Eros Dose, Alessandro Faiella, Salvatore Fichera, Adriano Fino, Salvatore Gambino, Gerardo Giuliano, Salvatore Gravagna, Valentina Grieco, Gabriele Grinzato, Augusto Longobardi, Emanuele Mancino, Pietro Maraglino, Alessio Marangi, Filippo Marino, Fabrizio Mariotti, Alberto Martini, Domenico Masin, Antonio Egidio My, Angelo Paci, Giorgio Parata, Luca Pennetta, Leonardo Piras, Stefano Puggioni, Alfio Pulvirenti, Gianluca Quarta, Antonino Randisi, Michelangelo Reina, Ciro Santoro, Alfonso Serrapiglio, Daniele Simon, Salvatore Tarallo, Eddy Tejada Tejada, Girolama Torrente, Salvatore Tramacere, Marco Trotta, Giuseppe Tucci, Giuseppe Mario Vargiu, Eusebio Vidili, Francesco Violante, Alessandro Vitaggio, rappresentati e difesi dagli avv. Giuliano De Colle, Luciano Quarta, Giorgio De Colle, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13; Daniele Bongiorno, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio De Colle, Giuliano De Colle, Luciano Quarta, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste,



v.le XX Settembre 13; Antonio Elia, rappresentato e difeso dagli avv. Luciano Quarta, Giorgio De Colle, Giuliano De Colle, con domicilio eletto presso Furio Stradella avv. in Trieste, v.le XX Settembre 13;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3:

per l'accertamento del diritto con contestuale istanza cautelare al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico legge n. 1746/62, art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/73; art. 3 legge n. 390/50; art. 5 decreto legislativo n. 165/97 e alla correlata supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto ONU ed equiparate;

per la concessione ex art. 55 cpa di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva, e comunque utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea, con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle norme richiamate, così come richiesti nel ricorso;

nonchè per l'annullamento previa sospensiva di tutti gli atti e provvedimenti, anche a contenuto generale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746 del 1962, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'art. 3 della legge n. 390 del 1950 e infine all'art. 5 del decreto legislativo n. 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il Tar del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il Tar Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5172 del 2014 ha annullato la citata sentenza del Tar Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge n. 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge n. 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940 - 1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge n. 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione repubblicana.

7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.



P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge n. 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'art. 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese.

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, estensore;

Manuela Sinigoi, primo referendario;

Alessandra Tagliasacchi, referendario.

Il Presidente estensore: ZUBALLI

15C00133

N. 80

Ordinanza del 12 febbraio 2015 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Alaimo Giovanni ed altri contro Ministero della difesa

Militari - Personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento - Estensione dei benefici combattentistici di cui alla legge n. 390 del 1950 - Limitazione, secondo l'interpretazione della norma censurata del Consiglio di Stato costituente "diritto vivente", alla sola campagna di guerra del 1940-1945 - Violazione del principio di uguaglianza per l'ingiustificato diverso trattamento di situazioni omogenee.

- Legge 11 dicembre 1962, n. 1746, articolo unico.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA

(SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 438 del 2014, proposto da:

Giovanni Alaimo, Antonio Alfonso, Franco Amadio, Salvatore Amato, Riccardo Amoroso, Vito Ancona, Nicola Angieri, Giancarlo Annis, Luca Aresta, Antonio Bancone, Claudio Belpanno, Bruno Biagini, Rocco Bochicchio, Nicola Bonomi, Valter Breda, Emanuele Calligaro, Marco Callipari, Gianfranco Candotti, Daniele Candussi, Ignazio Angelo Carluccio, Remo Casavecchia, Ivan Cassutti, Alberto Cerbo, Antonio Cerrone, Nevio Chittaro, Massimiliano Cianchi, Marco Cianciolo, Luca Ciavolino, Roberto Ciccio, Antonio Cisternino, Ezio Cociancig, Vincenzo Corradino, Antonio Cristofaro, Nicola D'Alessio, Francesco D'Aniello, Giovanni De Gaetani, Carlo De Giuseppe, Francesco De Luca, Alessandro De Novellis, Antonello Dessi', Alfredo Di Giovanni, Maurizio Di Mare, Marcello Di Muzio, Fabio Di Pietro, Maurizio Vincenzo Di Summa, Domenico Di Tano, Giuseppe Fava, Fulvio Favaretto, Marco Feroce, Raffaele Fiore, Giovanni Fontana, Giuseppe Franco, Carlo Frezza, Giorgio Gasparutti, Alessandro Gasperini, Ivan Gazzoli, Giorgio Girardi, Mario Girelli, Angelo Ilardo, Baldassarre Isaia, Davide La Iacona, Antonio Lombardo, Giuseppe Lo Russo, Francesco Maioli, Antonio Martilotta, Oscar Masatti, Agostino Gregorio Maugeri, Marco Memoli, Raffaele



Mincione, Arcangelo Monopoli, Dario Pagnutti, Mauro Pellegrino, Fabrizio Perazza, Alex Peressotti., Luca Pezza, Fabrizio Pisano, Peter Placuzzi, Andrea Porceddu, Matteo Pravato, Michele Prencipe, Natale Putorti, Natale Rettura, Stefano Righini, Fabio Rizzo, Michele Rodighiero, Luca Romano, Alessandro Rosi, Vincenzo Ruiiu, Andrea Sabucco, Rosario Puleo, Corrado Santagiuliana, Antonio Sapia, Giuseppe Sarullo, Stefano Sbuelz, Pasquale Scacchetti, Marco Sellan, Sergio Signore, Claudio Simonit, Antonio Speranzi, Alfredo Teatino, Antonio Tina, Luigi Filippo Tirrito, Antonio Tomarro, Giannino Tonut, Giuseppe Valentino, Roberto Vitari, rappresentati e difesi dagli avv. Giacomo Crovetti, Leonardo Bitti, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del TAR in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 7;

Contro Ministero della difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

Per l'accertamento e conseguente declaratoria

del diritto dei ricorrenti al riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge n. 1746/62, all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973, dell'art. 3 della legge n. 390/50, dell'art. 5 del decreto legislativo n. 165/97 ed all'art. 1858 del Codice dell'Ordinamento Militare ed alla conseguente e così come derivante supervalutazione ai fini pensionistici dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'ONU ed equiparate nonché di rideterminazione del trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali ed, in ogni caso, l'applicazione di tutti i benefici combattentistici così come previsti, disposti e richiesti

e per la concessione ex art. 55 C.P.A. di misura cautelare propulsiva ovvero sostitutiva e, comunque, utile e volta al riconoscimento ed alla tutela interinale e temporanea del diritto vantato dai ricorrenti con conseguente richiesta di ingiunzione all'Amministrazione resistente di riconoscimento ed applicazione dei benefici combattentistici di cui alle surrichiamate norme e così come richiesti nel presente ricorso;

Nonchè per

l'annullamento, previa adozione di provvedimento cautelare, di tutti gli atti anche a contenuto generale ed ancorchè qualificati nominalmente come circolari, direttive e/o pareri, preordinati, prodromici, presupposti, connessi e consequenziali all'impugnato atto così come indicati nell'esposizione del presente ricorso ovvero ancorchè non conosciuti allo stato;

Visti il ricorso e relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della difesa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. I ricorrenti, tutti ufficiali, sottufficiali, graduati e militari agiscono in giudizio in sede di giurisdizione esclusiva chiedendo il riconoscimento dei benefici combattentistici di cui all'articolo unico della legge 1746 del 1962, all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, all'articolo 3 della legge 390 del 1950 e infine all'articolo 5 del decreto legislativo 165 del 1997, in sostanza per ottenere i benefici derivanti dalla supervalutazione dei periodi di svolgimento di servizio in missioni per conto dell'Onu ed equiparate, benefici riguardanti il trattamento di buonuscita, variazioni stipendiali e altri.

2. Alcuni Tribunali amministrativi regionali pronunciandosi su identiche questioni hanno riconosciuto il beneficio richiesto; tra questi il TAR del Friuli-Venezia Giulia con la sentenza n. 450 del 2014 e il TAR Lombardia con la sentenza n. 1168 del 2014.

3. Il Consiglio di Stato con la sentenza, n. 5172 del 2014, ha annullato la citata sentenza del TAR Lombardia affermando che l'interpretazione corretta della legge 1746 del 1962 articolo unico limita il beneficio della super valutazione prevista dalla legge 390 del 1950 solamente alle campagne di guerra del 1940 - 1945.

4. La sentenza del Consiglio di Stato sopra citata costituisce attualmente il diritto vivente in materia. Peraltro questo Collegio solleva d'ufficio la questione di costituzionalità dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 interpretato, alla luce della legge 390 del 1950, come riferito unicamente alle campagne della seconda guerra mondiale.

5. Invero, l'attività svolta dai militari italiani per conto dell'Onu nelle cosiddette missioni di pace o equiparate si deve considerare, per le concrete modalità e i rischi anche mortali, equivalente a una campagna di guerra vera e propria, anche se le finalità sono ovviamente quelle di mantenere ovvero ripristinare la pace.

6. La limitazione dei benefici previsti espressamente dalla legge alle sole attività belliche della seconda guerra mondiale costituisce una disparità di trattamento in situazioni sostanzialmente identiche, e quindi si pone in violazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3 della Costituzione repubblicana.



7. In punto di rilevanza, la questione risulta decisiva nella presente controversia, in cui i benefici richiesti dai militari sono collegati all'interpretazione attuale della citata normativa.

8. Va pertanto sollevata, in quanto rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

9. Il presente giudizio viene conseguentemente sospeso sino alla pronuncia della Corte costituzionale sulla questione così sollevata, disponendosi l'immediata trasmissione degli atti di causa alla Corte stessa.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) chiede che la Corte costituzionale, in accoglimento delle censure di cui alla presente ordinanza, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 1746 del 1962 come interpretato dal diritto vivente e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, principio di eguaglianza sostanziale.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio.

Dispone altresì che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti del giudizio, ed inoltre comunicata al Presidente della Camera dei Deputati nonché al Presidente del Senato della Repubblica.

Riserva al definitivo ogni statuizione in rito, nel merito e sulle spese. Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Zuballi, Presidente, Estensore

Manuela Sinigoi, Primo Referendario

Alessandra Tagliasacchi, Referendario

Il Presidente estensore: ZUBALLI

15C00134

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GUR-019) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





€ 6,00

